DOC LXXXIII, n. 4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0002889 P-4.20.20
del 08/07/2026
66878351

Il Ministro

per i rapporti con il Parlamento

Roma, 08/07/2026

Caro Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa all'anno 2025.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Anno 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

SOMMARIO

INTRODUZIONE **3**

1. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI **7**

1.1 L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) 7

1.1.1 La valutazione delle AIR: l'attività del NUVIR in numeri 9

1.1.2 *(Continua)* I provvedimenti diversi dai decreti-legge nel 2025 13

1.1.3 *(Continua)* I decreti-legge nel 2025 18

1.2 La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) 20

1.2.1 La valutazione dei Piani VIR e delle VIR: l'attività del NUVIR in numeri ... 20

1.3 Osservazioni conclusive del NUVIR sulla qualità delle AIR e delle VIR 23

1.4 L'analisi tecnico-normativa (ATN) 24

1.5 La formazione curata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione 29

2. ALTRE ESPERIENZE NAZIONALI DI AIR E VIR **34**

2.1 AIR e VIR nella autorità indipendenti 34

2.1.1 Tratti comuni 34

2.1.2 *Best practices* emergenti 35

2.2 AIR e VIR a livello regionale 39

2.2.1 Brevi cenni storici e premesse metodologiche 39

2.2.2 Disamina delle disposizioni normative regionali attualmente vigenti in materia di qualità della regolazione 41

2.2.3 Le esperienze regionali in materia di AIR, consultazioni pubbliche e monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali registrate nel corso del 2025 43

2.2.4 La VIR e le altre esperienze di valutazione *ex post* (clausole valutative e missioni valutative) registrate nel 2025 a livello regionale 44

2.2.5 La quarta edizione del Manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali" e l'inserimento delle nuove appendici in materia di *drafting* sostanziale 46

3. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE **49**

3.1 Il gruppo di lavoro "*better regulation*" del Consiglio dell'Unione europea 49

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

3.2. Sintesi della posizione italiana e principali indicazioni operative emerse nel 2025 52

3.3 L'attività del DAGL nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE... 53

3.3.1 L'edizione 2025 del Rapporto OCSE sulle politiche di regolazione..... 54

APPENDICE 1 – AIR e VIR nelle Autorità indipendenti

APPENDICE 2 – AIR e VIR nelle Regioni

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

INTRODUZIONE

La presente relazione sullo stato di applicazione degli strumenti di qualità della regolazione per l'anno 2025 riporta un'analisi dettagliata delle attività e dei risultati ottenuti, fornendo altresì una panoramica sulle evoluzioni e sulle novità introdotte nel corso dell'anno nell'ambito delle politiche di regolazione, anche con riguardo alle novità emerse nel dibattito che si tiene sul tema presso le principali istituzioni europee e internazionali, quali OCSE e Consiglio UE. La presente relazione mira a collocare le dinamiche interne in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e verifica di impatto della regolamentazione (VIR) in un contesto più ampio, internazionale e comparato, nel quale i principi dell'*evidence based policy*, della trasparenza e della proporzionalità degli oneri regolatori risultano sempre più centrali e in continua evoluzione.

Il **capitolo 1** costituisce il nucleo principale della relazione e ricostruisce il quadro dell'applicazione degli strumenti di qualità della regolazione nell'ambito dell'iniziativa normativa governativa. Il paragrafo dedicato all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) evidenzia le principali tendenze relative al ricorso all'analisi *ex ante*, mettendo in luce la persistenza di un approccio selettivo, orientato sempre di più a concentrare l'AIR sui provvedimenti con impatti più rilevanti, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'esigenza di impiego efficiente delle competenze specialistiche necessarie per analisi robuste e metodologicamente fondate. Sul fronte dell'attività informativa a beneficio delle Camere, nel periodo di riferimento si è registrato che l'80% dei disegni di legge (inclusi i disegni di legge di conversione dei decreti-legge) e l'89% degli altri provvedimenti normativi adottati in Consiglio dei ministri e presentati in Parlamento era corredato da documentazione AIR.

Particolare rilievo assumono inoltre le evidenze qualitative derivanti dall'attività del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR): la relazione segnala come una quota consistente delle relazioni AIR necessiti, in prima battuta, di integrazioni e approfondimenti, soprattutto con riferimento alla definizione del contesto e dei problemi, alla comparazione delle opzioni, alla rendicontazione delle consultazioni e alla qualità della valutazione degli impatti attesi. Al contempo, emerge un miglioramento apprezzabile nelle versioni successive delle relazioni, a conferma dell'effetto positivo di accompagnamento e presidio di qualità esercitato dal processo valutativo svolto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Il capitolo affronta poi il tema della verifica di impatto della regolamentazione (VIR), evidenziando il progressivo consolidamento delle prassi di valutazione *ex post* degli effetti della regolazione e l'importanza della programmazione valutativa delle amministrazioni centrali, costituita dai Piani biennali. In totale, nel 2025 sono state trasmesse al Parlamento n. 11 VIR. Nel corso del 2025, è stato pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Senato[1] il primo bollettino (riferito al quadriennio 2022-2025) che riassume ed elenca tutte le VIR pubblicate nei siti *internet* istituzionali governativi nel periodo di riferimento.

Il capitolo include, inoltre, una sezione dedicata all'analisi tecnico-normativa (ATN), quale presidio della qualità formale e sostanziale dell'intervento normativo. Vengono richiamate la funzione dell'ATN nel garantire la coerenza con l'ordinamento interno e con il diritto dell'Unione europea, nonché le innovazioni procedurali intervenute per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2024, orientate a ridurre il ricorso non necessario ad atti attuativi e a favorire soluzioni normative autoapplicative. In tale ambito, la relazione sottolinea il rafforzamento delle prassi di trasmissione e l'intensificazione dell'attività di supporto e verifica svolta dal DAGL, che non si esaurisce in un mero adempimento formale, ma si traduce in una costante azione di impulso per il miglioramento della qualità complessiva delle relazioni in questione.

Infine, il capitolo dà conto dell'attività di formazione svolta in materia di valutazione di impatto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) in stretta sinergia con il DAGL, evidenziando non solo il progressivo consolidamento di un'offerta formativa stabile e specializzata in materia di qualità della regolazione, ma anche l'aumento costante della relativa domanda e il conseguente ampliamento della platea dei destinatari, probabilmente incoraggiati da un sempre più deciso orientamento pragmatico e laboratoriale della formazione, finalizzata a rafforzare effettivamente le competenze operative nelle amministrazioni sui temi della qualità della regolazione. La relazione sottolinea come l'investimento sulla formazione rappresenti una leva strutturale essenziale per accrescere la qualità delle analisi e la capacità di utilizzare in modo efficace gli strumenti di valutazione *ex ante* ed *ex post*, anche in prospettiva di integrazione con ambiti contigui della valutazione delle politiche pubbliche. Si conferma così la centralità della formazione per rafforzare competenze e prassi, area in cui è stato registrato

[1] Il documento è disponibile al seguente link: https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DOSSIER&id=1468607&idoggetto=0

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

un aumento dei partecipanti ai corsi su AIR e VIR organizzati dalla SNA di oltre il 40%, passando dalle 61 unità di personale dei corsi del 2024 alle 86 unità del 2025.

Il **capitolo 2** amplia poi l'analisi su AIR e VIR oltre il perimetro delle amministrazioni centrali, documentando l'evoluzione della qualità della regolazione negli ulteriori livelli istituzionali che concorrono alla produzione nazionale di atti regolatori.

In particolare, nel paragrafo dedicato alle Autorità indipendenti, emerge un quadro di progressiva convergenza verso *standard* più omogenei, fondati su tre direttrici: centralità delle consultazioni pubbliche, formalizzazione crescente delle metodologie AIR/VIR e integrazione con il quadro europeo di riferimento. La relazione valorizza alcune pratiche ricorrenti, quali l'uso sistematico di indicatori per il monitoraggio, metodologie comparate per la valutazione delle opzioni e modelli organizzativi dedicati, evidenziando al contempo la persistente eterogeneità dovuta alle differenti missioni istituzionali e ai diversi vincoli regolatori.

La sezione dedicata alle regioni e province autonome restituisce un quadro di consolidamento del modello multilivello infranazionale della *better regulation*. La relazione riporta in questa sezione l'evoluzione delle cornici normative regionali e il rafforzamento di strumenti di controllo e valutazione dell'attuazione delle leggi, con particolare attenzione alle clausole e missioni valutative quali forme prevalenti (rispetto alla VIR) di valutazione *ex post* a livello regionale. In parallelo, viene rilevata la progressiva crescita di maturità metodologica e organizzativa in materia a livello regionale, attraverso iniziative di istituzionalizzazione delle procedure, l'adozione di strumenti di programmazione e l'impulso alla trasparenza mediante sistemi informativi e portali di monitoraggio. In tale contesto, rilievo specifico è attribuito alla quarta edizione del Manuale per la redazione dei testi normativi regionali, che segna un passaggio culturale verso un modello di *drafting* anche sostanziale, che integra la qualità formale dei provvedimenti normativi con quella istruttoria e valutativa, includendo consultazioni, uso di strumenti digitali e comunicazione istituzionale.

Passando alle attività di rappresentanza nelle istituzioni internazionali, il **capitolo 3** inquadra, infine, l'azione del DAGL nei principali contesti sovranazionali di confronto sulla *better regulation*, evidenziando come la partecipazione italiana contribuisca, da un lato, alla costruzione di orientamenti comuni e, dall'altro, alla disseminazione interna di prassi e *standard* di qualità. Più specificamente, nel paragrafo dedicato al Gruppo di lavoro (WP) *better regulation* del Consiglio dell'Unione europea, la relazione ricostruisce i principali filoni di discussione sviluppati nel 2025 in seno al WP: semplificazione e riduzione degli oneri regolatori, rafforzamento della qualità e della trasparenza delle valutazioni d'impatto della

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Commissione, ruolo del *Regulatory Scrutiny Board*, attenzione agli impatti sulle PMI e riflessione sulle modalità con cui valutare gli emendamenti sostanziali dei colegislatori senza compromettere l'efficienza del processo negoziale. La posizione italiana viene ricostruita in chiave pragmatica, evidenziando l'esigenza di evitare approcci meramente quantitativi alla semplificazione, di preservare la robustezza delle evidenze a supporto delle scelte e di promuovere soluzioni proporzionate e sperimentali, per rendere più effettivo l'uso delle valutazioni d'impatto anche durante la fase dei negoziati degli atti legislativi UE in Consiglio.

La sezione relativa al Comitato OCSE per la politica della regolazione (RPC) riporta le principali priorità affrontate nel 2025 presso l'Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico: riduzione degli oneri e strumenti di *burden control*, analisi delle lezioni apprese da fallimenti regolatori, cooperazione orizzontale con altri ambiti OCSE, sperimentazione regolatoria e *sandbox*, nonché attenzione crescente ai risultati reali della regolazione e alla misurazione degli *outcome*. In tale quadro, la relazione evidenzia l'importanza di evitare misurazioni meramente formali e di valorizzare l'utilizzo di indicatori qualitativi che colgano l'evoluzione delle prassi e l'effettivo utilizzo dei risultati nel ciclo decisionale.

Infine, la relazione dà conto dell'edizione 2025 del *Regulatory Policy Outlook* dell'OCSE, che offre una cornice comparata utile a collocare l'esperienza italiana rispetto alle principali dimensioni della *better regulation* (coinvolgimento degli *stakeholder*, AIR, valutazione *ex post*), evidenziando le aree in cui il sistema mostra consolidamento e quelle in cui permangono margini di rafforzamento, soprattutto in termini di trasparenza, tempestività del coinvolgimento e integrazione tra fasi *ex ante* ed *ex post* della valutazione. Il confronto europeo e internazionale conferma, infine, che le politiche di *better regulation* si collocano in una traiettoria di sviluppo dinamica, nella quale la semplificazione, l'attenzione agli oneri, la trasparenza e l'utilizzo di evidenze robuste rappresentano leve strategiche per migliorare l'efficacia dell'azione normativa e la qualità complessiva della regolazione, come certificato dall'OCSE che conferma anche nell'edizione 2025 del suo Outlook sulle politiche di regolazione la *leadership* dell'Italia tra i Paesi UE nell'utilizzo della valutazione *ex post* degli effetti della regolazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

1. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

1.1 L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Nel presente paragrafo sono presi in considerazione gli aspetti più rilevanti e le principali tendenze che hanno caratterizzato nel corso del 2025 la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (di seguito "Regolamento").

Come primo aspetto, in relazione al numero dei provvedimenti normativi adottati dal Governo, presentati in Parlamento e sottoposti ad analisi di impatto, e dei provvedimenti esentati ovvero esclusi[2] dall'AIR, si considerino le tabelle seguenti 1 e 2.

Tipo di provvedimento normativo	Air Presente	Esclusione AIR per intero o per norme di provvedimento	Esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento	Altri casi (istruttoria non terminata o terminata non tempestivamente, *etc.*)
Disegni di legge (inclusi i decreti-legge)	44	21	11	18
Altri atti del governo approvati in CdM	34	10	4	6

Tabella 11 - Numero di relazioni AIR, esclusioni ed esenzioni (2025)[3] – valori assoluti

[2] I casi di esclusione e di esenzione sono tassativamente elencati rispettivamente all'art. 6 e all'art. 7 del D.P.C.M 15 settembre 2017, n. 169. L'AIR è esclusa per le seguenti tipologie di atti: «a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni» (Art. 6). L'amministrazione proponente può inoltre richiedere l'esenzione dall'AIR per interventi di ridotto impatto, qualora ricorrano le seguenti condizioni (da considerarsi congiuntamente): «a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale; b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento; c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato». (Art. 7).

[3] Elaborazioni su dati presenti nel bollettino annuale del Servizio di qualità degli atti normativi del Senato dal titolo "*Un anno di analisi di impatto della regolamentazione*", consultabile presso:
Legislatura 19ª - Dossier n. 17 | Senato della Repubblica

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Tipo di provvedimento normativo	AIR presente	Esclusione o esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento	Documentazione AIR mancante
Disegno di legge (inclusi i decreti-legge)	49%	38%	20%
Altri atti del governo approvati in CdM	63%	26%	11%

Tabella 22 - Numero di relazioni AIR, esclusioni ed esenzioni (2025) - valori percentuali[4]

Il numero totale di disegni di legge (compresi quelli di conversione dei decreti-legge) presentati al Parlamento nel corso dell'anno è risultato pari a 89[5].

Dalle tabelle, emerge che, complessivamente, l'80% degli schemi di disegni legge (inclusi quelli di conversione dei decreti-legge) presentati in Parlamento è risultato accompagnato dalla documentazione AIR (comprendente casi di relazioni AIR, esenzioni ed esclusioni), con un aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, e l'89% degli altri provvedimenti del Governo adottati in Consiglio dei ministri e presentati in Parlamento, registrando un aumento di 7 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Per valutare queste cifre può essere utile considerare le valutazioni d'impatto relative ai provvedimenti legislativi dell'Unione europea sottoposti alla usuale procedura di approvazione in codecisione. Secondo i dati ufficiali pubblicati nel report annuale del 2023 del *Regulatory*

[4] Elaborazioni su dati presenti nel bollettino annuale del Servizio di qualità degli atti normativi del Senato dal titolo "*Un anno di analisi di impatto della regolamentazione*".

[5] Il dato risulta inferiore al totale di riga delle tabelle 2.1.1 e 2.1.2, poiché alcuni provvedimenti includono sia una relazione AIR sia una richiesta di esenzione e/o esclusione dall'analisi per singole norme del provvedimento. Un confronto più rigoroso tra le percentuali dei provvedimenti primari (disegni di legge inclusi i decreti-legge presentati in Parlamento) sottoposti ad AIR nel 2024, pari al 40%, e nel 2025, pari al 49%, è stato condotto mediante una procedura statistica per testare la significatività della differenza tra le frequenze percentuali, che non ha evidenziato significatività. L'assenza di significatività statistica del test non consente di escludere che variazioni di ampiezza contenuta possano riflettere effettivi mutamenti nel ricorso all'AIR, la cui rilevazione richiederebbe la disposizione di serie storiche più ampie o dimensioni campionarie maggiori.. La stessa conclusione vale a maggior ragione anche con riferimento agli altri provvedimenti del Governo adottati in Consiglio dei ministri, in cui la differenza osservata tra le percentuali di atti sottoposti ad analisi di impatto tra il 2024 e il 2025 è più ridotta e risultata pari a 2 punti percentuali (63% nel 2025 contro il 65% del 2024).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Scrutiny Board[6] della Commissione UE[7], la percentuale di atti legislativi accompagnati da *impact assessment* è stata pari al 65%, che corrispondono a 50 analisi di impatto complete presentate dalla Commissione. Per l'Italia, la percentuale di atti di rango primario adottati in Consiglio dei ministri e presentati in Parlamento corredati di relazioni AIR è pari al 69%, includendo nel conteggio, oltre ai disegni di legge e ai decreti-legge, anche i decreti legislativi del Governo per esigenze di confrontabilità con il dato della Commissione. Sebbene la proporzione di atti sottoposti ad analisi di impatto completa da parte della Commissione sia piuttosto variabile nel corso degli anni (contrariamente a quanto si osserva nel caso nazionale, dove, come si è visto, tale proporzione tende ad essere piuttosto stabile, come rappresentato in nota 5) la differenza tra la percentuale di atti che viene sottoposta ad analisi di impatto dalla Commissione UE e dall'Italia è statisticamente non significativa[8], ponendo quindi il sistema di valutazione della regolazione nazionale in linea con l'analogo sistema UE in termini di *ouput* ossia di valutazioni prodotte in rapporto agli atti normativi adottati, e riflettendo una tendenza nazionale a effettuare analisi di impatto soprattutto per i provvedimenti con impatti attesi più significativi, analogamente a quanto avviene nell'UE. Tale tendenza risponde anche all'esigenza di utilizzare in maniera possibilmente efficiente le risorse umane necessarie a svolgere correttamente queste analisi, che spesso impegnano funzionari in possesso di competenze analitiche di natura statistica ed economica molto avanzate.

Per una presentazione più completa delle ultime tendenze nella politica di regolazione e nell'uso degli strumenti di qualità della regolazione nell'ambito dei processi legislativi dell'UE si rimanda comunque ai paragrafi dedicati.

1.1.1 La valutazione delle AIR: l'attività del NUVIR in numeri

Nell'ambito del DAGL, il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)[9] assicura il supporto tecnico in materia di analisi e verifica dell'impatto della

[6] Il *Regulatory Scrutiny Board* (RSB), in italiano comitato per il controllo normativo, è un organo indipendente all'interno della Commissione UE che offre consulenze al collegio dei commissari. Fornisce un controllo di qualità e un sostegno a livello centrale per le valutazioni d'impatto della Commissione e le valutazioni nelle prime fasi del processo legislativo. I lavori del comitato sulle valutazioni d'impatto rafforzano le valutazioni successive e viceversa. Il comitato esamina e formula pareri e raccomandazioni su tutti i progetti di valutazioni d'impatto della Commissione, sui controlli dell'adeguatezza e sulle principali valutazioni dell'adeguatezza della normativa esistente. Il comitato fornisce inoltre al Segretariato generale della Commissione una consulenza trasversale sulla politica "*Legiferare meglio*".

[7] L'ultimo report annuale pubblicato dal RSB è del 2024, che non è stato considerato in quanto il 2024 è stato l'anno di fine mandato della Commissione UE in carica, quindi da considerare anomalo sotto il profilo della produzione normativa. Pertanto, i dati discussi sono relativi al 2023; inoltre, è da considerare che le analisi di impatto della Commissione UE si riferiscono sempre ad almeno un atto legislativo (di solito, un Regolamento o una Direttiva), ovvero di una iniziativa di revisione di un atto legislativo.

[8] Nel testo, si fa riferimento allo stesso criterio di significatività statistica esposto nella nota n. 5.

[9] https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-gli-affari-giuridici-e-legislativi/dagl-uffici-nuvir/23860

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

regolamentazione, curando, in particolare, la valutazione dei contenuti delle relazioni AIR e VIR (cfr. Box 1).

Nel corso del 2025 il NUVIR ha valutato, in primo esame, 122 relazioni AIR (a fronte delle 178 del 2024), di cui 10 riferite a disposizioni contenute in decreti-legge (73 nel 2024) e 112 relative ad "altri provvedimenti", fra i quali rientrano anche regolamenti ministeriali (dato in linea con quello del 2024, pari a 105). La marcata riduzione delle AIR esaminate in riferimento a decreti-legge è la conseguenza dell'applicazione della procedura introdotta a partire dal 2024, che riserva le valutazioni del NUVIR alle analisi di impatto riferite a schemi di decreto-legge non ancora approvati dal Consiglio dei ministri (sul punto, cfr. anche la relazione al Parlamento per l'anno 2024).

Con riferimento alle relazioni AIR pervenute nel 2025, il numero complessivo di valutazioni del NUVIR è stato pari a 209[10] (a fronte delle 259 valutazioni prodotte nel 2024), di cui 13 (91 nel 2024) riferite a disposizioni contenute in decreti-legge e 196 (168 nel 2024) ad "altri provvedimenti". Rispetto al 2024, pertanto, il numero di valutazioni si è sostanzialmente ridotto (-24%): la riduzione delle valutazioni AIR dei decreti-legge ha più che compensato l'aumento delle valutazioni riferite alle AIR delle altre tipologie di provvedimenti (cfr. figura 1).

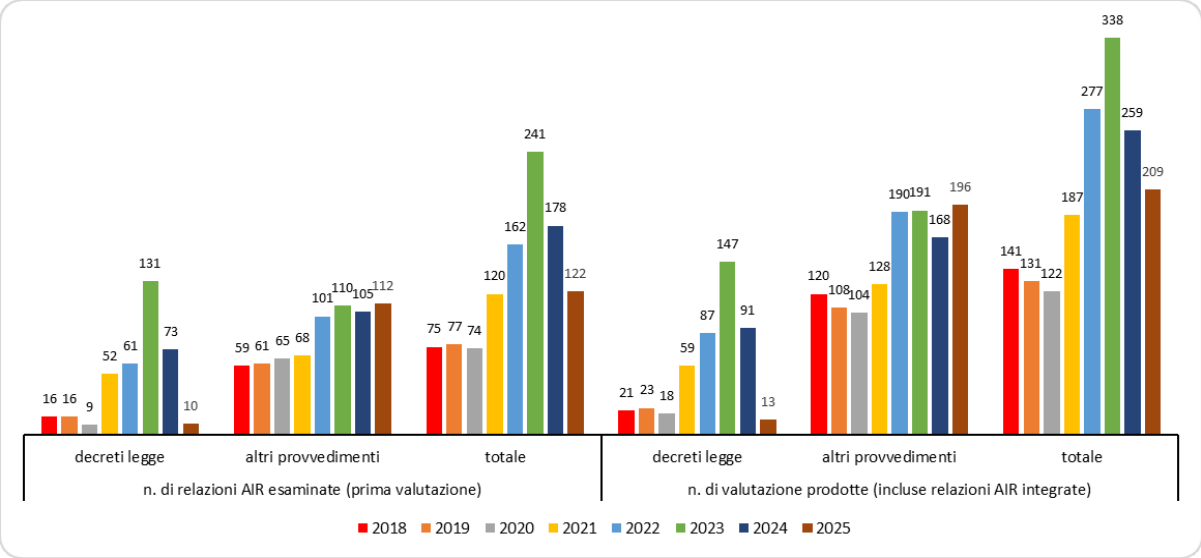


Figura 1 – Serie storica delle relazioni AIR esaminate e delle valutazioni prodotte dal NUVIR nel periodo 2018-2025[11]

[10] Le elaborazioni si riferiscono alle AIR trasmesse in primo esame nell'anno di riferimento, anche se la relativa valutazione si è conclusa l'anno successivo.

[11] Nel grafico a sinistra è riportato, per i decreti-legge e per gli altri provvedimenti, il numero di relazioni AIR trasmesse per la prima volta al NUVIR. Nel grafico a destra è riportato, per le medesime tipologie di provvedimento, il numero complessivo delle valutazioni prodotte dal NUVIR, riferito sia alle relazioni AIR trasmesse per la prima volta, che a quelle integrate a seguito di valutazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

La sottostante figura 2 mostra l'evoluzione, tra il 2018 e il 2025, del rapporto tra il numero di valutazioni prodotte dal NUVIR e il numero di relazioni AIR esaminate, distinguendo tra decreti-legge, altri provvedimenti e valore totale. Il rapporto considerato costituisce un indicatore sintetico della dinamicità e complessità del processo valutativo. Il valore superiore a 1 indica che, in media, ogni relazione AIR è stata oggetto di più valutazioni, con conseguenti richieste di chiarimenti, integrazioni o revisioni. Complessivamente, si evidenzia una progressiva riduzione del rapporto nel periodo considerato, che diminuisce da 1,88 nel 2018 a 1,40 nel 2023, con una risalita a partire dal 2024. Il dato relativo al 2025 (risalito a 1,71 come nel 2022) è spiegato dalla riduzione, rispetto all'anno precedente, del numero di AIR giudicate adeguate sin dalla prima valutazione (e che sono state dunque sottoposte a una seconda valutazione).

I provvedimenti diversi dai decreti-legge continuano a generare un maggior numero medio di valutazioni, soprattutto in ragione del maggior tasso di risposta delle amministrazioni alle osservazioni del NUVIR per i provvedimenti non emergenziali o della riduzione del corrispondente numero di AIR (cfr. *infra* par. 1.1.2. La linea di tendenza relativa agli "altri provvedimenti" evidenzia infatti valori sempre più elevati dell'indice rispetto alla media complessiva. L'andamento del rapporto tra numero di valutazioni e numero di AIR per i decreti-legge è invece sempre inferiore, ad eccezione del 2020. Come anticipato, tale andamento può essere spiegato da diversi fattori: il numero di decreti-legge adottati, il numero di disposizioni sottoposte ad AIR contenute in ciascuno di essi, il tasso di adeguamento delle amministrazioni alle osservazioni del NUVIR e, da ultimo, il numero di AIR trasmesse prima dell'adozione del provvedimento in Consiglio dei ministri.

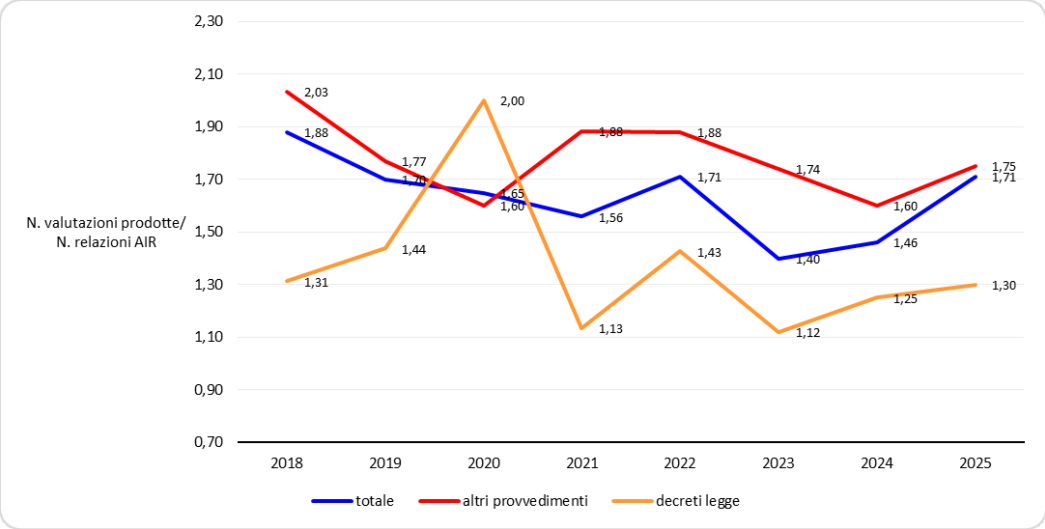


Figura 2 – Rapporto tra n. di valutazioni del NUVIR e n. di relazioni AIR nel periodo 2018-2025

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Box 1 - Il NUVIR e il processo di valutazione

Il NUVIR, istituito dal 1° gennaio 2023 presso il DAGL[12], è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento con il compito di assicurare il supporto in materia di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché di valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo.

Il Nucleo, che opera anche in raccordo con l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione[13], svolge le sue funzioni in posizione di indipendenza e imparzialità, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto istitutivo. Il processo di valutazione del NUVIR, che nel 2024 è stato allineato a quello adottato a livello europeo dal *Regulatory Scrutiny Board*, si articola come segue:

I. L'amministrazione proponente svolge l'AIR o la VIR e trasmette la relativa relazione al DAGL.
II. Ciascuna relazione AIR o VIR è sottoposta all'esame del NUVIR che elabora non più di due valutazioni, trasmesse dal DAGL all'amministrazione. In ciascuna valutazione si evidenziano le integrazioni che si rendano necessarie, articolate in base alle principali fasi dell'AIR o della VIR. Ogni scheda contiene un giudizio di sintesi[14], potendo l'AIR o la VIR essere giudicate come "adeguate", "adeguate con osservazioni", o "non adeguate".
III. Tranne per i casi in cui l'AIR o la VIR sia giudicata adeguata in prima battuta, il DAGL chiede all'amministrazione proponente di integrare la relazione, che è poi sottoposta nuovamente al NUVIR. In seconda valutazione, il NUVIR riporta le eventuali prescrizioni ritenute necessarie per garantire che la relazione sia in linea con le indicazioni metodologiche contenute nella Guida; la versione finale della relazione AIR può discostarsi da quella esaminata dal NUVIR, qualora l'amministrazione decida di tenere conto delle osservazioni formulate o comunque di apportare delle modifiche alla versione valutata dal NUVIR.
IV. La misura di tale eventuale adeguamento emerge dal confronto tra le relazioni AIR e VIR finali e l'ultima valutazione del NUVIR, delle quali è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale del Governo.

[12] Il NUVIR è stato istituito con d.P.C.M. del 19 ottobre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Il NUVIR è composto da cinque componenti, compreso il coordinatore, scelti - tramite procedura competitiva - tra esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale ed esperienza pluriennale nel campo della valutazione di atti normativi o di politiche pubbliche. Le competenze in materia economica, giuridica e delle scienze politiche che caratterizzano gli attuali componenti del NUVIR rispecchiano le *expertise* multidisciplinari necessarie allo svolgimento delle valutazioni.

[13] L'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è stata istituita con l'art. 5 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

[14] Le valutazioni del NUVIR sono rapportate alle caratteristiche dei singoli casi, tenuto conto della natura e della portata delle iniziative normative oggetto di analisi: un giudizio positivo indica che l'analisi è stata considerata congrua nel dare evidenza della logica dell'intervento e degli impatti della specifica iniziativa normativa a cui si riferisce e che la relazione AIR descrive in modo sufficientemente chiaro l'iter decisionale e le valutazioni fatte dall'amministrazione in sede di formulazione del provvedimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Per i decreti-legge è prevista un'AIR semplificata (che non richiede la comparazione di una pluralità di opzioni, né indicatori di monitoraggio, né lo svolgimento di consultazioni) e la valutazione del NUVIR, riservata alle AIR trasmesse prima dell'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri[15], non prevede un giudizio di sintesi.

1.1.2 *(Continua)* I provvedimenti diversi dai decreti-legge nel 2025

Delle 112 relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti-legge, la gran parte (rispettivamente, 40 e 38) è riferita a norme contenute in disegni di legge e in decreti legislativi, mentre la restante quota è riferita ad atti normativi di rango secondario (cfr. figura 3). Si consideri che, mentre per gli atti primari sono di sovente prodotte più AIR per ciascun provvedimento (come nel caso, ad esempio, del disegno di legge di delegazione europea), le AIR dei regolamenti sono riferite all'intero atto.

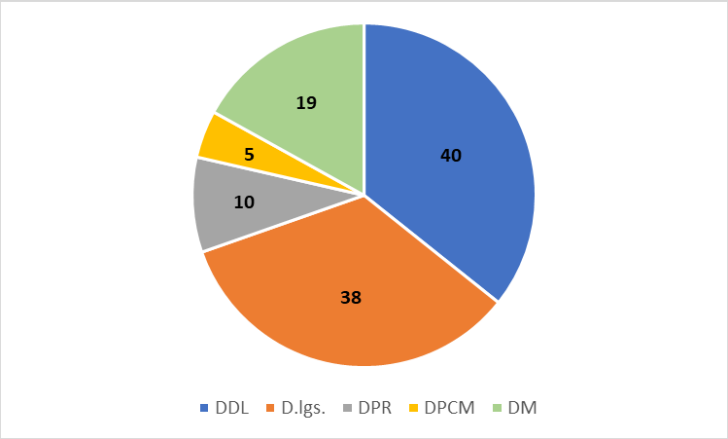


Figura 3– Distribuzione delle relazioni AIR esaminate dal NUVIR per tipologia di provvedimento (esclusi i decreti-legge). Anno 2025

In sede di primo esame, 22 AIR sono state valutate come "adeguate", pari al 20% (33% nel 2024); per 52 relazioni (pari al 46%, a fronte del 44% del 2024) il NUVIR ha formulato delle "osservazioni", mentre le restanti 38 (pari al 34%, rispetto a circa il 23% nel 2024) sono state considerate "non adeguate". Pertanto, nell'80% dei casi la prima relazione AIR non è stata giudicata "adeguata" e ha richiesto ulteriori approfondimenti. Tale dato è in aumento rispetto a quanto rilevato nel 2024 (cfr. figura4).

[15] Al riguardo, si ricorda che, come già illustrato nella relazione al Parlamento dello scorso anno, a partire dalla fine del 2024 non sono più sottoposte a valutazione le AIR dei decreti-legge pervenute dopo la relativa approvazione. Ciò in quanto l'elaborazione tardiva della relazione AIR rischia di vanificare la sua utilità soprattutto per tale tipologia di provvedimenti, a motivo della loro immediata entrata in vigore.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Quasi tutte le relazioni (84 su 90) valutate in sede di primo esame come “non adeguate” o “adeguate con osservazioni” sono state integrate dall’amministrazione competente e sottoposte nuovamente al giudizio del Nucleo.

A seguito della prima valutazione del NUVIR, 52 relazioni avevano ricevuto osservazioni. Dopo le integrazioni presentate dalle amministrazioni:

- 26 relazioni sono state giudicate adeguate;
- per 23 relazioni è stata confermata la valutazione iniziale;
- in un caso la nuova versione della relazione AIR è stata ritenuta “non adeguata”;
- per le restanti 2 relazioni, non sono state trasmesse integrazioni da parte delle amministrazioni.

Le relazioni inizialmente valutate come “non adeguate” erano invece 38. A seguito delle modifiche apportate dalle amministrazioni proponenti:

- 4 relazioni sono state successivamente giudicate adeguate;
- 23 relazioni sono state considerate parzialmente integrate;
- per 7 relazioni è stato confermato il giudizio di non adeguatezza, nonostante le modifiche apportate;
- per le restanti 4, non è stata presentata una nuova versione.

Nel complesso, tra le AIR riesaminate dopo le integrazioni:

- il 36% è stato giudicato adeguato (64% nel 2024);
- nel 55% dei casi permangono osservazioni (34% nel 2024);
- il 10% mantiene un giudizio di non adeguatezza (2% nel 2024).

La figura seguente (figura 4) riporta questi dati, confrontando i giudizi di sintesi relativi al totale delle AIR esaminate in prima valutazione e in valutazione finale[16].

[16] Le percentuali relative alla “prima valutazione” sono calcolate sul totale delle 112 relazioni AIR esaminate; le percentuali relative all’”ultima valutazione” sono calcolate sulle 84 relazioni effettivamente riesaminate dal NUVIR a seguito delle integrazioni presentate dalle Amministrazioni (sono pertanto escluse le 22 relazioni già giudicate adeguate al primo esame e, pertanto, non riesaminate, nonché le 6 relazioni per cui non è stata trasmessa alcuna integrazione). I valori percentuali sono stati arrotondati per garantire un totale complessivo pari al 100%.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

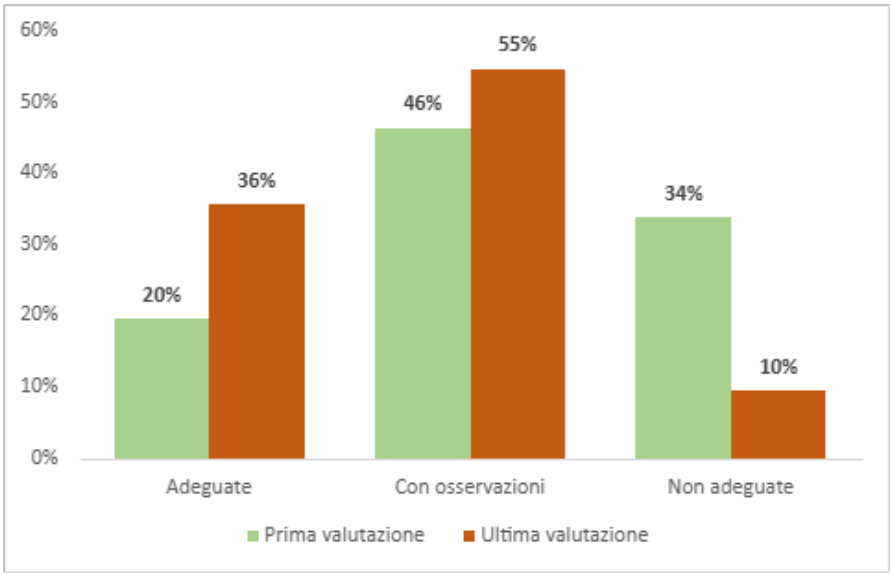


Figura 4 – Valutazioni sintetiche del NUVIR (% su totale relazioni AIR valutate). Anno 2025

Al termine del processo di valutazione del NUVIR il 46% delle AIR (pari a 52) è giudicato adeguato, con una significativa riduzione rispetto al 2024 (70%).

Per quanto riguarda le singole fasi dell'analisi di impatto, il confronto delle valutazioni elaborate dal NUVIR in sede di primo e di ultimo esame consente, da un lato, di evidenziare gli aspetti dell'analisi su cui le amministrazioni incontrano difficoltà persistenti e, dall'altro, mette in luce le fasi dell'AIR su cui si registrano i principali miglioramenti (cfr. figura 5)[17].

Rispetto alle edizioni precedenti, le rilevazioni del NUVIR si sono arricchite di due approfondimenti ulteriori:

- l'indicazione separata dei casi in cui i destinatari non sono individuati o non ne è indicata la consistenza numerica;
- la distinzione tra i casi in cui le consultazioni sono state del tutto assenti e quelli in cui, pur se svolte, non sono state adeguatamente rendicontate nella relazione (in termini di soggetti consultati, tecniche utilizzate e principali osservazioni ricevute).

[17] Considerazioni analoghe valgono anche per le ulteriori 14 valutazioni finali riferite ad AIR esaminate per la prima volta nel 2023, non incluse nei dati riportati nel testo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

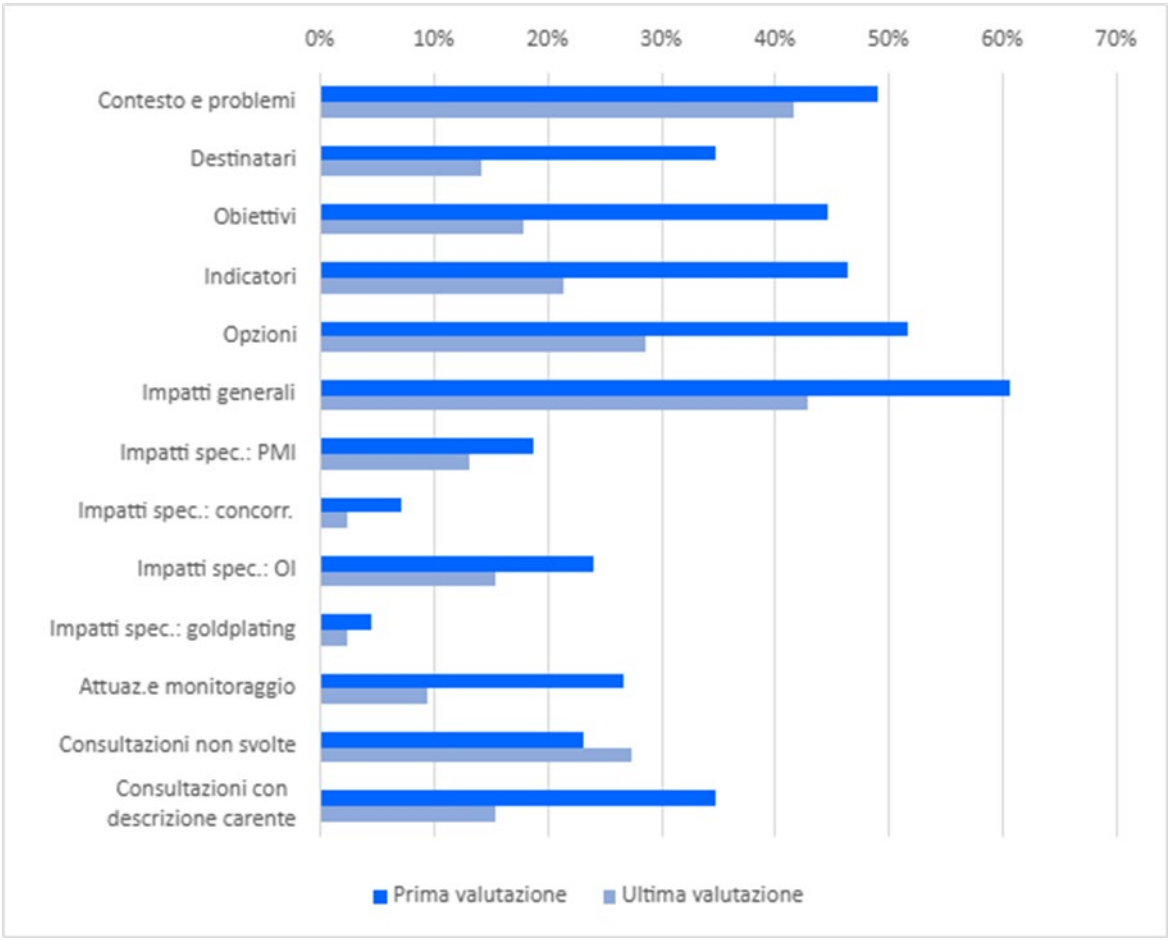


Figura 5 – Rilievi del NUVIR su singoli aspetti dell'analisi (percentuale su totale relazioni AIR valutate) – Provvedimenti diversi dai decreti-legge. Anno 2025

In sede di prima valutazione, le osservazioni del NUVIR – che, per ogni AIR, fanno generalmente riferimento a più fasi dell'analisi[18] – hanno riguardato soprattutto la descrizione del contesto di riferimento (49% dei casi), delle opzioni (52%), l'assenza o l'inadeguatezza delle consultazioni (v. box seguente) e la valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali (61%). Nel primo caso, i rilievi del NUVIR si sono ancora una volta concentrati sulla incompleta descrizione delle motivazioni alla base della proposta normativa (vale a dire delle criticità che si intendono affrontare con l'introduzione del provvedimento) e delle relative evidenze empiriche. In merito alle opzioni, le osservazioni riguardano o l'assenza o la non corretta interpretazione di tale fase (che dovrebbe corrispondere alle alternative di merito esaminate e non al confronto tra tipologie di provvedimenti). Per quanto riguarda l'analisi degli impatti, i rilievi del NUVIR afferiscono principalmente alla parziale o assente descrizione degli impatti per categoria di destinatari o a insufficienti evidenze, ipotesi o stime a supporto di

[18] Alla luce di ciò vanno interpretate le percentuali riportate nel testo (il cui totale non è pari al 100% in quanto non sommabili).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

affermazioni relative agli effetti attesi in termini generali (impatti economici, sociali e ambientali) o specifici (*goldplating*, PMI, concorrenza e oneri amministrativi).

Sebbene meno frequenti, si confermano quali criticità delle analisi la definizione puntuale degli obiettivi (perché non chiaramente collegati ai problemi definiti nel contesto, oppure perché formulati in modo eccessivamente generico, o ancora perché confusi con le opzioni di regolazione) e degli indicatori (perché formulati in modo vago, confusi con gli obiettivi o non espressi come grandezze misurabili in sede di monitoraggio).

Focus– Le consultazioni nell'AIR

Le relazioni AIR trasmesse in primo esame nel 2025 hanno ricevuto un totale di 65 osservazioni del NUVIR riferite alle consultazioni. In 26 casi le consultazioni non sono state svolte, inclusi i casi in cui sono state svolte solo interlocuzioni con soggetti pubblici, in cui è stata erroneamente qualificata come consultazione l'acquisizione di pareri di organi istituzionali, o in cui le consultazioni riportate erano quelle svolte a livello europeo. Nei rimanenti 39 casi, in prima valutazione le consultazioni, pur essendo state svolte, non sono state adeguatamente descritte nella relazione AIR, non fornendo adeguate informazioni in merito ai soggetti consultati, alle modalità di consultazione o ai principali risultati emersi. In particolare, in nessun caso le relazioni AIR riportano gli esiti delle consultazioni, in 8 casi (21%) non è specificata la tecnica di consultazione utilizzata e in 13 casi (33%) non sono indicati gli *stakeholder* consultati.

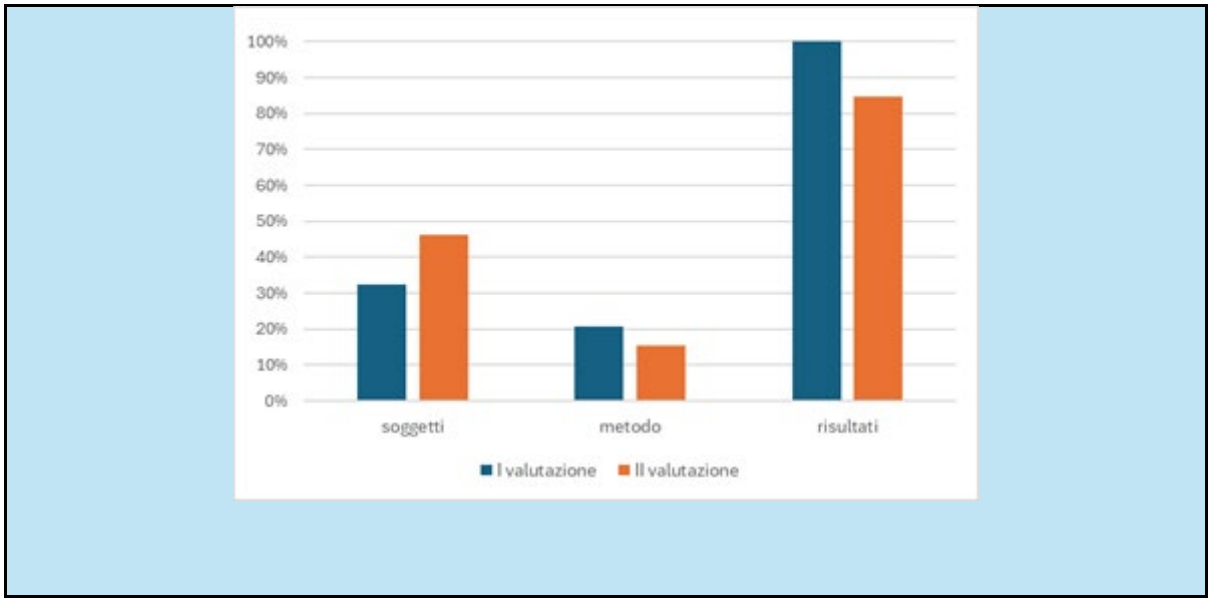
In sede di seconda valutazione sono state formulate complessivamente 13 osservazioni: in 11 casi (85%) le Relazioni AIR continuano a non riportare gli esiti delle consultazioni svolte; in 6 casi (46%) non sono indicati gli *stakeholder* consultati e in 2 casi (15%) manca la specificazione delle tecniche di consultazione utilizzate.

Si precisa che i rilievi non sono tra loro alternativi: una medesima Relazione AIR può infatti presentare più carenze contemporaneamente.

Di seguito si riporta il grafico relativo alla tipologia di osservazioni formulate, in sede di prima e seconda valutazione, con riferimento alle consultazioni.

Tipologie di rilievi del NUVIR sulle consultazioni

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN



Come rilevato anche negli anni precedenti, a seguito dell'attività di verifica del NUVIR, le relazioni AIR definitive[19] evidenziano un generale miglioramento sotto tutti i profili considerati, con l'analisi di contesto e la valutazione degli impatti attesi che si confermano le fasi dell'analisi in cui permangono le principali criticità. Complessivamente, la percentuale di relazioni AIR per le quali, a seguito delle verifiche del NUVIR, il giudizio complessivo è migliorato è pari al 59% (rispetto al 66% del 2024).

1.1.3 *(Continua)* I decreti-legge nel 2025

Nel corso del 2025 sono state trasmesse al NUVIR 10 relazioni AIR riferite a disposizioni contenute in 9 schemi di decreto-legge, dalle quali sono originate 13 valutazioni. Si tratta di una notevole riduzione rispetto al 2024 (in cui si era già registrata una flessione rispetto all'anno precedente), quando erano state esaminate dal NUVIR 73 relazioni AIR (relative a 18 decreti-legge) e svolte 91 valutazioni. Tali dati derivano dalle modifiche procedurali apportate nel 2024 in base alle quali, come già anticipato, la valutazione del NUVIR è ormai riservata alle AIR trasmesse prima dell'approvazione del provvedimento, coerentemente sia con la finalità sostanziale dell'analisi di impatto, che è quella di fornire un supporto informativo al processo decisionale prima che sia adottato un nuovo provvedimento, sia con un'applicazione rigorosa del Regolamento, che prevede che la relazione AIR sia *«trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del*

[19] Sono escluse quelle per le quali le amministrazioni non hanno fornito risposta a seguito della prima valutazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri» (art. 9, comma 2, del Regolamento).

Tale soluzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione al Parlamento della relazione AIR anche non verificata, evita di svolgere valutazioni di analisi d'impatto riferite a provvedimenti che, una volta trasmessi alle Camere, subiscono inevitabilmente, in un breve lasso di tempo, modifiche anche sostanziali, determinando così la rapida obsolescenza delle valutazioni. In tal senso, il nuovo sistema risulta sia più aderente alla finalità dell'AIR e alla lettera del Regolamento – quale strumento a supporto del processo decisionale prima che sia adottata una determinata scelta regolatoria – sia più coerente con il principio di economia procedurale, che tende ad evitare di dedicare risorse all'elaborazione di valutazioni di testi normativi ormai approvati, se non addirittura superati.

In sede di prima valutazione, nel 40% dei casi (45% nel 2024) il NUVIR non ha richiesto integrazioni della relazione AIR dei decreti-legge. Per le rimanenti AIR sui decreti-legge, in linea con quanto già verificatosi negli anni precedenti, i rilievi del NUVIR hanno riguardato principalmente l'analisi del contesto e dei problemi da affrontare (50% dei casi, a fronte del 55% nel 2024) e la valutazione degli impatti attesi (nel 50% dei casi, a fronte del 40% nel 2024).

L'analisi delle AIR integrate dalle amministrazioni mostra che, anche per i decreti-legge, in sede di ultima valutazione la qualità migliora in riferimento a tutte le fasi dell'analisi (cfr. figura 6).

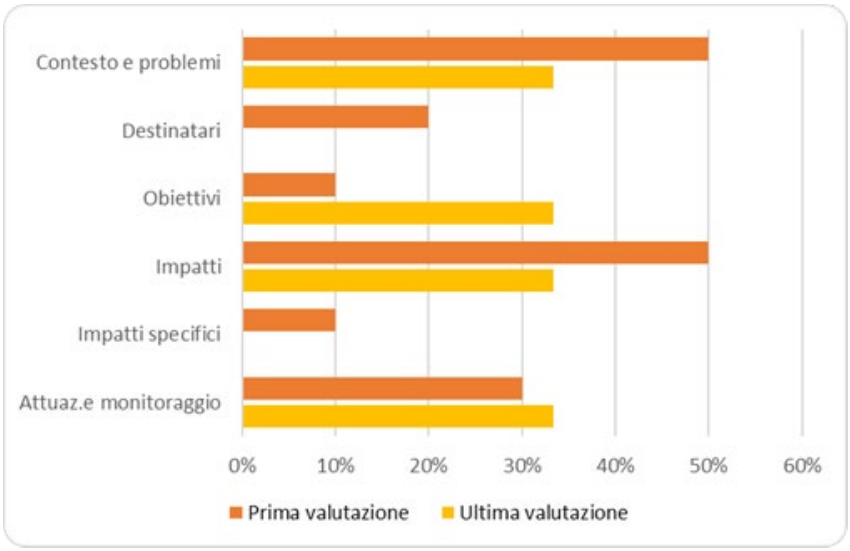


Figura 6 – Rilievi del NUVIR su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – decreti-legge. Anno 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

1.2 La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR)

La VIR è lo strumento di analisi utilizzato dalla pubblica amministrazione per valutare se una norma o un provvedimento ha raggiunto i risultati attesi, analizzando i costi, l'efficacia e gli effetti su cittadini e imprese dopo che l'entrata in vigore della norma abbia dispiegato i principali effetti attesi.

Ai sensi del Regolamento, le amministrazioni adottano con decreto ministeriale un Piano VIR a cadenza biennale, che contiene i provvedimenti che le amministrazioni intendono sottoporre a VIR, in funzione delle priorità politiche dei vari Ministeri e del programma del Governo. Nel corso del 2025 è stato completato l'iter che ha portato alla approvazione e alla adozione dei Piani VIR da parte delle amministrazioni per il biennio 2025-2026. In totale, sono stati adottati i Piani VIR con decreto ministeriale, dopo che il DAGL ne ha verificato la rispondenza con i requisiti previsti per l'adozione dei Piani, da parte di 9 amministrazioni[20]. A conferma del maggiore rilievo che sta assumendo la VIR per le politiche di regolazione a livello nazionale, nel 2025 è stato pubblicato dal Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato il primo bollettino dedicato alla VIR per il periodo ottobre 2022 – giugno 2025 (si veda anche la nota n. 1). Per quanto riguarda le singole VIR, nel corso del 2025 il numero complessivo delle verifiche d'impatto trasmesse dalle amministrazioni è stato pari a 11.

1.2.1 La valutazione dei Piani VIR e delle VIR: l'attività del NUVIR in numeri

Ciascuna amministrazione elabora un "Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione"[21] in cui elenca i provvedimenti su cui intende svolgere, nel biennio successivo, la VIR; il piano è adottato con decreto ministeriale, a seguito di una consultazione pubblica di durata almeno pari a quattro settimane. Il NUVIR valuta i piani trasmessi dalle

[20] La procedura per l'adozione dei Piani con decreto ministeriale con riferimento al biennio 2025-2026 è stata completata da parte delle seguenti amministrazioni:

- Ministero della difesa
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero del turismo
- Ministero della giustizia
- Ministero dell'istruzione e del merito
- Ministero dell'interno
- Ministero delle imprese e del made in Italy
- Ministero della cultura
- Ministero dell'università e della ricerca

[21] I Piani biennali VIR delle diverse amministrazioni sono pubblicati nel sito del Governo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

amministrazioni sia prima dello svolgimento della consultazione sia successivamente a tale fase, in vista della loro adozione finale. Nel 2025, il NUVIR ha esaminato la proposta di Piano trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le singole VIR, nel corso del 2025 il numero complessivo delle verifiche d'impatto trasmesse dalle amministrazioni è stato pari a 11, in linea con il valore del 2024 (13). La figura 7 mostra la suddivisione per amministrazione delle VIR pervenute, da cui emerge che il Ministero dell'economia e delle finanze ne ha inviate il maggior numero (3).

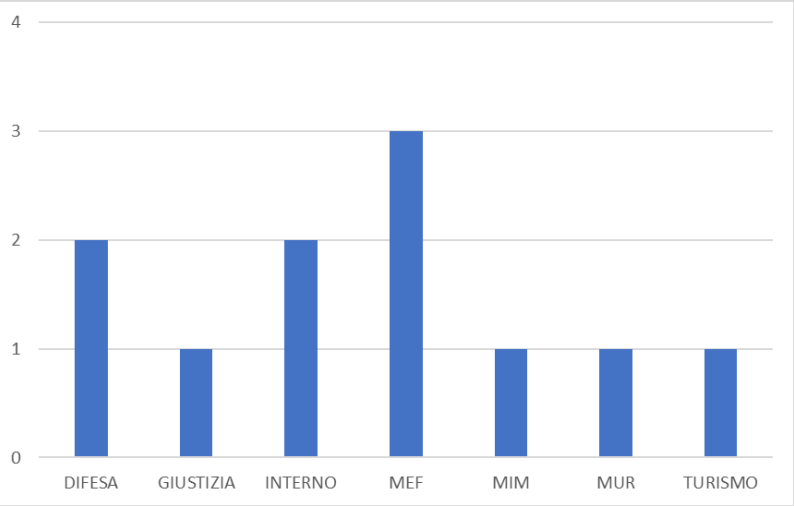


Figura 7 – VIR esaminate dal NUVIR in prima valutazione. Anno 2025

La maggior parte delle 11 VIR trasmesse nel 2025 ha riguardato norme contenute in decreti-legge, seguite da leggi e decreti legislativi e, in misura residuale, da altri atti (cfr. figura 8). Tuttavia, in caso di atti primari, la VIR generalmente ha riguardato anche i relativi atti secondari, in quanto indispensabili per cogliere gli effetti complessivi dell'intervento normativo.

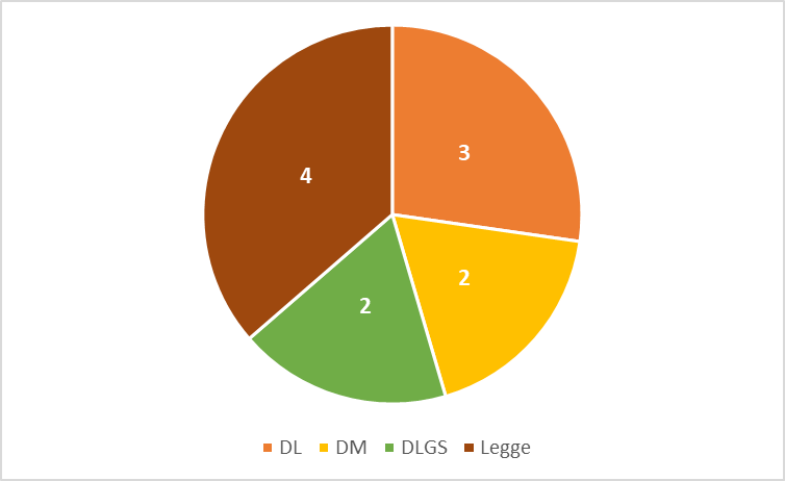


Figura 8 – VIR esaminate dal NUVIR per tipologia di provvedimento. Anno 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Il NUVIR ha svolto 22 valutazioni in totale, di cui 2 relative a VIR già esaminate la prima volta nel 2024.

In 2 casi le VIR tramesse sono state considerate adeguate già in sede di prima valutazione; in 4 casi sono state ritenute non adeguate; nei restanti 5 casi, "adeguate con osservazioni". Come evidenziato dalla sottostante figura 9, le criticità rilevate con maggior frequenza dal NUVIR in sede di prima valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la descrizione dell'oggetto della valutazione, ossia la corretta individuazione delle norme incluse nella valutazione (osservazioni nel 36% dei casi, a fronte del 54% nel 2024);
- la descrizione della situazione attuale, ossia la fotografia del contesto, a oggi, in cui si è innestato l'intervento normativo, su cui sono state fatte osservazioni nel 45% dei casi (totalità dei casi nel 2024);
- la ricostruzione della logica dell'intervento, ossia del nesso tra problemi, obiettivi e risultati attesi, nonché dell'insieme di azioni compiute e di cambiamenti che con esse si è inteso innescare (nel 45% dei casi, a fronte della totalità dei casi del 2024);
- l'individuazione delle domande di valutazione, ossia di quesiti valutativi relativi all'efficacia, all'efficienza, alla rilevanza e alla coerenza dell'intervento, su cui sono stati fatti rilievi nel 55% nel 2025, a fonte del 31% nel 2024);
- la valutazione dell'intervento, relativa all'efficacia (cioè, al grado di raggiungimento degli obiettivi), all'efficienza (tenuto conto dei costi e benefici per i destinatari), alla rilevanza (intesa quale perdurante utilità della norma) e alla coerenza (con i sopravvenuti interventi normativi), su cui sono stati fatti rilievi nell'82% dei casi (contro il 77% nel 2024);
- le consultazioni con i soggetti interessati (36% casi nel 2025, contro il 54% nel 2024).

In sede di ultimo esame, a seguito delle integrazioni apportate dalle amministrazioni, il NUVIR ha valutato 6 VIR adeguate e 5 VIR "adeguate con osservazioni". Pertanto, rispetto al 2024, si osserva un miglioramento nelle valutazioni finali, non essendoci VIR considerate come "non adeguate". Rispetto alle prime valutazioni, nelle seconde valutazioni le osservazioni hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la descrizione della situazione attuale (nel 9% dei casi, a fronte del 36% nel 2024);
- la logica dell'intervento (nel 27% dei casi, a fronte del 50% nel 2024);
- l'individuazione di domande di valutazione (nel 9% dei casi, rispetto al 7% del 2024);
- la valutazione degli impatti (nel 27% dei casi, a fronte del 21% nel 2024);
- le consultazioni (nel 9% dei casi rispetto al 14% del 2024).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

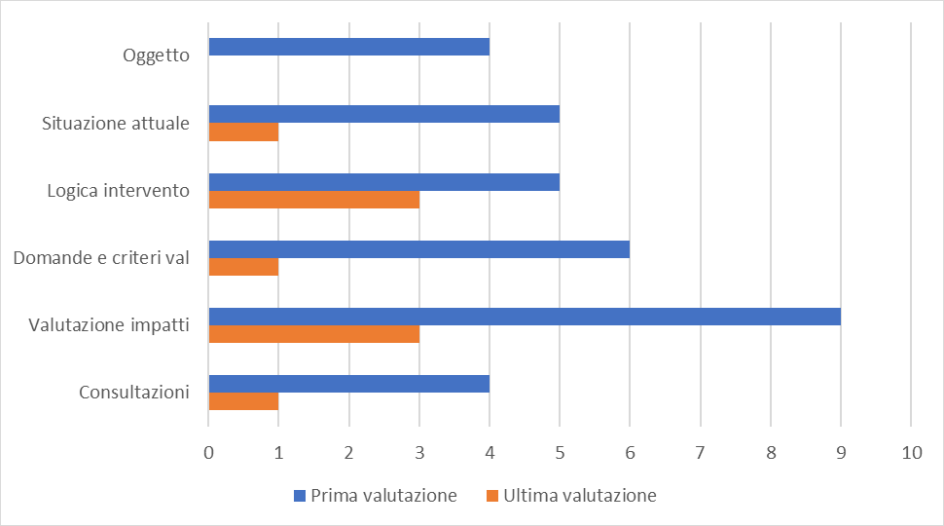


Figura 9 - Rilievi del NUVIR su singoli aspetti delle VIR valutate – valori assoluti. Anno 2025

1.3 Osservazioni conclusive del NUVIR sulla qualità delle AIR e delle VIR

I risultati delle valutazioni del NUVIR descritti nei paragrafi precedenti evidenziano punti di forza e margini di miglioramento delle AIR e delle VIR. Pur con alcune variazioni registrate rispetto allo scorso anno, è possibile confermare le osservazioni formulate nella Relazione al Parlamento riferita al 2024, sia sui principali fattori da cui dipende la qualità delle analisi, sia sulle differenze che si osservano tra amministrazioni e settori di intervento.

In sintesi, quanto all'AIR, accanto ad alcuni elementi di continuità rispetto a quanto osservato lo scorso anno, emergono alcune novità.

In primo luogo, occorre evidenziare ancora una volta che, a conclusione delle valutazioni del NUVIR, la qualità delle relazioni AIR risulta migliorata sotto tutti i profili. Difatti, mentre in sede di prima valutazione le relazioni giudicate adeguate continuano a essere una minoranza, a prescindere dalla tipologia di atto a cui si riferiscono, al termine del processo di valutazione quelle "adeguate" sono circa la metà. Rispetto al 2024, tuttavia, il margine del miglioramento è, come detto, significativamente inferiore. Tale fenomeno dipende probabilmente da due cause principali. In primo luogo, il progressivo miglioramento, registrato nel corso degli ultimi anni, si accompagna inevitabilmente a un innalzamento degli *standard* qualitativi attesi, che si riflette in valutazioni tendenzialmente più rigorose. In secondo luogo, la qualità delle relazioni e i giudizi che ne conseguono dipendono, più che dalle tipologie di provvedimento, dal loro contenuto regolatorio. Al riguardo, può verificarsi che in un determinato arco temporale le AIR si riferiscano a interventi normativi più salienti, di impatto potenziale più rilevante o rivolti a

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

platee di destinatari più ampie, anche considerata la dimensione temporale. In tali casi, le AIR dovrebbero essere svolte con un grado di approfondimento proporzionato alla portata dello schema di provvedimento, ponendo particolare attenzione a tutte le fasi dell'analisi (descrizione della logica dell'intervento, descrizione delle opzioni, valutazione degli effetti attesi sui destinatari, attuazione e consultazione). Nel 2025 si è, appunto, osservata una maggiore concentrazione di AIR riferite a provvedimenti con impatto potenziale particolarmente significativo. Ciò si è inevitabilmente riflesso nelle valutazioni del NUVIR, che ha, pertanto, richiesto analisi di impatto basate su evidenze e argomentazioni più rigorose rispetto al 2024, caratterizzato da un numero maggiore di AIR riferite a provvedimenti di impatto più limitato (come, ad esempio, le norme «proroga-termini»). Gli effetti di uno *standard* progressivamente più elevato potranno auspicabilmente innalzare in modo ulteriore la qualità delle analisi elaborate dalle amministrazioni nel tempo.

In merito alle VIR, rispetto al 2024 si osserva invece un tendenziale miglioramento della qualità delle relazioni relativo a quasi tutte le fasi. Particolarmente apprezzabili risultano i miglioramenti relativi alla descrizione della situazione attuale e della logica dell'intervento, che nel 2024 in prima valutazione erano state sempre oggetto di rilievi del NUVIR, mentre nel 2025 risultano più curate sin dall'inizio, raggiungendo, al termine del processo valutativo, un giudizio di adeguatezza nella maggior parte dei casi. Perdurano, tuttavia, i nodi critici della valutazione degli impatti delle norme e della definizione delle domande di valutazione, che le amministrazioni non riescono ancora a gestire con appropriatezza ed esaustività, tanto che anche al termine delle verifiche del NUVIR permangono aspetti critici. Al progressivo miglioramento delle VIR potrebbe aver contribuito il rafforzamento delle competenze delle amministrazioni ottenuto attraverso i corsi di formazione svolti anche nel 2025 in collaborazione con la SNA, all'interno dei quali, come anticipato nella Relazione al Parlamento dello scorso anno, al tema della valutazione dell'impatto *ex post* è stata dedicata una maggiore attenzione rispetto alle edizioni precedenti, anche attraverso casi pratici ed esercitazioni (cfr. par. 1.5).

1.4 L'analisi tecnico-normativa (ATN)

L'analisi tecnico-normativa (ATN) rientra tra gli strumenti volti ad assicurare la qualità formale e sostanziale delle iniziative e degli interventi normativi governativi. La relazione sull'ATN contribuisce, unitamente alle altre relazioni di accompagnamento degli atti normativi, alla chiarezza e alla trasparenza delle decisioni assunte dal Governo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

La disciplina dell'ATN è contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, *"Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)"*.

In particolare, l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dando conto della conformità dell'intervento regolatorio ai principi costituzionali, all'ordinamento dell'Unione europea e agli obblighi internazionali. Essa è condotta alla luce della prevalente giurisprudenza, sia nazionale che unionale, e tiene conto anche di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto, nonché dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione in sede europea.

L'ATN ha altresì la finalità di appurare l'effettiva necessità dell'intervento normativo proposto, al fine di prevenire l'adozione di eventuali atti normativi non necessari e possibili censure di legittimità costituzionale, riducendo al minimo i rischi di incertezza giuridica. Più in generale, essa mira a garantire che l'intervento regolatorio si inserisca in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente, anche attraverso la verifica della puntuale e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa.

Per quanto attiene alle modalità di rendicontazione della suddetta attività di analisi, il punto 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 stabilisce che essa è contenuta in un'apposita relazione che deve accompagnare tutti gli schemi di atti normativi adottati dal Governo (inclusi disegni di legge costituzionale e decreti-legge) e i regolamenti ministeriali o interministeriali. La direttiva, infatti, diversamente da quanto accade per la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), non prevede casi di esenzione o di esclusione dall'ATN.

La relazione ATN è redatta secondo una griglia metodologica, contenuta nell'allegato A della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, che reca il modello della relazione, il quale consta di 23 indicatori, suddivisi in tre parti:

I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno;

II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale;

III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

In merito alla griglia metodologica, occorre richiamare l'importante innovazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, che ha apportato modifiche sostanziali all'Allegato A della direttiva del 2008. L'intervento ha interessato specificamente la Parte III, numero 7, dedicata alla disciplina degli atti attuativi, con il chiaro obiettivo di incentivare la produzione di disposizioni immediatamente precettive

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

e limitare il ricorso a fonti subordinate.

Sotto questo profilo, si registra un significativo mutamento di prospettiva. Nel regime previgente l'amministrazione proponente si limitava a elencare i provvedimenti attuativi e a verificarne la congruenza temporale, l'attuale formulazione impone un rigoroso onere motivazionale. L'amministrazione, a seguito della riforma, oggi è tenuta a dare puntuale ed espressa evidenza delle ragioni tecniche o giuridiche per le quali non sia stato possibile esaurire la disciplina nel rango primario, ricorrendo esclusivamente alla normativa proposta.

In attuazione di tale riforma, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ha emanato la circolare n. 9916 del 14 novembre 2024, fornendo agli Uffici legislativi dei Ministeri criteri operativi volti a razionalizzare la produzione normativa.

In particolare, la circolare prevede che nella redazione degli atti normativi di rango primario si adottino i seguenti criteri:

- introdurre, in via prioritaria, norme immediatamente precettive e auto-applicative, evitando l'uso di disposizioni di principio prive di reale efficacia innovativa del sistema;
- valutare l'opportunità del ricorso ad allegati all'atto normativo per la disciplina degli aspetti tecnici, preservando le esigenze di chiarezza del testo normativo e rimandando agli allegati le disposizioni attuative di dettaglio, così da rendere il provvedimento immediatamente operativo;
- prediligere atti amministrativi generali di indirizzo rispetto al rinvio a fonti secondarie, qualora la materia lo consenta;
- escludere tassativamente il rinvio a provvedimenti attuativi nei decreti-legge, in quanto tale previsione è considerata indice sintomatico della carenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La relazione ATN, redatta secondo le modalità indicate nella suddetta griglia metodologica, viene trasmessa al DAGL dalle amministrazioni proponenti, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnica e alla relazione AIR. Il DAGL, nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dell'iniziativa normativa del Governo, verifica la conformità delle relazioni ATN alle indicazioni fornite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008. Qualora l'analisi risulti carente o non conforme alla suddetta disciplina, il DAGL interviene mediante l'invio di osservazioni collaborative e indicazioni operative volte all'integrazione o alla rettifica della relazione, garantendo così la tenuta sistematica dell'intervento normativo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

L’attività di monitoraggio e verifica svolta dal DAGL nel corso del 2025 ha evidenziato un consolidamento virtuoso delle prassi amministrative, frutto di un’intensa e proficua opera di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni proponenti, volta a garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni per un vaglio di adeguatezza realmente efficace.

Sotto il profilo statistico, l’esercizio 2025 ha registrato il passaggio in Consiglio dei ministri, in esame preliminare o unico, di 148 provvedimenti di normazione primaria. Di questi, ben 135 sono risultati corredati dalla relativa relazione ATN, determinando una percentuale di copertura del 91,5%, dato che evidenzia un *trend* incrementale rispetto alla quota dell’87,9% registrata nel precedente esercizio e ai valori ancor più contenuti degli anni passati. La tabella 3 di seguito riportata indica, sia in termini numerici che percentuali, i dati relativi alle relazioni ATN prodotte dalle amministrazioni proponenti e verificate dal DAGL suddivise per tipologie di schemi di atti normativi deliberati, in esame preliminare o unico, dal Consiglio dei ministri nel corso del 2025.

Tipologia schemi di atti normativi	Numero schemi atti di normazione primaria deliberati dal CdM nel 2025 in esame preliminare o unico	Numero schemi di normazione primaria corredati di ATN (espressi anche in percentuale)
Decreti-legge	34	26 (76,5%)
Disegni di legge	58	55 (94,8%)
Decreti legislativi	56	54 (96,4%)
Totale	148	135 (91,2%)

Tabella 3 - Dati relativi alle relazioni ATN prodotte dalle amministrazioni proponenti e verificate dal DAGL nel corso del 2025

Analizzando le singole tipologie di provvedimento, si rileva una copertura quasi totale per i decreti legislativi (96,4%) e per i disegni di legge (94,8%), mentre i decreti-legge si attestano al 76,5%, un valore che, seppur condizionato dalle tempistiche contratte della decretazione d'urgenza, riflette lo sforzo profuso dal DAGL nel sollecitare integrazioni anche in contesti accelerati. Tale percentuale complessiva appare ancor più rilevante se depurata da quegli atti

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

di natura economico-finanziaria a cadenza annuale, come il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 2024, per i quali, in ragione della natura intrinsecamente tecnica e complessa della materia, una prassi ormai consolidata esclude la redazione della relazione.

Si segnala, in ogni caso, che l'azione di verifica del DAGL non si esaurisce alla sola normazione primaria, ma si estende a tutta la produzione normativa, attraverso un'intensa attività di controllo sulle relazioni ATN a corredo anche dei decreti del Presidente della Repubblica (DPR), dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) e dei decreti ministeriali (DM).

In particolare, con riguardo ai regolamenti di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il DAGL assicura l'aggiornamento costante delle ATN a seguito dei pareri del Consiglio di Stato, garantendo che ogni definizione o termine tecnico sia sottoposto a un rigoroso approfondimento contenutistico.

Sotto il profilo qualitativo, l'azione del DAGL nel 2025 non si è esaurita in un mero riscontro numerico, ma si è sostanziata in un costante supporto operativo e in una penetrante attività di revisione sostanziale. In particolare, il DAGL ha formulato numerose osservazioni collaborative volte a sollecitare un'esposizione chiara degli obiettivi perseguiti, stigmatizzando l'uso di formule tautologiche e richiedendo una disamina puntuale delle criticità normative preesistenti. Un impegno specifico è stato profuso nel verificare la coerenza dei decreti-legge con i requisiti dell'articolo 77 della Costituzione e nel pretendere che la descrizione del quadro normativo nazionale non si limitasse a sterili richiami numerici, ma offrisse una sintesi efficace del contenuto delle disposizioni.

Particolare rilievo ha assunto la fase di prima applicazione della riforma del 2024, che ha richiesto, per tutto il primo semestre del 2025, un presidio costante da parte del Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolazione del DAGL. Tale attività si è resa necessaria per superare una naturale inerzia degli Uffici legislativi a discostarsi dal modello superato. Le iniziali tendenze a limitarsi a una mera elencazione degli atti attuativi sono state integrate da sistematiche richieste di integrazione formulate dal DAGL, le quali hanno permesso di mettere a regime la riforma e di stabilizzare l'obbligo motivazionale nelle prassi redazionali. Nonostante il dato quantitativo confermi ormai il pieno adempimento formale, l'azione del Dipartimento rimane orientata al perfezionamento della qualità sostanziale delle relazioni, stimolando una maggiore analiticità degli argomenti ed evitando il ricorso a formule stereotipate, affinché il rinvio alla normativa secondaria risulti sempre ancorato alle oggettive

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

specificità tecniche della materia.

In conclusione, l'attività di valutazione sulla conformità delle relazioni ATN, esercitata dal DAGL nel quadro delle proprie prerogative istituzionali di coordinamento dell'iniziativa legislativa del Governo, si è confermata nel corso del 2025 un presidio essenziale e proattivo per l'innalzamento degli *standard* della produzione normativa. Tale azione, consolidatasi in un'ottica di proficua continuità, ha agito da volano per una più consapevole e rigorosa valutazione, da parte delle amministrazioni proponenti, delle istanze di efficienza, chiarezza e coerenza sistematica, consolidando il ruolo dell'analisi tecnico-normativa quale pilastro per il miglioramento qualitativo dell'ordinamento.

1.5 La formazione curata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione

Il percorso di sviluppo dei temi di analisi e verifica di impatto della regolazione da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) nel 2025 è proseguito su un sentiero ormai consolidato, grazie al patrimonio di esperienze accumulate negli anni precedenti. Quanto fatto ha permesso di impostare la formazione per il Piano delle attività formative del 2026 con alcune importanti innovazioni.

L'elemento di principale novità è costituito, da una parte, dal consolidamento della domanda di formazione continua, a conferma dell'interesse suscitato, della rilevanza istituzionale e della ricaduta positiva sulle amministrazioni centrali di appartenenza dei corsisti, e, dall'altro, dall'espansione della domanda a livello istituzionale, segno di una maturazione complessiva dell'impiego di queste competenze.

Di conseguenza, le azioni formative sono state rivolte anche quest'anno a tre diversi tipi di pubblici:

1) quello di addetti ai lavori, prevalentemente riferibile agli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;
2) il più ampio *parterre* di dipendenti pubblici dell'amministrazione centrale interessati all'argomento;
3) i dipendenti regionali interessati nei poli territoriali della SNA.

Questo virtuoso assortimento è stato sempre raggiunto attraverso un lavoro congiunto di selezione operato dalla SNA in collaborazione con il DAGL al fine di operare la migliore selezione possibile tra le candidature avanzate da singoli e amministrazioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Come si vede nella sottostante tabella 4, infatti, la selezione delle candidature avviene seguendo questo *iter*, che dimostra una marcata selettività, fatto che viene confermato dal divario tra domande e ammissioni al corso.

Inoltre, va ricordato, che la formazione in ambito di AIR e VIR si colloca anche nel Piano delle attività formative 2026, come del resto in precedenza, in una funzione specializzata a fianco di corsi dal profilo più generale, come il *Diploma di esperto in valutazione delle politiche pubbliche*, il corso *La valutazione delle politiche pubbliche nel PNRR* o il massivo corso *on line La valutazione delle politiche pubbliche*. Da quest'anno, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 novembre 2025, n. 167, la Scuola nazionale dell'amministrazione per mezzo del Dipartimento politiche pubbliche e *governance*, ha consolidato anche la formazione in ambito di *Valutazione di impatto intergenerazionale*. Si tratta di un ambito formativo adiacente all'AIR e alla VIR, con numerosi elementi di reciproca influenza, anche in considerazione dei meccanismi di integrazione previsti dal Legislatore.

Per quanto, poi, concerne il 2025, così come nel 2024, un ruolo preminente nella formazione in questo ambito è stato svolto anche dalla formazione obbligatoria che ha riguardato i vincitori del X corso-concorso per dirigenti pubblici. Nell'ambito della didattica residenziale presso la sede di Caserta, infatti, dal7 al 10 ottobre 2025 si è svolto un *Laboratorio di AIR e VIR* della durata di 6 ore, esplicitamente rivolto ai dirigenti neovincitori del suddetto concorso e sviluppato su sei edizioni, necessarie a coprire la classe di oltre 95 partecipanti, ripartiti in quattro gruppi di lavoro da circa 25 persone. Un progetto formativo analogo era stato realizzato anche per i dirigenti vincitori degli ultimi corsi-concorsi.

Conseguentemente, l'anno 2025 ha, da un lato, consolidato l'offerta esistente e, dall'altro, ha rimarcato la differenziazione dell'offerta formativa tra continua e obbligatoria distinguendo *target* e metodologie didattiche.

Su questa falsariga si ricorda anche che questo risultato è frutto di un percorso che si è assestato soprattutto negli ultimi cinque anni.

Il corso su AIR e VIR del 2025 ricalca la struttura del 2024, poiché i dati avevano confermato il successo dell'iniziativa. Il corso tratta sia gli aspetti teorici sia quelli operativi riferiti all'applicazione di questi strumenti nei processi di regolazione. Le due edizioni del 2024 - e la prima del 2025 - hanno avuto una durata di 48 ore, mentre quelle del 2023 erano di 42 ore (è stata aggiunta una giornata di 6 ore di formazione in più per soddisfare esigenze di approfondimento della formazione in ambito di VIR). Nella seconda edizione del 2025 è stata

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

inserita una giornata formativa di 6 ore, pertanto la durata è stata di 54 ore, incrementando ancora il carico di lavoro per permettere esercitazioni e simulazioni.

Il corso denominato "*AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi"* si distingue, infatti, per tre fattori qualificanti che consistono nel grado di approfondimento della formazione offerta, nell'impianto laboratoriale che permette di integrare la trasmissione di nozioni con simulazioni e nelle esercitazioni sviluppate attraverso momenti di confronto.

Infine, il fatto che il corso sia frutto di un rapporto di intesa e stretta collaborazione tra la Scuola e il DAGL con particolare attenzione all'Unità di missione per il PNRR, e al Servizio affari della PCM e questioni istituzionali, rappresenta un valore aggiunto per qualità e capacità di tradurre in pratica quanto fatto.

È grazie a questa intesa che è stato possibile integrare competenze teorico-metodologiche e sapere pratico, al fine di conferire ai discenti una formazione che tenga conto di entrambi gli aspetti mediante il coinvolgimento in aula di esperti che operano presso il DAGL e che sono impegnati in attività di coordinamento e monitoraggio dell'applicazione degli strumenti di qualità della regolazione.

Come accennato, anche nel 2025, sulla scorta di quanto accaduto l'anno precedente, sono state tenute due edizioni, l'una primaverile (27, 28 febbraio 2025 - 6, 7, 13, 14, 20, 21 marzo 2025) e l'altra autunnale (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 novembre e 4 dicembre 2025) necessarie a soddisfare la domanda crescente.

Infatti, le candidature complessive sono state n. 133 (64 per la I edizione, 69 per la II edizione), trenta in più del 2024. Su questa quota di iscrizioni, sono stati selezionati in tutto nel 2025 per la I e la II edizione rispettivamente n. 42 e n. 44 partecipanti, per un totale di n. 86, n. 25 in più del 2024, a riprova che, a fronte di una capienza massima di n. 45 persone nelle aule della sede SNA, è stata operata una selezione orientata alla qualità ed alla motivazione.

Come anticipato nei precedenti paragrafi, infatti, i due pubblici di riferimento emergono dai dati in modo evidente. Il personale degli Uffici di diretta collaborazione ha rappresentato in media il 40,8% dei partecipanti. Tutti gli altri partecipanti si sono divisi tra Dipartimenti, direzioni generali e altre collocazioni organizzative, in una frazione complementare, significativo che nel 2025 le donne siano state il 55,8%, con una crescita rispetto al 2024.

La tabella 4 sintetizza i dati delle edizioni del 2025 e li mette a confronto con quelli degli anni precedenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Titolo corso	Anno	Edizioni	Modalità	Durata	N. Candidati	N. Partecipanti
Come costruire le relazioni AIR e VIR	2020	1	eLearning	12 ore/6 giorni	31	31
Come costruire le relazioni AIR e VIR	2021	1	eLearning	12 ore/6 giorni	21	17
Come costruire le relazioni AIR E VIR alla luce del PNRR	2022	1	In aula	18 ore/3 giorni	57	28
AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi	2023	2	In aula	42 ore/7 giorni	109	68
AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi	2024	2	In aula	48 ore/8 giorni	103	61
AIR e VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi	2025	2	In aula	I edizione = 48 ore/8 giorni II edizione = 54 ore/9 giorni	133	86
Totale					**451**	**291**

Tabella 4 - Le edizioni dal 2020 al 2025 a confronto

Il confronto tra le annate mostra anche che la crescita della domanda si è assestata in questi ultimi due anni allorché si registrano circa 40 partecipanti a edizione, evidenziando che ci sono pubblici di formandi compatti e continui, anche se il 2025 mostra una forte crescita numerica rispetto al 2024 (86 vs 61 partecipanti effettivi).

Si segnala inoltre la variazione numerica tra candidature e partecipanti effettivi, segno di una selezione mirata e della ricerca di un target di frequentanti effettivamente interessati e attinenti all'oggetto, in una logica di professionalizzazione dei dipendenti dell'amministrazione centrale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Dalla tabella emerge che la domanda è ancora crescente rispetto al passato e che ciò permette di poter sviluppare due edizioni all'anno. Inoltre, il numero totale dei partecipanti delle edizioni del 2025 e del 2024 è comunque molto superiore al totale dei partecipanti di ogni anno precedente.

La tabella evidenzia dunque una tendenza orientata al consolidamento dell'offerta, mostrando un impegno formativo che sta investendo quote sempre più ampie della popolazione amministrativa.

Anche nel 2026 sono state programmate due edizioni, con la medesima struttura e scansione stagionale per fare fronte alla tendenza generale da parte delle amministrazioni centrali.

Le prospettive di sviluppo per la formazione nel 2026, pertanto, evidenziano due esigenze. La prima è quella di potenziare la partecipazione del personale, soprattutto per quanto concerne la dirigenza, ma anche di favorire una conoscenza maggiormente capillare dei temi e degli strumenti legati alla regolazione. La seconda è legata alla differenziazione dei target, guardando anche pubblici diversi dall'amministrazione centrale, con particolare attenzione alle regioni ed alle amministrazioni locali.

Per quanto concerne i Poli territoriali, infatti, nel 2025 sono state messe in cantiere edizioni specifiche della durata di 18 ore da effettuarsi esclusivamente a vantaggio del personale delle amministrazioni regionali presso i Poli territoriali della Scuola nazionale dell'amministrazione. Nella fattispecie la progettazione ha riguardato il Polo della Puglia e il Polo della Lombardia, ma si prevede un'estensione anche ad altri Poli, come quello della Liguria.

In entrambe le direzioni la collaborazione tra la Scuola nazionale dell'amministrazione, per mezzo del Dipartimento politiche pubbliche e *governance*, da un lato e il DAGL, possono potenziare la sinergia in essere sia attraverso corsi di carattere propedeutico orientati alla socializzazione dei contenuti relativi alla regolazione, al fine di preparare un terreno fertile per le candidature al corso di formazione continua, sia mediante iniziative formative ad hoc realizzate attraverso i Poli territoriali della SNA.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

2. ALTRE ESPERIENZE NAZIONALI DI AIR E VIR

2.1 AIR e VIR nella autorità indipendenti

2.1.1 Tratti comuni

L'esame comparato dell'applicazione degli strumenti di qualità della regolazione (AIR, VIR e consultazioni) nell'ambito delle *authority* rivela un sistema che sta progressivamente convergendo verso *standard* di qualità della regolazione sempre più omogenei, fondati su tre pilastri ricorrenti: la centralità della consultazione pubblica, la formalizzazione progressiva delle metodologie AIR/VIR e la crescente integrazione con il quadro normativo europeo. Emergono al contempo differenze significative quanto al grado di strutturazione interna delle procedure, all'approccio quantitativo o qualitativo adottato nella valutazione degli impatti e al ruolo attribuito alla VIR.

In primo luogo, si può rilevare come il tratto più ricorrente e uniforme è il riconoscimento della consultazione pubblica come strumento costitutivo del processo di analisi d'impatto della regolazione. Infatti, tutte le autorità fondano la propria attività regolatoria su una fase di ascolto strutturato degli *stakeholder,* cui vengono sottoposti documenti che includono analisi di scenario, opzioni regolatorie e valutazioni preliminari degli effetti. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione (AGCOM), l'Autorità di Regolazione dei Traporti (ART) e l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) pongono la consultazione al centro del proprio modello di AIR; l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) la utilizzano come equivalente funzionale dell'AIR per determinate categorie di atti; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) la integrano nei procedimenti oggetto di analisi d'impatto formale.

In secondo luogo, similmente a quanto si è visto sopra in ambito governativo, tutte le autorità applicano il principio di proporzionalità per modulare il livello di approfondimento dell'analisi in funzione della rilevanza dell'intervento e dei margini di discrezionalità disponibili. L'AIR viene concepita come uno strumento selettivo, attivato laddove la ponderazione degli interessi in gioco si rivela essere complessa e l'intervento regolatorio può spiegare un impatto significativo su imprese, cittadini o mercati. Il corollario è la previsione di forme semplificate o di esclusione motivata per atti di contenuto vincolato, atti di urgenza o atti a carattere meramente applicativo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

In terzo luogo, tutte le autorità collocano l'AIR in un contesto in cui la normativa di riferimento è in larghissima parte di origine europea. L'AIR svolge quindi una funzione di raccordo tra il livello sovranazionale e quello nazionale: serve a valutare le opzioni nell'esercizio delle discrezionalità concesse dagli atti europei (Banca d'Italia, IVASS), a verificare la conformità al quadro armonizzato e la sussistenza di casi di *gold plating* da eliminare (CONSOB con gli OICVM) e a garantire la coerenza con gli orientamenti delle autorità europee di vigilanza (CONSOB con ESMA, IVASS con EIOPA, AGCOM con BEREC).

Da ultimo, si registra una progressiva codificazione interna delle procedure AIR/VIR attraverso regolamenti propri: ARERA lo ha rinnovato proprio nel 2025, laddove ART lo aveva adottato nel 2021, ANAC nel 2023, IVASS nel 2022. Questa tendenza riflette la crescita dell'istituto nelle singole organizzazioni. I regolamenti interni identificano in modo preciso l'ambito di applicazione, le fasi procedurali, i contenuti minimi dell'analisi, le forme semplificate e le condizioni per l'esclusione.

Per quanto concerne la VIR, un elemento comune di particolare rilievo è il ruolo attribuito alla stessa nell'attivazione dei procedimenti di revisione della regolazione vigente. Questo meccanismo virtuoso – in cui la verifica *ex post* degli effetti di una misura costituisce il fondamento per l'avvio di un nuovo procedimento di modifica – è particolarmente sviluppato presso l'ART, che ha condotto tre VIR nel 2025, tutte sfociate o in procinto di sfociare in procedimenti di revisione. È da osservare che anche ARERA e IVASS esplicitano nelle proprie relazioni la catena virtuosa VIR-revisione della regolazione.

Quanto alla pubblicazione sistematica dei documenti AIR/VIR nei siti istituzionali, tutte le autorità la garantiscono, contribuendo così alla trasparenza del processo regolatorio. Ciò consente agli *stakeholder* non solo di partecipare alle consultazioni, ma di verificare *ex post* la coerenza tra gli impatti previsti e le scelte adottate.

2.1.2 *Best practices* emergenti

Dall'esame delle relazioni delle autorità emergono alcune pratiche che meritano di essere segnalate come modelli di riferimento per il miglioramento della qualità della regolazione.

Il sistema di indicatori VIR dell'AGCOM rappresenta un esempio avanzato di monitoraggio sistematico: gli indicatori vengono definiti *ex ante* per ciascun settore di intervento, rilevati su base regolare con aggiornamenti periodici che consentono di adattarsi ai cambiamenti normativi e di mercato, e riportati in serie storica quinquennale nella Relazione annuale e nell'Appendice statistica. Questo approccio permette una verifica reale della perdurante utilità

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

ed efficacia della regolazione nel tempo, anziché una mera descrizione *ex post* degli atti adottati.

La metodologia strutturata dell'ART con l'"algebra prudenziale" offre uno strumento di comparazione rigoroso e leggibile, in grado di rendere trasparenti e riproducibili le motivazioni delle scelte regolatorie. La sistematica distinzione tra schema di AIR (allegato al documento di consultazione) e relazione AIR (allegata all'atto definitivo) garantisce la continuità della traccia analitica lungo l'intero procedimento.

Il nuovo regolamento AIR dell'ARERA rappresenta il tentativo più organico di codificare, in un'unica sede, i principi, le forme, le fasi e la metodologia dell'AIR, superando l'approccio precedente basato su una guida applicativa. La disciplina delle forme semplificate e dell'AIR preliminare risponde all'esigenza di modulare l'intensità dell'analisi in funzione della complessità del procedimento, evitando sia la burocratizzazione dell'istituto sia la sua elusione. La previsione esplicita di un raccordo tra AIR e VIR costituisce un elemento innovativo che supera la tradizionale separatezza tra le due fasi. Tale connessione si realizza sia sul piano procedurale, attraverso la previsione in sede di AIR di una clausola di revisione che impone all'autorità di avviare la VIR entro un termine prefissato, valutando gli effettivi obiettivi indicati nell'analisi *ex ante*, sia sul piano metodologico, attraverso l'utilizzo degli stessi indicatori quantitativi e qualitativi tra le due fasi.

L'approccio quantitativo della CONSOB nella stima degli impatti economici rivela una maggiore quantificazione dei benefici e dei costi, pur nei limiti oggettivi della valutazione *ex ante*.

L'*AIR Team* dell'IVASS, struttura dedicata incardinata nella Divisione analisi macroprudenziale, rappresenta, infine, un modello organizzativo che garantisce la continuità metodologica, l'uniformità delle procedure e il supporto alle strutture competenti nella redazione degli atti normativi.

Accanto ai tratti comuni, le relazioni documentano alcune specificità, che riflettono le differenti funzioni delle singole autorità.

In particolare, la Banca d'Italia si distingue per la stretta connessione tra AIR e *governance* dell'ordinamento bancario e finanziario europeo: l'analisi di impatto è concepita primariamente come strumento di valutazione nell'esercizio delle discrezionalità nazionali rispetto al diritto UE, e il suo campo di applicazione è strettamente delimitato alla normativa secondaria.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

L'AGCM occupa una posizione unica per il fatto di essere formalmente esclusa dall'AIR per gli atti rientranti nella legge n. 287 del 1990, ma di svolgere una funzione di *advocacy* che incide trasversalmente sulla qualità della regolazione prodotta da altri soggetti istituzionali. Il suo contributo alla *better regulation* si esplica non nell'analisi dei propri atti, ma nella valutazione dell'impatto concorrenziale della regolazione altrui, secondo una logica di controllo esterno.

Il GPDP opera in un campo – la protezione dei dati personali – in cui la valutazione degli impatti regolatori richiede un bilanciamento tra diritti fondamentali e interessi economici che non si presta facilmente agli strumenti *standard* dell'AIR. Le sue consultazioni pubbliche hanno una valenza quasi costituente, poiché mirano a costruire un consenso su come debbano essere bilanciati i valori in tensione (*privacy*, libertà di informazione, sostenibilità dei modelli di business degli editori) in assenza di una soluzione tecnica univoca. La dimensione europea del suo ruolo – il GPDP siede nell'EDPB e contribuisce all'elaborazione di linee guida vincolanti per tutti gli Stati membri – conferisce ai propri atti una portata che supera il perimetro nazionale.

L'ANAC gestisce la convivenza tra due anime regolatorie con logiche distinte: quella di regolazione del mercato dei contratti pubblici (dove l'AIR è pienamente applicata) e quella di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (dove la natura non economica degli atti esclude l'applicazione dell'AIR e dove la consultazione pubblica svolge invece una funzione di legittimazione democratica e di arricchimento istruttorio). La distinzione è coerente con la ratio dell'AIR come strumento di valutazione degli effetti economici della regolazione, ma non consente di valutare compiutamente gli impatti dei Piani nazionali anticorruzione e degli atti anticorruzione sull'organizzazione e sui comportamenti delle pubbliche amministrazioni.

L'ARERA si segnala non solo per il più ampio volume di consultazioni pubbliche (n. 42 nel 2025), ma anche per la struttura programmatica del proprio approccio regolatorio, fondato sul Quadro Strategico pluriennale e sulla successiva rendicontazione pubblica dei risultati. La VIR non è qui un'attività episodica, ma un elemento integrato nella pianificazione strategica dell'Autorità, con indicatori definiti *ab initio* e aggiornamenti biennali previsti. Il procedimento di revisione della propria metodologia AIR – adottato nel 2025 – dimostra una capacità di autoriflessione istituzionale che è essa stessa una forma di meta-VIR.

Concludendo questa breve disamina ricognitiva, il quadro che emerge dalle relazioni pervenute dalle Autorità è quello di un sistema che ha raggiunto una maturità operativa significativa

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

nell'applicazione degli strumenti di *better regulation*, pur con gradi di sviluppo e formalizzazione molto differenti tra le singole istituzioni.

La consultazione pubblica è ormai un presidio consolidato in tutte le autorità; la VIR come strumento sistematico di revisione ciclica della regolazione vigente è in fase di progressiva strutturazione; l'AIR quantitativa – con stime effettive dei costi e dei benefici per i destinatari – rimane ancora un obiettivo parzialmente raggiunto, con la CONSOB e l'ARERA come casi di maggiore avanzamento.

La concentrazione dell'attività AIR sugli atti finali – con limitata attenzione alla valutazione delle opzioni nella fase ascendente dei negoziati europei, con la significativa eccezione della CONSOB e della Banca d'Italia – suggerisce l'opportunità di rafforzare la partecipazione delle autorità indipendenti alla produzione normativa sovranazionale in una logica di analisi di impatto preventiva. Sul piano delle prospettive metodologiche, il ricorso all'intelligenza artificiale per il monitoraggio degli effetti della regolazione – sperimentato dalla CONSOB nell'ambito del PNRR – e la strutturazione di sistemi di indicatori VIR con serie storiche pluriennali – sviluppata dall'AGCOM – indicano le direzioni verso cui l'ecosistema regolatorio italiano si sta orientando per colmare il divario con le migliori pratiche internazionali in materia di valutazione dell'impatto della regolazione.

Autorità	N. AIR effettuate	N. VIR effettuate	Provvedimenti sottoposti ad AIR	Provvedimenti sottoposti a VIR
Banca d'Italia	4	0	– Disposizioni di vigilanza secondaria bancaria (atti amministrativi) – Disciplina segnaletica (atti tecnico procedurali vincolanti) – Norme antiriciclaggio estese ai CASP (regolamentazione secondaria)	Nessuna VIR effettuata nel 2025.
AGCM	0	0	Escluse AIR e VIR, svolge consultazioni pubbliche volontarie es. Linee guida quantificazione sanzioni (delibera 31466/2025)	
CONSOB	6	0	– Comunicazioni (soft law, non vincolanti) – Modifiche al Regolamento Emittenti e al Regolamento sul procedimento sanzionatorio (atto normativo secondario vincolante)	Nessuna VIR formale nel 2025.
IVASS	2	1	– Regolamenti IVASS (atto normativo secondario vincolante) – Provvedimenti normativi IVASS (atti amministrativi generali vincolanti)	VIR effettuata sul Regolamento IVASS n. 56/2025 (certificato assicurazione). Le valutazioni VIR

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

				sono contenute nella Relazione di accompagnamento al Regolamento
ART	5	3	– Atti di regolazione ART: delibere del Consiglio adottate ex art 37 dl 201/2022, atti vincolanti con efficacia erga omnes	VIR 1: Servizi cabotaggio (delibera n. 22/2019) VIR 2: Accesso infrastrutture ferroviarie (delibera n. 70/2014) VIR 3: Diritti passeggeri ferroviari (delibere n. 54/2016 e n. 106/2018)
GPDP	0	0	Escluse AIR e VIR, svolge consultazioni (es. Linee guida trattamento dati personali nell'ambito del condominio)	
AGCOM	11	0	– Delibere regolamentari AGCOM (atti normativi secondari vincolanti) - Delibere di indirizzo e linee guida (atti amministrativi generali con efficacia di soft law)	La VIR è integrata nella Relazione Annuale 2025.
ARERA	3	0	– Deliberazioni del collegio ARERA (atti normativi secondari vincolanti) - Testi integrati e metodi tariffari (regolazione di secondo livello vincolante)	Nessuna VIR effettuata nel 2025.
ANAC	1	0	– Bandi tipo (atti amministrativi generale vincolanti per le stazioni appaltanti ex art. 224 D.Lgs. 36/2023) – Linee guida e PNA: atti di indirizzo non vincolanti (soft law)	Nessuna VIR effettuata nel 2025.

Tabella 5 - Analisi e Verifica di Impatto della Regolamentazione (AIR/VIR) – Anno 2025

2.2 AIR e VIR a livello regionale

2.2.1 Brevi cenni storici e premesse metodologiche

I temi della qualità della legislazione e della valutazione delle politiche legislative hanno subìto, nell'ultimo ventennio, una profonda trasformazione, evolvendo da una dimensione puramente statale a un modello di *governance* multilivello.

In questo contesto, le esperienze regionali hanno assunto connotati peculiari, differenziandosi dalla prassi statale per una maggiore diffusione degli strumenti di valutazione *ex post* rispetto

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

a quelli *ex ante*. Questi ultimi, laddove presenti, inoltre hanno spesso concentrato l'indagine prevalentemente sulla misurazione degli oneri amministrativi.

Due, principalmente, sono gli strumenti a disposizione delle Assemblee legislative regionali per esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi nonché per effettuare la valutazione delle politiche pubbliche regionali: le clausole e le missioni valutative. Le prime si sostanziano in specifici articoli (inseriti all'interno di leggi regionali), che impongono oneri informativi a carico della Giunta e/o degli eventuali altri soggetti attuatori, alimentando così il c.d. "*circolo virtuoso della normazione*", ossia un sistema decisionale nel quale alla fase di individuazione del problema e alla successiva progettazione delle norme per risolverlo seguono quella di attuazione ed eventualmente riprogettazione degli interventi. Le missioni valutative, attivabili su richiesta di commissioni o quote di consiglieri, permettono, invece, di approfondire aspetti non previsti dalle clausole o di intervenire su leggi che ne sono prive, rendendo i consiglieri promotori attivi della funzione di controllo.

Come verrà più dettagliatamente specificato nei paragrafi seguenti, quasi tutte le Regioni hanno scelto di disciplinare normativamente o di adottare linee guide metodologiche per il ricorso all'AIR e agli strumenti di valutazione *ex post*, testimoniando la volontà di riconoscere il loro ruolo fondamentale nel processo normativo.

Fatte tali premesse, si rileva che, come da prassi consolidata, anche quest'anno, il DAGL, con la collaborazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e della Conferenza unificata, ha richiesto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di trasmettere una relazione riassuntiva concernente le attività svolte in materia di AIR, VIR e altri strumenti di valutazione. A fronte della richiesta sono pervenuti i contributi delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'analisi congiunta dei dati trasmessi al DAGL, di quelli presenti nei siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, nonché di quelli reperibili sul portale *online* del progetto CAPIRe, è emerso che il 2025 ha rappresentato un anno di svolta per il consolidamento del quadro normativo interno. Diverse amministrazioni hanno, infatti, intrapreso un percorso di istituzionalizzazione delle procedure, come dimostra il caso della Regione Abruzzo, con l'approvazione della L.R. 29 maggio 2025, n. 18. Analogamente, le riforme in Basilicata (L.R. n. 14/2024) e l'adozione del nuovo regolamento interno della Giunta nella Regione

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Puglia testimoniano la volontà di rendere più stringenti le verifiche di fattibilità e la misurazione degli impatti socioeconomici.

Parallelamente, si registra una maturazione anche della valutazione *ex ante*: l'attività di AIR e ATN non è più sporadica, come dimostrano i casi delle Regioni Puglia (oltre 240 analisi tecnico-normative) e Sicilia.

Sul fronte del monitoraggio *ex post*, lo strumento della clausola valutativa si conferma il cuore del controllo assembleare con 42 nuove adozioni nel 2025 (superando la soglia storica di 530 unità dal 2006), alimentando un dialogo costante tra organi legislativi ed esecutivi attraverso le relazioni di ritorno. L'efficacia del sistema è ulteriormente avvalorata dalle missioni valutative su temi strategici, tra cui spicca l'analisi biennale abruzzese sullo spopolamento, e da una spinta decisa verso digitalizzazione e trasparenza, grazie all'impiego di banche dati integrate (Marche) e portali per il monitoraggio dinamico delle leggi (Lombardia).

In conclusione, nonostante una diffusione ancora eterogenea delle valutazioni *ex ante*, il sistema regionale nel 2025 conferma la propria maturità istituzionale. Il progressivo ricorso a valutazioni basate su evidenze e dati — come verrà meglio specificato nei paragrafi seguenti — attesta l'impegno delle amministrazioni nel garantire politiche pubbliche trasparenti, efficaci e misurabili.

2.2.2 Disamina delle disposizioni normative regionali attualmente vigenti in materia di qualità della regolazione

Ad oggi, il panorama normativo regionale italiano attesta un consolidamento complessivo degli strumenti per la valutazione della qualità della legislazione. Fatta salva qualche eccezione, la quasi totalità delle Regioni si è infatti dotata di un apparato regolatorio volto a disciplinare il ciclo delle politiche legislative. Tali strumenti sono stati introdotti attraverso una stratificazione di fonti eterogenee — statuti, regolamenti interni dei Consigli, leggi di portata generale o settoriale — che, pur mantenendo una diversità formale, presentano contenuti sostanzialmente analoghi e convergenti verso gli *standard* europei di *better regulation*.

Dai riscontri pervenuti dalle Regioni per l'annualità 2025, emergono evoluzioni normative di particolare rilievo sotto questo profilo, che segnano il passaggio verso procedure più stringenti e integrate.

Di particolare rilievo è l'esperienza della Regione Abruzzo che, con la L.R. 29 maggio 2025, n. 18, recante *"Disposizioni sulla qualità della produzione normativa e sulla semplificazione"*, ha ridefinito la disciplina sulla qualità della produzione normativa, istituzionalizzando

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

l'integrazione tra AIR, VIR e analisi tecnico-normativa (ATN). La norma è particolarmente innovativa poiché introduce l'analisi tecnica economico-finanziaria (ATEF) come pilastro per garantire la sostenibilità dei provvedimenti sin dalla loro genesi. Il modello abruzzese si distingue anche per aver formalizzato il monitoraggio dei rilievi di *drafting*, stabilendo un nesso diretto tra la qualità formale del testo e l'efficacia sostanziale della norma.

Proseguendo nel solco delle innovazioni metodologiche, la Regione Marche ha consolidato l'impiego della c.d. *Agenda normativa*. Tale strumento di programmazione strategica individua preventivamente gli atti normativi da sottoporre obbligatoriamente all'AIR, garantendo che le risorse valutative siano concentrate sugli interventi coerenti con le priorità del governo regionale e dotati di maggiore impatto socioeconomico sul territorio.

Si segnala, inoltre, la piena entrata a regime della disciplina del Comitato legislativo regionale dell'Umbria, organo tecnico incaricato di esprimere un parere preventivo obbligatorio sui disegni di legge della Giunta. Il funzionamento di tale organismo, disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 2024, garantisce la coerenza sistematica delle proposte con la normativa europea e statale, verificando contestualmente la compatibilità finanziaria e la qualità del *drafting* normativo. Di particolare interesse è l'articolazione della "Scheda AIR", divenuta documento obbligatorio per le iniziative legislative con impatto significativo su cittadini e imprese, con l'esclusione di materie specifiche, quali il bilancio e le leggi elettorali.

La Basilicata, in attuazione della legge regionale n. 14 del 2024, ha proceduto nel 2025 all'adeguamento della propria disciplina interna ai criteri del DPCM n. 169 del 2017. L'aspetto più qualificante riguarda il coinvolgimento del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NRVVIP), che ora agisce in raccordo con l'Ufficio legislativo della Presidenza per assicurare una valutazione d'impatto basata su evidenze statistiche ed economiche.

Analogamente, la Puglia, attraverso l'adozione del nuovo regolamento interno della Giunta, ha reso sistematico il ricorso all'Analisi tecnico-normativa (ATN), registrando nell'ultimo anno una produzione capillare di schede istruttorie a corredo di diverse iniziative legislative.

In conclusione, la disamina del 2025 conferma che la qualità della regolazione non è più percepita dalle Regioni come un mero adempimento burocratico, ma come una funzione strategica di governo. L'evoluzione degli strumenti della qualità della regolazione, così come il ruolo sempre più centrale e strategico dei comitati legislativi e i nuclei di valutazione,

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

dimostrano la volontà del legislatore regionale di garantire che l'intervento normativo sia non solo giuridicamente corretto, ma economicamente sostenibile e socialmente efficace.

2.2.3 Le esperienze regionali in materia di AIR, consultazioni pubbliche e monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali registrate nel corso del 2025

Nel corso del 2025, l'attività di valutazione *ex ante* e di monitoraggio ha registrato un sensibile incremento qualitativo e quantitativo, segnando il passaggio da una fase sperimentale a una gestione strutturata dei processi di *better regulation*.

Con riguardo all'AIR, si segnala il dinamismo della Regione Siciliana, ove sono state redatte e trasmesse in Giunta n. 8 relazioni AIR afferenti a disegni di legge di iniziativa governativa (raddoppiando il dato dell'anno precedente), n. 2 relazioni AIR per disegni di legge di iniziativa assembleare e n. 12 relazioni AIR riguardanti schemi di regolamento.

Di particolare rilievo risulta altresì l'esperienza della Provincia autonoma di Trento che, a seguito della conclusione della fase sperimentale condotta nel biennio 2023-2024 sulla disciplina degli impianti a fune, ha proceduto nel 2025 all'aggiornamento della metodologia AIR per la sua applicazione a regime. La revisione, elaborata dal Servizio legislativo in collaborazione con un Gruppo di lavoro multidisciplinare, ha visto il coinvolgimento strategico dell'ISPAT (Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento), organo tecnico preposto alla produzione e analisi dei dati statistici ufficiali, unitamente alle strutture finanziarie e agli uffici competenti per la semplificazione. L'apporto dell'Istituto è stato fondamentale per superare le criticità emerse nella fase di test, specialmente in relazione all'eccessiva complessità degli indicatori statistici e alla necessità di definire target normativi misurabili. L'innovazione principale risiede nell'integrazione di una fase di selezione preliminare (*screening*) volta a focalizzare l'analisi solo sugli interventi ad alto impatto, garantendo agilità e sostenibilità burocratica. Parallelamente, si è proceduto alla ridefinizione dei ruoli dei soggetti coinvolti, valorizzando le competenze analitiche dell'ISPAT e semplificando le schede operative per renderle strumenti di lavoro più funzionali.

Per quanto concerne le consultazioni pubbliche e il coinvolgimento degli *stakeholder*, la Regione Lombardia ha consolidato nel 2025 un modello di partecipazione qualificata in sede consiliare. Le Commissioni permanenti hanno sistematicamente audito i portatori di interesse non solo nella fase di redazione, ma anche in quella di monitoraggio. Sul fronte della trasparenza, infine, la Regione Lombardia ha potenziato il portale istituzionale pubblicando, per le leggi approvate nel 2025, schede di monitoraggio dinamiche che elencano gli atti

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

attuativi adottati e i termini di scadenza previsti, agevolando così il controllo sociale sull'efficacia dell'azione regionale.

2.2.4 La VIR e le altre esperienze di valutazione *ex post* (clausole valutative e missioni valutative) registrate nel 2025 a livello regionale

A livello regionale la VIR continua a riscontrare una sporadica applicazione, in quanto la valutazione *ex post* nelle regioni si svolge prevalentemente sotto forma di relazioni di ritorno su leggi in cui sono state inserite apposite clausole valutative.

Lo scarso utilizzo della VIR trova conferma anche nella nuova edizione del Manuale "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali"*, ove si ribadisce che clausole e missioni valutative costituiscono i pilastri del controllo svolto dalle Assemblee regionali sull'attuazione delle politiche.

In particolare, la clausola valutativa è costituita da uno specifico articolo di una legge regionale, attraverso il quale si attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare e, infine, comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Tali informazioni servono a conoscere i tempi e le modalità di attuazione di una legge, a evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale. Dai dati estratti dal portale CAPIRe e dai riscontri regionali, emerge che nel 2025 sono state adottate in via legislativa 42 nuove clausole valutative, portando il totale complessivo censito dal 2006 a oltre n. 530 unità. Un dato in leggera crescita rispetto al 2024 (anno in cui furono adottate 38 clausole valutative) ma sostanzialmente in linea con gli anni precedenti - come si evince dalla figura 10 - che conferma la stabilizzazione di tale strumento nel ciclo della normazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

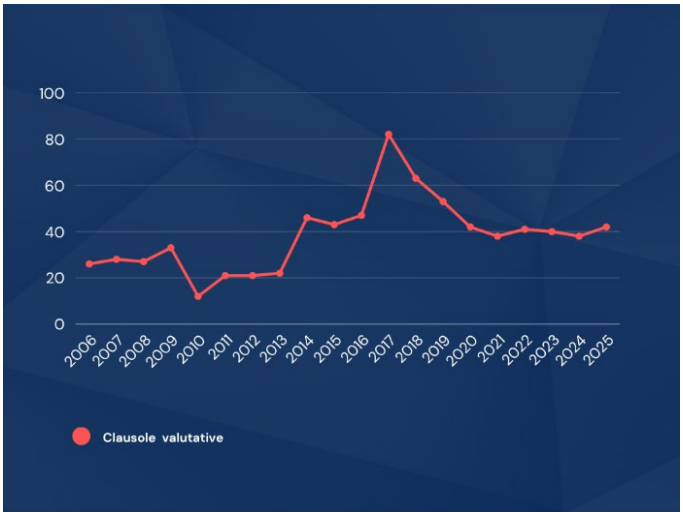


Figura 10 - Totale delle clausole valutative adottate per anno dal 2006 al 2025

Fonte: Rielaborazione propria di dati CAPIRe (http://www.capire.org) e dei dati forniti dalle Regioni e Province autonome

Nell'anno 2025 ogni Regione in media ha inserito 3,14 clausole valutative, con una deviazione *standard* pari a 2.80, confermando così un'ampia variabilità territoriale.

Il 2025 ha visto poi un consolidamento delle relazioni di ritorno, i documenti che permettono di acquisire dati sull'efficacia delle norme: le regioni segnalano che tali documenti sono redatti con sistematica frequenza grazie a un dialogo più stretto tra Assemblee e Giunte. La regione Marche ha completato entro il 2025 gli obiettivi del proprio PIAO, portando a termine tutte le relazioni in scadenza e rendendo operativa una banca dati per il monitoraggio che associa indicatori statistici alle clausole, facilitando così la predisposizione di future AIR.

Le strutture tecniche consiliari hanno inoltre potenziato la redazione delle note informative per i consiglieri. Secondo le rilevazioni CAPIRe, il numero totale di tali documenti prodotti dal 2006 al 2025 è salito a n. 152, coinvolgendo stabilmente n. 9 tra Regioni e Province autonome.

Parallelamente, anche lo strumento delle missioni valutative ha mostrato nel 2025 una rinnovata vitalità con l'avvio di n. 3 nuove missioni, portando il totale storico a n. 52 dall'inizio delle rilevazioni. Tra queste, spicca la missione biennale 2025-2026 avviata dall'Abruzzo per valutare gli impatti della legge regionale n. 32 del 2021 sul contrasto allo spopolamento, finalizzata ad analizzare l'efficacia dei contributi per la natalità e l'insediamento nei piccoli comuni attraverso l'incrocio di dati anagrafici e socioeconomici.

Anno di riferimento	Missioni valutative
2025	3

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

2024	1
2023	4
2022	1
2021	2
2020	5

Tabella 6 - Numero missioni valutative avviate dal 2020 al 2025 nelle Regioni e Province Autonome italiane

Fonte: Rielaborazione propria di dati CAPIRe (http://www.capire.org) e dei dati forniti dalle Regioni e Province autonome

In conclusione, l'analisi delle dinamiche registrate nel 2025 delinea un quadro di profonda evoluzione per la valutazione delle politiche regionali. Il vero salto di qualità risiede nella maturità del dialogo interistituzionale: la redazione sistematica delle relazioni di ritorno e delle note informative testimoniano come il flusso di dati tra Giunte e Consigli sia diventato il motore di un apprendimento istituzionale continuo. In questo scenario, le missioni valutative si confermano strumenti di "chirurgia legislativa" ad alto impatto. L'esperienza avviata in Abruzzo sullo spopolamento dei piccoli comuni dimostra, infatti, la capacità delle Regioni di affrontare con rigore analitico le sfide demografiche e socioeconomiche più complesse del territorio.

2.2.5 La quarta edizione del Manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali" e l'inserimento delle nuove appendici in materia di *drafting* sostanziale

Il consolidamento dei processi di *better regulation* a livello territoriale ha trovato il proprio culmine istituzionale nella presentazione della quarta edizione del Manuale "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali"*, avvenuta il 14 aprile 2025 presso la Camera dei deputati, a seguito del lavoro di revisione realizzato da un gruppo di esperti coinvolti e coordinati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con il supporto tecnico del DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tra le finalità di tale revisione vi è, come si legge dalla relazione di presentazione, anche quella «*di contribuire a un rilancio delle Assemblee legislative regionali e del loro ruolo rappresentativo, nel complesso delle attività che costituiscono e supportano la costruzione, la realizzazione e la valutazione delle politiche pubbliche*».

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

L’aggiornamento si pone, pertanto, l'obiettivo sistemico di rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative non solo nella funzione di produzione normativa formale, ma come fulcro della costruzione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche.

L'innovazione metodologica-procedurale più rilevante risiede nel superamento del *drafting* meramente testuale a favore del c.d. *drafting* sostanziale, integrato nel Manuale attraverso cinque appendici tematiche volte a disciplinare l'intero ciclo di vita dell'atto: I (*La valutazione degli impatti della legislazione regionale*), II (*Le consultazioni pubbliche*), III (*Impiego di strumenti informatici per migliorare la qualità del testo normativo*), IV (*Comunicazione istituzionale “pubblica”*), V (*Clausole formative*).

L’appendice I, avente ad oggetto “*la valutazione degli impatti della legislazione regionale*”, offre, dapprima, una breve disamina delle principali caratteristiche degli strumenti di valutazione *ex ante*, per poi specificare che, da un punto di vista procedurale e metodologico, l’analisi di impatto a livello regionale non si discosta in maniera rilevante dalla valutazione che viene effettuata a livello statale, fatte salve alcune peculiarità che possono essere ascritte all’applicazione del principio di sussidiarietà.

Viene segnalato, infatti, che a livello regionale o locale possono emergere delle necessità di valutare dei profili non sempre rilevanti a livello nazionale, soprattutto per quanto attiene alla stima degli impatti dei provvedimenti. Quindi, più che sotto il profilo procedurale, è sotto quello metodologico che possono emergere delle differenze rispetto al livello nazionale. Si richiamano a titolo esemplificativo alcuni casi, in cui vi è la necessità, ad esempio, di valutare impatti di natura territoriale, che sono per definizione più rilevanti per la legislazione di livello regionale; ovvero vi è la necessità di analizzare cosa è verosimile che accada in un certo territorio, osservando gli impatti registrati in aree limitrofe o comunque raffrontabili perché destinatarie di misure simili a quelle oggetto di valutazione; o, ancora, la necessità di tenere conto dell’impatto della normativa nazionale in ambiti di legislazione concorrente, che definisce il quadro regolatorio in cui si inserisce la normativa di livello regionale e locale, influenzandone inevitabilmente gli effetti.

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione *ex post*, si ribadisce che le missioni e le clausole valutative rappresentano i principali strumenti a disposizione delle Assemblee legislative regionali per esercitare la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche. Nella prima appendice (ai paragrafi nn. 5 e 6) tali strumenti vengono puntualmente definiti e ne vengono, altresì, delineate le principali caratteristiche e i relativi processi di adozione e attuazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

L’appendice II, avente ad oggetto “*le consultazioni pubbliche”*, attinge a molte delle indicazioni già previste nelle Linee guida statali sulla consultazione pubblica in Italia per le pubbliche amministrazioni (direttiva n. 2 del 2017), nelle quali si raccomanda di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica come una fase essenziale dei processi decisionali. Viene dedicato ampio spazio ai princìpi ai quali deve conformarsi il procedimento consultivo, nonché alle fasi e alle principali attività in cui esso si articola.

L’appendice III riguarda “*l’impiego degli strumenti informatici per migliorare la qualità del testo normativo*” e introduce elementi di frontiera tecnologica, analizzando l’impiego dell’intelligenza artificiale e di algoritmi di controllo automatico per la rilevazione di aporie normative e gli errori di *drafting* formale, promuovendo l'interoperabilità dei testi.

L’appendice IV si occupa di “*comunicazione istituzionale “pubblica*”, proponendosi di promuovere e facilitare la diffusa comprensione del testo normativo e, conseguentemente, anche la sua più facile applicazione, mediante l’utilizzo di schede informative.

Infine, l'appendice V è dedicata alle “*clausole formative*”, disposizioni programmatiche volte a garantire la formazione continua del personale amministrativo preposto all'attuazione della legge, chiudendo così il cerchio tra fase redazionale e fase esecutiva.

Il recepimento del Manuale, formalizzato nel corso del 2025 da numerose Regioni tra cui l'Abruzzo e il Piemonte, rappresenta una tappa saliente nel percorso di armonizzazione nazionale della tecnica legislativa, garantendo che l’atto normativo regionale risponda a criteri di fattibilità tecnica, sostenibilità finanziaria e chiarezza espressiva.

In conclusione, la piena operatività della quarta edizione del Manuale “*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali”* conferisce al sistema regionale una cornice metodologica d'avanguardia. Integrando il *drafting* formale con quello sostanziale, le Regioni italiane si pongono oggi come laboratori di innovazione capaci di trasformare la legge da mero atto burocratico a strumento dinamico, trasparente e misurabile, in piena sintonia con gli *standard* europei di *better regulation*. Questa nuova stagione della qualità normativa garantisce non solo una maggiore efficacia dell'azione pubblica, ma consolida il patto di fiducia tra istituzioni, cittadini e imprese, assicurando politiche realmente rispondenti ai bisogni della collettività.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

3. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Il DAGL, come noto, rappresenta la posizione del Governo italiano sia nel gruppo di lavoro denominato "*better regulation*" del Consiglio dell'Unione europea – formazione Competitività – sia nel Comitato delle politiche di regolazione dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Di seguito vengono rappresentati riassuntivamente i principali temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, e i risultati negoziali raggiunti nell'anno precedente.

3.1 Il gruppo di lavoro "*better regulation*" del Consiglio dell'Unione europea

Anche nel corso del 2025, il *Working Party on Competitiveness and Growth (Better Regulation)* del Consiglio dell'Unione europea, di seguito "WP", ha costituito, per il Governo italiano, una sede stabile di confronto sulle politiche di qualità della regolazione dell'Unione europea e sugli strumenti di supporto al processo decisionale (valutazioni d'impatto, consultazioni, valutazioni *ex post*, analisi dei costi e degli oneri per cittadini e imprese). Il WP – che si riunisce periodicamente a Bruxelles in seno alla formazione Competitività – ha proseguito i propri lavori, nel periodo di riferimento, in un contesto caratterizzato dall'avvio e dal rafforzamento dell'agenda europea di semplificazione (pacchetti *omnibus*), dall'esigenza di sostenere la competitività dell'industria europea e dal dibattito, sempre attuale, sul ruolo dei colegislatori (Consiglio e Parlamento) nell'assicurare un approccio *evidence-based* durante il negoziato, anche attraverso l'eventuale svolgimento di valutazioni d'impatto su emendamenti sostanziali apportati durante le fasi negoziali in Consiglio e Parlamento UE.

Nel corso delle riunioni del WP sono emersi alcuni filoni di lavoro principali, che vengono di seguito analizzati:

1) semplificazione e riduzione degli oneri regolatori e di rendicontazione, con specifico riguardo alle piccole e medie imprese (PMI);

2) rafforzamento della qualità e della trasparenza delle valutazioni d'impatto della Commissione europea e del ruolo del *Regulatory Scrutiny Board* (RSB);

3) approfondimento delle metodologie e delle condizioni istituzionali per svolgere analisi di impatto su emendamenti sostanziali dei colegislatori, con particolare riferimento agli emendamenti formulati durante i negoziati in Consiglio UE;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

4) attenzione crescente agli impatti territoriali e agli impatti cumulativi della legislazione, nonché alle soluzioni digitali e all'uso di strumenti innovativi (anche basati sull'IA) a supporto dell'adempimento degli obblighi regolatori.

1) Semplificazione, riduzione degli oneri regolatori e strumenti dedicati alle PMI. Nella riunione del 13 marzo 2025, la Commissione ha presentato la comunicazione sull'attuazione e la semplificazione ("*A simpler and faster Europe*"[22]), richiamando l'obiettivo di riduzione degli oneri di rendicontazione delle imprese, fissato al 25%, e l'intenzione di rafforzare, nelle valutazioni d'impatto, il *competitiveness check* e il *test PMI*, reso obbligatorio in presenza di impatti significativi sulle piccole e medie imprese. È stata inoltre sottolineata l'esigenza di preservare l'efficacia dei pacchetti di semplificazione nel passaggio negoziale, evitando che gli eventuali emendamenti dei colegislatori potessero introdurre oneri o criticità applicative non adeguatamente valutati.

Nel medesimo filone si colloca la discussione del 1° aprile 2025, dedicata alla percezione degli *stakeholder* sulla politica di *better regulation* e semplificazione. In tale sede è stata rappresentata, in chiave critica, l'esigenza di evitare un'impostazione meramente quantitativa e di preservare – accanto agli obiettivi di competitività – gli *standard* sociali, di sostenibilità e di tutela connessi alla normativa europea, valorizzando consultazioni effettive e valutazioni d'impatto rigorose e "granulari", anche a livello territoriale. Il confronto ha evidenziato, in modo condiviso, l'importanza di rendere strutturale il coinvolgimento dei portatori di interesse e di migliorare la qualità informativa alla base delle scelte di semplificazione, distinguendo quest'ultima dalla deregolamentazione, che si sostanzia in una mera eliminazione di norme.

2) Supporto tecnico e strumenti innovativi (TSI) e comunità di prassi. Nella riunione del 24 aprile 2025, la Commissione (DG REFORM) ha illustrato le opportunità offerte dal *Technical Support Instrument* (TSI) per progetti di *better regulation* attivati su richiesta degli Stati membri, con esempi relativi a iniziative multi-Paese e a progetti nazionali orientati a identificare oneri e migliorare l'uso degli strumenti di qualità della regolazione. In un intervento il *Joint Research Centre* (JRC) della Commissione ha richiamato l'importanza di assumere decisioni fondate su evidenze e l'obiettivo di favorire una comunità di pratica tra gli Stati che hanno avviato progetti TSI, anche valorizzando strumenti digitali e sperimentazioni. In tale contesto è stata segnalata la possibile utilità, per l'Italia, di iniziative di scambio di

[22] La comunicazione è disponibile sul sito della Commissione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

esperienze con amministrazioni che hanno sviluppato applicazioni innovative (anche con ricorso all'intelligenza artificiale) a supporto delle analisi.

3) Analisi di impatto su emendamenti sostanziali dei colegislatori e responsabilità del Consiglio. Una parte rilevante del dibattito nel corso del 2025 ha riguardato la possibilità di condurre valutazioni d'impatto su emendamenti sostanziali, in linea con gli impegni dell'Accordo interistituzionale tra Commissione, Parlamento UE e Consiglio dell'UE, risalente al 2016. Nel corso del WP del 24 aprile 2025, in preparazione del Consiglio Competitività, la Presidenza di turno (Polonia) ha raccolto orientamenti su chi dovrebbe essere incentivato a svolgere l'analisi e come evitare che tale strumento rallenti indebitamente il processo negoziale. L'Italia ha richiamato, in chiave pragmatica, il nodo politico sottostante: gli Stati membri che propongono emendamenti possono non avere interesse a produrre un'analisi che ne evidenzi criticità, salvo il caso in cui l'evidenza serva a sostenere l'emendamento in sede negoziale. È stata altresì prospettata l'opportunità di valutare assetti operativi che facciano leva su risorse tecniche disponibili (anche con coordinamento del Segretariato generale del Consiglio), nonché l'avvio di *pilot projects* su dossier circoscritti, per sperimentare approcci agili e proporzionati.

4) Rafforzamento dello *"SME test"*, del *"competitiveness check"* e ruolo *del Regulatory Scrutiny Board* (RSB). Nella riunione del 27 maggio 2025, la Commissione europea ha presentato l'approccio rinnovato allo *SME test* e al *competitiveness check*, evidenziando l'intenzione di rendere più sistematica la valutazione degli oneri per le imprese (in particolare PMI) attraverso un allegato dedicato, da affiancare alla valutazione d'impatto generale. La Commissione ha inoltre ribadito le difficoltà, già emerse nel corso degli ultimi anni, nell'ottenere dai colegislatori un ricorso effettivo alle valutazioni d'impatto su emendamenti sostanziali. In tale quadro, l'Italia ha espresso sostegno all'obiettivo di potenziare gli strumenti a tutela delle PMI, sottolineando la necessità di chiarire il rapporto tra i risultati dello *SME test* e le conclusioni complessive della valutazione d'impatto, anche al fine di garantire coerenza e leggibilità delle evidenze. La Commissione ha precisato che l'allegato PMI non è concepito per contraddire l'analisi complessiva, rientrando entrambi nel perimetro di supervisione del RSB e in un'impostazione integrata dell'analisi.

Nella stessa riunione, la Commissione ha illustrato i principali contenuti del Rapporto annuale 2024 del *Regulatory Scrutiny Board*, richiamando l'attenzione sulla necessità di evitare conclusioni non supportate da dati e di assicurare l'efficacia delle valutazioni *ex post* e dei *fitness check*. L'Italia ha richiesto se fosse ipotizzabile un ampliamento del perimetro di

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

intervento del RSB, in modo da ricomprendere anche i casi in cui la Commissione decide di non accompagnare talune iniziative legislative con una valutazione d'impatto completa. È stato evidenziato che un simile ampliamento richiederebbe una valutazione di opportunità e risorse e, se del caso, una riflessione sul mandato dell'organismo.

Sempre nel contesto del WP, è stato presentato il rapporto OCSE "*Better Regulation Practices across the European Union*", che offre una lettura comparata delle pratiche di *better regulation* nei Paesi UE. Dalla presentazione è emerso che l'Italia risulta complessivamente allineata alla media UE per quanto riguarda le pratiche di analisi d'impatto *ex ante* e le consultazioni, mentre si colloca ai livelli più elevati con riferimento all'utilizzo di strumenti di valutazione *ex post*, a conferma dell'attenzione crescente verso il monitoraggio dei risultati e la verifica dell'efficacia degli interventi regolatori.

5) Iniziative nazionali e cooperazione tra Stati membri. Nel WP del 10 dicembre 2025 la Presidenza danese ha incentrato la discussione sulle iniziative di semplificazione e riduzione degli oneri e sull'importanza di disporre di dati armonizzati (in particolare nel segmento *Business to Business*, B2B) come fattore abilitante per la competitività e per la riduzione dei costi amministrativi, richiamando anche esempi di automazione del *reporting* aziendale. In tale sede è stata valorizzata, quale esempio di buona pratica, l'esperienza italiana della fatturazione elettronica, in quanto soluzione digitale graduale e replicabile in chiave europea. La Commissione ha inoltre anticipato l'intenzione di presentare una nuova comunicazione sulla *better regulation* nel secondo trimestre 2026 e ha richiamato strumenti dedicati alla considerazione degli impatti sulle PMI.

In prospettiva, dalle interlocuzioni emerse a fine 2025 si è altresì registrato l'interesse di alcune delegazioni a rafforzare il coordinamento tra Paesi su un'agenda di temi prioritari di *better regulation* (tra cui: riduzione degli oneri, miglioramento della qualità delle valutazioni d'impatto, maggiore chiarezza e applicabilità delle metodologie per gli emendamenti sostanziali), con l'obiettivo di alimentare un confronto più strutturato all'interno del WP nel semestre successivo.

3.2. Sintesi della posizione italiana e principali indicazioni operative emerse nel 2025

Nel complesso, l'azione italiana nel WP ha valorizzato: (a) il sostegno a misure di semplificazione orientate alla competitività, con attenzione specifica alle PMI e alla chiarezza degli strumenti (SME test e *competitiveness check*); (b) l'esigenza di assicurare coerenza e trasparenza tra allegati settoriali e valutazione d'impatto complessiva; (c) la necessità di rendere effettivi gli impegni interistituzionali sulla valutazione di emendamenti sostanziali,

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

promuovendo soluzioni proporzionate e sperimentazioni pilota; (d) la centralità di consultazioni significative e dell'uso di evidenze, anche per distinguere la semplificazione dalla deregolamentazione; (e) l'interesse per strumenti digitali e per forme di cooperazione tecnica (TSI) finalizzate a rafforzare capacità amministrative e metodologie comuni.

3.3 L'attività del DAGL nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE

Nel 2025 la partecipazione del DAGL ai lavori del Comitato OCSE per la politica della regolazione (*Regulatory Policy Commettee* - RPC) si è concentrata su alcune priorità emerse con particolare evidenza nelle sessioni dell'anno. In primo luogo, è stato approfondito il tema della semplificazione e della riduzione degli oneri regolatori, anche attraverso la discussione di tecniche di controllo del *"regulatory burden"* (tra cui i meccanismi di tipo *"one-in-one-out"*), sottolineando, al contempo, come la mera deregolamentazione non coincida necessariamente con una semplificazione effettiva per cittadini e imprese. Un secondo filone ha riguardato le *"regulatory lessons learned"*, con l'analisi di casi di fallimento regolatorio che avrebbero potuto essere mitigati tramite un impiego più tempestivo degli strumenti di *better regulation* (quali il coinvolgimento precoce dei destinatari, una maggiore attenzione ai contesti tecnico-tecnologici e l'effettuazione di verifiche *ex post* più robuste)[23]. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al rafforzamento della cooperazione orizzontale tra il RPC e le altre comunità OCSE, nell'ambito dell'*Engagement Plan*[24], evidenziando l'esigenza di disseminare risultati, metodi e modelli del Comitato anche verso altri settori di *policy* e promuovere metodologie comuni di valutazione. Un ulteriore tema ha riguardato la sperimentazione regolatoria e le *sandbox* normative[25], discusse anche in gruppi di lavoro, con l'emersione della necessità di disporre di un set minimo di *standard* condivisi e più operativi per supportare l'adozione e la governance delle *sandbox*, pur nella consapevolezza delle difficoltà di definire principi

[23] Un caso eclatante discusso durante le riunioni del RPC è stato quello del sistema informatico "*Horizon*", utilizzato dal servizio postale britannico, considerato il più esteso errore giudiziario nella storia del Regno Unito. In questo caso celebre, per anni centinaia di impiegati postali furono ingiustamente accusati di aver rubato, sulla base di dati informatici difettosi, e con conseguenze gravi

[24] L'*Engagement Plan* dell'OCSE è il piano con cui un Comitato OCSE (ad es. il *Regulatory Policy Committee*) struttura e rafforza la collaborazione "orizzontale" con altri comitati, reti e comunità di policy dell'Organizzazione, per diffondere metodi e risultati, evitare duplicazioni e integrare la prospettiva della qualità della regolazione in ambiti settoriali diversi (es. digitale, concorrenza, ambiente, inclusione).

[25] Una sandbox regolatoria (in inglese *regulatory sandbox*) è un ambiente di sperimentazione regolatoria controllata in cui un'impresa può testare prodotti, servizi o modelli innovativi (spesso digitali/fintech) in deroga alla normativa di settore vigente al momento della sperimentazione o con requisiti regolatori adattati, sotto la supervisione dell'autorità competente e per un periodo limitato, con limiti e tutele per ridurre i rischi per utenti e mercato. Le ipotesi dell'accusa sostenute nei processi, alcuni dei quali ancora in corso e altri conclusi con condanne al carcere, furono formulate sulla base di informazioni fornite da un sistema informatico di contabilità poi risultato difettoso. Il caso è considerato un fallimento del sistema di valutazione e revisione *ex-post* delle regole di una grande organizzazione quali le poste del Regno Unito.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

universalmente validi in un contesto di innovazione tecnologica rapida. Infine, la sessione su misurazione degli esiti della regolazione (*regulatory outcomes*) e risultati reali ha posto l'attenzione su possibili sviluppi del Rapporto OCSE sulle politiche di regolazione e del relativo questionario i-REG: in tale ambito, l'Italia ha manifestato l'esigenza di evitare approcci che trascurino i cambiamenti introdotti anche tramite prassi e ha sottolineato l'importanza di includere, per quanto possibile, elementi di valutazione qualitativa per ridurre il rischio di una misurazione meramente formale. Nell'ultima parte dell'anno, il Comitato ha affrontato anche il rinnovo del mandato RPC per il periodo 2027-2030; il DAGL ha valutato favorevolmente la formulazione aggiornata[26], in quanto idonea a valorizzare il ruolo centrale dell'analisi di impatto tra gli strumenti della *better regulation* e, in assenza di unanimità immediata, è stato disposto un rinnovo provvisorio del mandato del Comitato per sei mesi.

3.3.1 L'edizione 2025 del Rapporto OCSE sulle politiche di regolazione

Nel corso dell'anno è stato presentato dall'OCSE l'edizione del 2025 del Rapporto sulle politiche di regolazione[27].

Il Rapporto, denominato *OECD Regulatory Policy Outlook 2025*, offre un quadro comparato delle politiche di regolazione nei Paesi OCSE, basato sugli indicatori iREG, che sono costruiti con specifico riguardo alle tre dimensioni chiave della *better regulation*: il coinvolgimento degli *stakeholder*, l'analisi di impatto della regolamentazione nella fase *ex ante* (AIR) e la valutazione *ex post* degli interventi regolatori (VIR). Per ciascuna di queste dimensioni, gli indicatori sono costruiti aggregando risposte del questionario in quattro aree comuni:

1. **Adozione sistematica:** misura se e quanto stabilmente le pratiche sono previste e applicate.
2. **Metodologia:** misura come vengono svolte le pratiche, cioè il loro "spessore" tecnico.
3. ***Oversight* e controllo di qualità:** misura se esiste un presidio che assicura qualità e coerenza del processo.

[26] Nel corso del 2025 è iniziato il confronto tra le delegazioni del Comitato RPC per il rinnovo del mandato. Durante le trattative è stata sollevata da alcune delegazioni una questione di principio in merito alla locuzione in grassetto nella frase: *"Promote the development and implementation of quality regulations, in particular by providing support to ensure high-quality, evidence-informed, proportionate laws, regulations and standards that uphold transparency, legitimacy and accountability, building trust while delivering the intended outcomes for prosperity with due attention to social and environmental outcomes"* che alcune delegazioni intendevano modificare mentre altre avrebbero preferito mantenere. Non è stato possibile arrivare pertanto a una approvazione unanime in Comitato del rinnovo del mandato, per il quale il processo negoziale risulta tutt'ora in corso.

[27] Il rapporto è disponibile in versione .pdf all'indirizzo: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2025_56b60e39-en.html

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

4. **Trasparenza:** misura quanto il processo è visibile e tracciabile per cittadini e *stakeholder*.

Con riferimento all'Italia, la lettura dei risultati riportati nell'Outlook evidenzia un posizionamento complessivamente in linea con la media dei Paesi dell'Unione europea per quanto concerne le prassi di analisi *ex ante* e di consultazione, a fronte di un profilo relativamente più avanzato nell'impiego di strumenti di valutazione *ex post*, a conferma della crescente attenzione verso il monitoraggio degli esiti e la verifica dell'effettiva efficacia della regolazione, come da figura 11 sottostante, area in cui, secondo gli indicatori OCSE, l'Italia conferma il primato rispetto agli altri Paesi dell'UE, sia con riferimento alla regolazione da norme primaria che a quella derivante da norme di rango non primario. Infine, risulta invariato il punteggio relativo alla dimensione della trasparenza (ultime due colonne della figura 11).

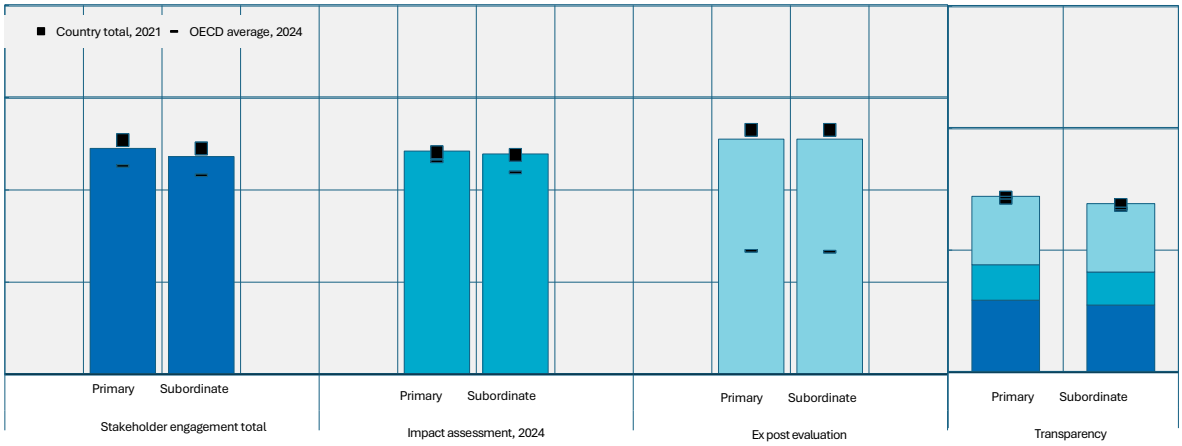


Figura 11 - Dettaglio del punteggio italiano nelle diverse aree di indagine dell'Outlook OCSE 2025. Confronto con media Paesi UE (linea continua) e stessi punteggi riportati nell'edizione precedente dell'Outlook (edizione 2021 – quadrato nero)

Fonte: OECD (2025), OECD *Regulatory Policy Outlook* 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/56b60e39-en

Nel *Country profile*[28] dedicato all'Italia, l'OCSE raccomanda di rafforzare ulteriormente, in chiave qualitativa, l'attuazione dei tre pilastri della *better regulation* misurati dagli indicatori iREG, con particolare enfasi su trasparenza, copertura e utilizzo effettivo dei risultati nel ciclo decisionale. In tale prospettiva, viene richiamata l'esigenza di rendere più sistematico e tempestivo il coinvolgimento degli *stakeholder*, privilegiando consultazioni avviate in fasi precoci e maggiormente inclusive, nonché di consolidare il "*feedback loop*" mediante la

[28] Si veda il *Country profile* relativo all'Italia nel Rapporto OCSE.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

pubblicazione di riscontri motivati sugli esiti delle consultazioni e sull'incidenza dei contributi ricevuti. Il Rapporto sottolinea, inoltre, l'opportunità di consolidare l'uso dell'AIR come strumento di comparazione tra opzioni regolatorie e non regolatorie (inclusa la definizione dello scenario di base e l'impiego coerente di metodi e dati), rafforzando al contempo l'utilizzo dell'evidenza scientifica all'interno dei processi valutativi della regolazione per assicurare *standard* minimi di qualità delle analisi. Infine, l'OCSE evidenzia la necessità di strutturare in modo più programmato le valutazioni *ex post* e di raccordarle con i processi di revisione normativa, anche attraverso una migliore integrazione tra analisi *ex ante* ed *ex post*, in modo da rendere verificabili nel tempo gli obiettivi e gli effetti degli interventi regolatori.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

APPENDICE 1 – AIR e VIR nelle Autorità indipendenti

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'Autorità intende, innanzitutto, richiamare quanto in precedenza già rilevato, ossia che la più ampia diffusione dei principi di *better regulation* e degli strumenti che consentono di perfezionare la qualità e di aumentare il grado di efficacia dei processi regolatori non può che determinare effetti positivi anche sul livello di concorrenzialità dei mercati regolati.

In proposito, si ribadisce l'importanza della previsione, rimasta negli anni inattuata, contenuta nell'art. 34, comma 5, del D.L. n. 201/2011[1] - richiamata dal Regolamento in materia di AIR e VIR (art. 9 *Presentazione e verifica della relazione AIR*)[2] e dalla connessa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (Appendice 1 lett c) *L'impatto concorrenziale*)[3] - che attribuisce all'Autorità un ruolo consulenziale nei confronti delle Amministrazioni statali in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Ciò posto, nel corso del 2025, l'Autorità è stata chiamata a esprimere il proprio parere sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 142/2020[4], in merito alla proporzionalità di disposizioni normative e di atti amministrativi generali con cui si introducevano limitazioni all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate, su richiesta: *i*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per lo Sport e i Giovani in relazione allo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "*Disciplina di attuazione e integrazione delle norme in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo*", *ii*) del Ministero del Turismo in relazione allo schema di disegno di legge recante "*Disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare*" e *iii*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in relazione al disegno di legge recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee*"[5].

Inoltre, l'Autorità ha espresso il proprio parere, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito a due successive versioni dello schema del *"Nuovo Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, commi 386-387, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di mitigazione, maggiore comprensione e comparabilità dei costi per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici",* nonché ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze sullo *"Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2023 /2225 relativa ai contratti di credito ai*

[1] Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
[2] DPCM 15 settembre 2017, n. 169 *Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione* (G.U. n. 280 del 30 novembre 2017).
[3] Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 *Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169* (GU n.83 del 10 aprile 2018).
[4] Decreto Legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni* (G.U. n.271 del 30 ottobre 2020).
[5] Cfr. AS2103 *Disciplina di attuazione e integrazione delle norme in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo* (Boll. 36/2025); AS2104 *Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale* (Boll. 36/2025) e AS2109 *Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee* (Boll. 41/2025).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE"[6].

L'Autorità ha inviato, altresì, le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, *i*) al Ministro della Giustizia in merito al "*Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie", ii)* al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alle previsioni dell'articolo 1, commi 50 e ss., della legge n. 207/2024, nonché *iii*) al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione alle disposizioni dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 57/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2023[7].

Regolazione di mercati e tutela della concorrenza

Una particolare categoria di interventi di *advocacy* è rappresentata dai pareri resi alle altre Autorità amministrative indipendenti, allo scopo di segnalare eventuali restrizioni alla concorrenza contenute in regolamentazioni da esse già adottate o in via di adozione.

In proposito, si rappresenta che, nel corso del 2025, l'Autorità ha fornito il proprio parere, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, in merito alla delibera n. 103/25/CONS riguardante l'"*Avvio della consultazione pubblica concernente la verifica della sussistenza in capo a Fibercop S.p.A. delle condizioni di «operatore wholesale only» ai sensi dell'articolo 91 del Codice*", nonché allo schema di provvedimento concernente la "*Analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice*"[8].

Le consultazioni svolte dall'Autorità

L'Autorità, come noto, è stata esplicitamente esclusa dall'AIR e dalla VIR dalle norme cha hanno introdotto l'analisi di impatto della regolazione per le Autorità indipendenti[9]. Tuttavia, già da diversi anni, l'Istituzione pone in consultazione pubblica gli schemi di propri atti di regolamentazione che comportano ricadute dirette su imprese e consumatori. In questo modo, i soggetti interessati hanno l'occasione di prendere anticipatamente visione delle novità regolatorie e di avanzare eventuali proposte di modifica che verranno sottoposte al vaglio dell'Autorità, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello europeo, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme.

---

[6] Cfr. S4714B *MEF-Richiesta di parere protocollo d'intesa su disposizioni in materia di pagamenti elettronic*e AS2114 *MEF - Nuovo protocollo d'intesa in materia di pagamenti elettronici* (*Boll*. 462025); AS2115 *Monomandato degli agenti in attività finanziaria* (Boll. 46/2025).

[7] Cfr. AS2077 *Disciplina dell'attività degli istituti di vendita giudiziaria* (Boll. 17/2025); AS2079 *Proroga delle concessioni per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica* (Boll. 18/2025); AS2119 *Agevolazioni di accisa sui biocarburanti* (Boll. 48/2025).

[8] Cfr. AS2131 *AGCOM - Verifica sussistenza per Fibercop delle condizioni di operatore wholesale only* (Boll. 2/2026), S5345 - *AGCOM/Analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa*.

[9] Legge 29 luglio 2003, n. 229 "*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001*". L'art. 12 "*Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità indipendenti*" dispone, in particolare, che: "*1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4* ***Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni***".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

In particolare, per ciò che riguarda il 2025, l'Autorità ha adottato, a seguito di consultazione pubblica, le *Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990* e la *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge n. 287/1990 (c.d. programma di clemenza o leniency programme)*[10].

Inoltre, nel maggio 2025 è stato posto in consultazione pubblica lo schema di *Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*, poi adottato nel 2026[11].

***

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

1. Atti in materia di contratti pubblici
Il ruolo centrale svolto dall'Autorità nella promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti e nello sviluppo e diffusione di buone pratiche nella gestione dei contratti pubblici è stato riconfermato anche nel corso dell'anno 2025.
L'azione di indirizzo dell'Autorità si è tradotta nella predisposizione di segnalazioni e note indirizzate alla Cabina di Regia, e al Ministero per le infrastrutture e trasporti, recanti l'analisi delle criticità riscontrate e la proposta di soluzioni anche interpretative volte alla definizione delle migliori risposte.
L'Autorità ha svolto, altresì, l'attività di supporto e di indirizzo del mercato anche tramite l'adozione di atti a carattere generale volti alla soluzione di specifiche criticità come Comunicati a firma del Presidente nonché mediante l'aggiornamento costante delle FAQ liberamente consultabili sul sito istituzionale della medesima Autorità volte a risolvere spesso criticità e dubbi interpretativi e a fornire chiarimenti utili a una corretta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici ivi compresi i nuovi aspetti della digitalizzazione.
ANAC è stata impegnata, non solo a dare compiuta attuazione all'impianto normativo così come definito e aggiornato, ma anche a rispondere alle diverse esigenze emerse, anche con riferimento agli impegni relativi all'ambito europeo.
Nell'ambito dell'attività di regolazione vi è la predisposizione di atti-tipo.
Nel corso dell'anno 2025, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (di seguito, Correttivo), al fine di dare compiuta attuazione al necessario aggiornamento degli atti tipo resi da ANAC, si è reso necessario adeguare alle modifiche intervenute il Bando-tipo n. 1/2023.
Sono stati quindi definiti mediante la Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 - Bando tipo n. 1/2023 (*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*) aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, lo Schema di disciplinare di gara e l'Aggiornamento della domanda di partecipazione tipo - Relazione Illustrativa e Relazione AIR.
Con l'occasione l'Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo**,** per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.
Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione**.**
Data la consistenza degli interventi, l'attività di predisposizione dei documenti di consultazione e successiva revisione del bando e della domanda di partecipazione è stata condotta con l'ausilio del gruppo di lavoro già costituito per la redazione della prima versione del bando, di cui fanno parte Consip**,** Invitalia**, i** rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL**.**
La partecipazione alla consultazione pubblica è stata molto ampia e altamente qualificata (n. 70 *stakeholders*, suddivisi tra stazioni appaltanti (n. 28) e CUC (n. 4), associazioni rappresentative delle stazioni appaltanti (n. 2), operatori economici/liberi professionisti (n. 12), associazioni di categoria operatori economici (n. 12), dipendenti pubblici a titolo personale (n. 9) e dipendenti operatore economico a titolo personale (n. 3).
All'esito della consultazione pubblica, l'ANAC ha provveduto ad analizzare i contributi pervenuti con la

[10] Cfr. Delibera AGCM 25 febbraio 2025, n. 31466 e Delibera AGCM 25 febbraio 2025, n. 31467.
[11] Cfr. Delibera AGCM 27 gennaio 2026, n. 31812.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

predisposizione dell'atto finale.
Nel merito delle questioni affrontate, il bando-tipo prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all'articolo 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'articolo 108 del Codice, svolta interamente con l'ausilio di sistemi informatici, per evidenti ragioni di semplificazione, di ricorrenza tipologica e per rispondere a esigenze di utilità pratica per le stazioni appaltanti. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, potrà opportunamente adattare il modello proposto dall'Autorità, senza necessità di motivare le ragioni delle deroghe alle clausole ivi contenute. Allo stesso modo il bando tipo potrà essere utilizzato anche dagli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali, per i quali quest'ultimo non è vincolante, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara. Inoltre, il Disciplinare, con le opportune revisioni, potrà essere utilizzato anche per l'affidamento di lavori, fino a che l'Autorità non provvederà all'adozione del bando-tipo specifico.

Le modifiche apportate ad opera del decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (di seguito "Correttivo") al Codice hanno reso necessaria anche la completa revisione del precedente documento di consultazione recante Bando tipo n. 2/2023 Bando tipo sui servizi di architettura e di ingegneria, in quanto molte delle importanti tematiche ivi affrontate sono state risolte mediante l'introduzione di una nuova disciplina, non sempre esaustiva e per la quale permangono dubbi interpretativi. Si è, pertanto, cercato di affrontare e risolvere siffatti dubbi interpretativi nel nuovo Schema di Bando Tipo n. 2/2025**,** fornendo possibili soluzioni, in ordine alle quali si è chiesto agli Stakeholders di far prevenire le proprie eventuali osservazioni.
Anche per la predisposizione dei nuovi documenti di consultazione l'Autorità si è avvalsa del contributo di un qualificato tavolo tecnico, contenente oltre ai soggetti già facenti parte del tavolo tecnico per il bando tipo n. 1, i rappresentanti degli operatori economici interessati dal provvedimento.
L'Autorità ha dunque posto in consultazione pubblica in data 6 ottobre 2025 il Bando tipo n. 2/2025 Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e Domanda di partecipazione tipo (6 ottobre 2025 - 26 novembre 2025). Complessivamente sono pervenuti 28 contributi.
Allo stato si stanno valutando i contributi pervenuti con l'ausilio del tavolo tecnico istituito, per la redazione del testo finale del bando tipo e della domanda tipo, nonché per predisporre la relativa relazione AIR.
Nella predisposizione dello Schema di Bando Tipo 2/2025 si è tenuto conto della recente revisione del Bando-Tipo n. 1/2023 come sopra descritto, al fine di pervenire a una soluzione condivisa ed univoca in ordine alle parti (o clausole) comuni ad entrambi i Bandi.
Contestualmente alla riformulazione dello Schema di Bando-Tipo n. 2/2025 è stato, altresì, predisposto un apposito modello di Domanda di partecipazione - non redatto in occasione della precedente consultazione – che intende semplificare la gestione della procedura di gara da parte delle stazioni appaltanti e le connesse operazioni di verifica delle dichiarazioni, minimizzando il rischio di dichiarazioni mancanti o non corrispondenti alle previsioni del disciplinare.

Infine si rappresenta che per l'adozione della delibera 236 del 3 giugno 2025 avente ad oggetto I nuovi criteri previsti per il sistema di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento nel d.lgs. 36/2023 a seguito dell'entrata in vigore dal D. Lgs 209/2024 l'Autorità si è avvalsa di una consultazione pubblicata in cui sono state anticipate le soluzioni che si intendeva adottare in merito ad alcuni aspetti, riferibili ai nuovi criteri, suscettibili di diverse possibili interpretazioni.

2. Gli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Con riguardo agli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza adottati nell'anno 2025, l'ufficio ha ritenuto di non assoggettare gli stessi all'analisi di impatto della regolazione in quanto si è valutato non rientrassero nella previsione dell'art. 8, co. 1 del Regolamento ANAC in materia di AIR e VIR, approvato con delibera n. 135 del 28 marzo 2023. L'art. 8, co. 1, dispone infatti che «*Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad Analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione è indicato che l'atto di*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

regolazione è sottoposto ad AIR».

L'analisi di impatto della regolazione è "*finalizzata a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sul mercato*" (art. 9). La natura del PNA, così come degli altri atti di regolazione in materia di anticorruzione, non si concilia con la finalità dell'AIR indicata dal regolamento soprarichiamato. Per tale ragione non è stata mai condotta l'AIR per tali atti, quanto piuttosto la consultazione.

Così, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del citato Regolamento, in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, si è proceduto a sottoporre non ad AIR ma a consultazione pubblica n. 3 atti di regolazione ovvero l'"*Aggiornamento 2024 al PNA 2022*" adottato con delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, le "*Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*" approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, il "*Piano Nazionale Anticorruzione 2025*", adottato con delibera n.19 del 28 gennaio 2026 al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Successivamente, per i tre atti è stata predisposta la Relazione Illustrativa nella quale sono state precisate le ragioni dell'intervento dell'Autorità, l'iter di approvazione dei documenti e della relativa consultazione con i relativi esiti dando conto delle ragioni delle scelte operate dall'Autorità, con riferimento in particolare alle osservazioni più significative formulate.

Le Relazioni Illustrative, unitamente alle osservazioni ricevute, sono state pubblicate sul sito dell'Autorità.

L'Aggiornamento 2024 al PNA 2022, adottato in via preliminare dal Consiglio nell'adunanza del 16 dicembre 2024, è stato posto in consultazione pubblica dal 24 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025, per ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

All'esito della consultazione pubblica hanno presentato osservazioni complessivamente n. 4 soggetti pubblici, alcuni dei quali hanno negato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima delle osservazioni da essi formulate sul sito dell'ANAC (n. 2).

Il testo dell'Aggiornamento è stato approvato definitivamente dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 31 del 30 gennaio 2025. L'Avviso della pubblicazione è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2025.

L'Aggiornamento è stato predisposto per rispondere all'esigenza di supportare i piccoli comuni individuando i contenuti e gli elementi indispensabili per la redazione della Sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO. Si è tenuto conto sia delle semplificazioni che il legislatore ha previsto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), sia di quelle introdotte da ANAC nei precedenti PNA, in linea con la metodologia di analisi del rischio elaborata nell'allegato 1 al PNA 2019. Le indicazioni fornite sono volte a garantire l'effettività dei presìdi anticorruzione e a limitare oneri alle amministrazioni, viste le rilevanti difficoltà operative e organizzative che tali comuni continuano a riscontrare a causa delle ridotte dimensioni. Si tratta di un documento che costituisce una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione del PIAO e per la autovalutazione dello stesso Piano.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA attengono nello specifico ai soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione; alla semplificazione relativa alla conferma della sezione; alle sottosezioni in cui la stessa si articola (scheda anagrafica, analisi del contesto esterno ed interno, mappature, misure generali e trasparenza).

Nell'Aggiornamento si dà anche conto del raccordo tra i contenuti ivi illustrati e quelli già confluiti nel "*Sistema per la redazione e trasmissione del piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCT) e della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del piano integrato attività e organizzazione (PIAO)*", rientrante nel Programma Nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", e che consente ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) dei piccoli Comuni del Mezzogiorno di elaborare, mediante una procedura guidata, la sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO.

Le "*Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*", adottate dal Consiglio in via preliminare nella seduta del 16 novembre 2024, in considerazione dell'impatto sui destinatari della nuova disciplina sul *whistleblowing*, sono state poste in consultazione pubblica aperta dal 7 novembre al 9 dicembre 2024, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Al termine della consultazione sono pervenute circa 239 osservazioni provenienti da n. 47 soggetti pubblici e privati, alcuni dei quali non hanno prestato il consenso alla pubblicazione (n. 10).

Ai fini della definizione del testo finale è stato coinvolto anche il Garante per la protezione dei dati personali con cui è stata avviata un'interlocuzione informale sin dalla prima fase di predisposizione dello Schema di Linee Guida. Il Garante ha espresso alcune ulteriori valutazioni rispetto alle parti rilevanti sotto diversi profili relativi alla riservatezza dei dati personali.

Le Linee Guida modificate, ove è stato necessario, per recepire le principali osservazioni pervenute dalla consultazione e i contributi del Garante per la protezione dei dati personali, sono state approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 23 luglio 2025 per l'invio allo stesso Garante ai fini dell'acquisizione del proprio parere formale, in continuità con l'iter seguito per le precedenti LLGG relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne adottate da ANAC con delibera n. 311/2023. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 (n. 581 del Registro dei provvedimenti), il Garante si è espresso favorevolmente sul testo delle LLGG e le stesse sono state approvate in via definitiva dal Consiglio con delibera n. 478 del 26 novembre 2025. L'Avviso della pubblicazione è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale n. Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2025.

In particolare, l'intervento di ANAC è stato volto a completare il lavoro già avviato con la citata delibera n. 311 del 12 luglio 2023 con l'obiettivo di fornire indicazioni più approfondite circa le modalità di gestione dei canali interni di segnalazione sviluppando una serie di macro-argomenti tra cui, ad esempio, il canale interno di segnalazione, il ruolo delle organizzazioni sindacali, le modalità di effettuazione della segnalazione, le attività del gestore del canale, i rapporti tra disciplina *whistleblowing* e Modello organizzativo 231, il canale di segnalazione interno nei gruppi societari, il ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo settore.

Ciò al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul *whistleblowing* e di indirizzare i soggetti tenuti dal decreto legislativo n. 24/2023 a dare attuazione alla stessa, fornendo loro un sopporto operativo per rendere più efficace il sistema di tutele del *whistleblower*. Tali Linee Guida sono pertanto da intendersi aggiuntive e non sostitutive o modificative rispetto alle precedenti adottate dall'Autorità con Delibera n. 311/2023.

Il PNA 2025, frutto di un lavoro di scambio e di collaborazione tra gli uffici dell'Autorità coinvolti per i diversi settori di competenza, è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 30 luglio 2025 e posto in consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025 cui hanno partecipato complessivamente n. 26 soggetti.
È stata anche svolta una consultazione mirata con soggetti istituzionali particolarmente rilevanti, con l'invito a presentare osservazioni entro la data di conclusione della consultazione pubblica. In particolare lo schema di PNA 2025 è stato portato all'attenzione di: Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero per la pubblica amministrazione; Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI); Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Unione delle Province d'Italia (UPI); Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).
Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti sono stati considerati nella stesura del testo finale del PNA approvato dall'Autorità in data 11 novembre 2025 per l'invio al Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e alla Conferenza Unificata che hanno espresso i propri pareri come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 legge n. 190/2012.
Il Consiglio dell'Autorità ha approvato definitivamente il PNA con la delibera n. 19 del 28 gennaio 2026.
Il PNA 2025 presenta per la prima volta un disegno di strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica per l'Italia, per il triennio 2026-2028. La strategia è articolata in 6 linee strategiche, 12 obiettivi, declinati in azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno. Alcuni degli obiettivi sono realizzati da ANAC altri, invece, dalle amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.
In aggiunta alla strategia, il PNA 2025 si compone di una Parte Generale e di tre approfondimenti di Parte Speciale.
La *Parte Generale* fornisce indicazioni volte ad indirizzare le amministrazioni/enti e i RPCT ad un migliore coordinamento tra la Sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" e quelle che compongono le restanti parti del PIAO, in un'ottica di programmazione unitaria. In particolare, sono evidenziati i principali aspetti con cui trova attuazione la logica di integrazione, sia con riferimento ai contenuti (obiettivi strategici, mappatura unica

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

ed integrata, monitoraggio integrato) che alla collaborazione del RPCT con gli altri responsabili coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO.
Il primo Approfondimento, riguarda i contratti pubblici, ed esamina sia alcune delle fattispecie già previste dal Codice dei contratti sia altre interessate dalle modifiche introdotte nel d.lgs. n. 36/2023 dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (Correttivo) che oltre a elementi di novità, presentano possibili criticità sotto il profilo della trasparenza e dell'esposizione al rischio corruttivo. Rispetto ai processi attinenti agli istituti introdotti/modificati dal Codice/Correttivo, il PNA individua rischi corruttivi e suggerisce misure di prevenzione.
Il secondo Approfondimento riguarda le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed è volto ad orientare le amministrazioni/enti nell'applicazione delle disposizioni del decreto, descrivendo le principali novità della disciplina con indicazioni operative per i RPCT rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica delle inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione ai poteri di vigilanza di ANAC. L'approfondimento è corredato da un allegato contenente schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, per supportare i soggetti che rendono le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

L'ultimo Approfondimento è dedicato alla trasparenza. ANAC ha inteso supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" nei siti istituzionali, quale precondizione per garantire la trasparenza e rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull'organizzazione, sulle attività e sulla gestione delle risorse pubbliche. Pertanto, sono descritte - anche con immagini - alcune criticità nell'attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate e formulate una o più raccomandazioni per superarle.

***

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Elementi informativi sull'azione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in tema di AIR, VIR, consultazione e sull'interazione con gli *stakeholder* con riferimento all'anno 2025

1. La revisione della metodologia AIR: il nuovo Regolamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione dell'Autorità

L'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione e interazione con gli *stakeholder*, sia su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza, sia su atti di natura programmatica di rilevante importanza istituzionale, al fine di arricchire e rendere sempre più trasparente il percorso decisionale.

Con riferimento agli ambiti di intervento più rilevanti e complessi, l'Autorità può decidere di sottoporre i relativi procedimenti ad Analisi di Impatto della Regolazione (AIR). L'Analisi di impatto della regolazione è una metodologia che consente di valutare *ex ante* le ricadute - in termini qualitativi e/o quantitativi - di una decisione, migliorando così la qualità dell'attività normativa o regolatoria, sia sotto il profilo della trasparenza che della proporzionalità.

La metodologia AIR, originariamente introdotta dall'Autorità con deliberazione GOP 46/08 (cfr. la *Guida all'Analisi di Impatto della Regolazione* di cui all'Allegato A al provvedimento[12]; nel seguito: *Guida AIR*), nel 2025 è stata oggetto di revisione e aggiornamento da parte dell'Autorità alla luce dell'esperienza maturata nella sua applicazione, dell'evoluzione delle tecniche di AIR in ambito nazionale e internazionale, nonché del mutato assetto organizzativo. Ciò in coerenza con l'obiettivo *OS*10 del *Quadro strategico per il quadriennio 2022-2025* dell'Autorità, che prevede il rafforzamento

[12] La metodologia AIR è disponibile sul sito internet di ARERA a questo indirizzo: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/046-08gopall.pdf.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

degli strumenti di analisi e valutazione della regolazione, mediante l'introduzione di nuovi strumenti, anche semplificati, di controllo delle modalità di determinazione degli obiettivi dei provvedimenti e delle relative modalità di intervento per conseguirli.

In particolare, il procedimento di revisione e aggiornamento della metodologia AIR, avviato con deliberazione 1° aprile 2025, 151/2025/A, ha avuto come principali obiettivi quello di:

- definire in modo organico, mediante l'adozione di un Regolamento, i principi, le fasi e le metodologie che connotano la procedura di analisi di impatto della regolazione;
- disciplinare le forme dell'AIR, anche secondo modalità semplificate o svolta in via preliminare, in ragione del tipo intervento o di istruttoria;
- revisionare i criteri di selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR;
- adeguare le modalità di pianificazione delle attività AIR all'organizzazione della struttura dell'Autorità e ai vigenti strumenti di programmazione strategica e operativa;
- stabilire alcuni principi di carattere generale e previsioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di verifica degli effetti della regolazione, in coerenza con le logiche di valutazione di impatto della regolazione (VIR).

Contestualmente all'avvio di procedimento, l'Autorità ha adottato il documento di consultazione 152/2025/A, contenente lo *schema di Regolamento in materia di AIR*, nonché la *Relazione illustrativa* e le *Indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR*.

Tenuto conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti dai partecipanti alla consultazione, con la deliberazione 18 giugno 2025, 255/2025/A, l'Autorità ha adottato il *Regolamento per lo svolgimento dell'Analisi di Impatto della Regolazione* di cui all'Allegato A al provvedimento (nel seguito, per brevità: *Regolamento* o *Regolamento AIR*), la relativa *Relazione Illustrativa* (Allegato 1) e le *Indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR* (Allegato 2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le disposizioni del *Regolamento AIR*, i cui contenuti principali sono sintetizzati nel seguito, si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Ambito di applicazione dell'AIR.

In ossequio al principio di proporzionalità, che impone all'amministrazione di non aggravare il procedimento con attività non strettamente indispensabili per conseguire lo scopo prefissato, e in linea con i principi espressi dalla giustizia amministrativa nonché in ambito europeo, il *Regolamento AIR*, come già la precedente metodologia (*Guida AIR*), riserva l'applicazione dell'AIR ai provvedimenti particolarmente rilevanti ove sia effettivamente utile per ponderarne le scelte.

Al contempo, il Regolamento supera l'elencazione ampia e rigida dei criteri di inclusione contenuti nella precedente Guida AIR e, anche alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, precisa e aggiorna i criteri di esclusione dallo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione. Pertanto, nella nuova disciplina sono individuate le sole categorie di provvedimenti esclusi lasciando la selezione delle concrete fattispecie da sottoporre ad AIR ad una valutazione da effettuare caso per caso, sulla base dei contenuti e della portata dell'atto di regolazione. In particolare, il Regolamento esclude dall'applicazione dell'AIR i procedimenti i cui atti:

a) presentano i caratteri dell'urgenza;
b) hanno contenuto vincolato;
c) non introducono novità rilevanti o significative negli impatti nel sistema regolatorio in vigore;
d) comportano una mera revisione formale di atti o impianti regolatori già in vigore;
e) sono esecutivi della legislazione primaria, di decisioni giurisdizionali o di adeguamento a normativa sopravvenuta, nonché hanno carattere meramente attuativo o interpretativo della regolazione vigente, per i quali non sussistono apprezzabili margini di discrezionalità in merito alle modalità di intervento;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

f) non hanno contenuto prevalentemente regolatorio, quali, ad esempio, i pareri, le segnalazioni, i provvedimenti individuali, ispettivi, sanzionatori, di programmazione e di organizzazione interna.

Gli elementi qualificanti l'AIR: i contenuti "minimi" dell'analisi.

Il *Regolamento AIR* prevede lo svolgimento del percorso di analisi di impatto della regolazione attraverso l'esame di "elementi qualificanti" che ne costituiscono i contenuti "minimi", fatti salvi gli aspetti specifici correlati alle caratteristiche proprie di ogni provvedimento. Lo sviluppo di tali contenuti "minimi", ulteriormente precisati e integrati nel *Regolamento* rispetto alla *Guida AIR*, si articola secondo un percorso metodologico parallelo al processo decisionale, così costituito:

- compilazione del Piano di attività AIR;
- descrizione dell'ambito di intervento, del contesto normativo e regolatorio, delle motivazioni e dell'eventuale rilevanza strategica dell'intervento;
- indicazione degli obiettivi specifici perseguiti alla luce degli obiettivi generali dell'Autorità;
- identificazione dei soggetti destinatari, diretti e indiretti;
- individuazione delle opzioni regolatorie che comprendono, di norma, anche l'opzione zero (o opzione di non intervento);
- analisi e comparazione delle opzioni regolatorie considerate, che include, di norma, una valutazione preliminare qualitativa delle opzioni, alla luce degli obiettivi specifici perseguiti, e l'esame degli effetti attesi sui soggetti destinatari;
- scelta dell'opzione regolatoria, congruamente motivata.

Le forme di AIR.

I contenuti "minimi" caratterizzano il normale svolgimento dell'AIR. In un'ottica di maggiore duttilità dello strumento, il *Regolamento* AIR disciplina anche forme di analisi differenti per tempistica e grado di approfondimento, prevedendo, in particolare:

- il possibile svolgimento di un'*AIR preliminare*, intesa come strumento di supporto alla decisione di avviare o meno un nuovo procedimento, tipicamente in settori o ambiti di nuovo intervento regolatorio i cui esiti sono oggetto di pubblicazione;
- lo svolgimento di un'*AIR con forme semplificate*, in ragione del tipo di istruttoria, che può risultare efficace nel caso in cui l'istruttoria sia connotata da una minore complessità, ad esempio quando le opzioni alternative siano già sufficientemente circoscritte, o la minore profondità di analisi dipenda da criteri di economicità ed efficienza e dai tempi disponibili per attuare l'intervento regolatorio, o nel caso in cui sia correlata a limitati margini di discrezionalità.

Le fasi dell'AIR.

Il *Regolamento* identifica le fasi in cui si articola l'AIR, nel corso delle quali vengono elaborati i contenuti "minimi" dell'analisi, che confluiscono nei documenti elaborati nel procedimento decisionale dell'Autorità e che, di norma sono: la delibera di avvio, il primo documento di consultazione, l'eventuale secondo documento di consultazione e la delibera finale. La *Relazione AIR* ripercorre l'intero processo istruttorio, offrendo un quadro riassuntivo delle fasi dell'analisi di impatto della regolazione e del percorso che ha condotto alla scelta che è stata adottata dall'Autorità con il provvedimento finale.

Le indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR.

Come sopra accennato, l'Allegato 2 al Regolamento AIR illustra, nel dettaglio, le indicazioni metodologiche e procedurali che sono, di volta in volta, adattate al caso specifico, per tener conto delle peculiarità dell'intervento regolatorio oggetto di analisi di impatto della regolazione. In ragione della articolazione e complessità di tali indicazioni metodologiche e procedurali, si rimanda al suddetto Allegato 2 per una illustrazione di dettaglio del loro contenuto. In questa sede, tra le indicazioni metodologiche e procedurali del Regolamento AIR pare utile evidenziare, in primo luogo,

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

la previsione che la descrizione delle opzioni regolatorie considerate nell'analisi di impatto della regolazione includa, di norma, l'opzione di non intervento (cosiddetta "opzione zero"), quale termine di confronto per valutare gli effetti attesi delle opzioni di intervento e può emergere come scelta ottimale se l'analisi indica che mantenere lo *status quo* è preferibile rispetto all'introduzione di nuove misure regolatorie. La metodologia prevede che, in taluni casi, la valutazione dell'opzione zero possa essere omessa, o possa essere limitata a specifici aspetti dell'intervento regolatorio. In secondo luogo, per quanto riguarda l'analisi e comparazione delle opzioni regolatorie, che costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti dell'AIR, il Regolamento AIR prevede un percorso di valutazione delle opzioni tipicamente articolato in due fasi consequenziali:

a) una *valutazione preliminare di natura qualitativa* delle opzioni considerate avendo riguardo agli obiettivi specifici perseguiti dal procedimento, che deve essere condotta ricorrendo il più possibile a criteri, anche comuni a più obiettivi, dei quali il *Regolamento* fornisce alcuni esempi (*efficacia* nel conseguire gli obiettivi prefissati; *efficienza*, intesa come capacità di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate; *concordanza tra obiettivi*, intesa come idoneità a minimizzare i *trade-off* tra i diversi obiettivi o risultati attesi; *semplificazione amministrativa*, intesa come capacità di evitare o minimizzare aggravi burocratici e amministrativi per i destinatari; *tempestività*, intesa come distribuzione temporale degli effetti dell'opzione e, dunque della sua efficacia attesa). Il *Regolamento* fornisce, inoltre, alcuni esempi di schemi di valutazione preliminare qualitativa delle opzioni applicabili in funzione delle caratteristiche del procedimento.

b) la *valutazione degli effetti attesi sui destinatari*, di norma effettuata anche con riferimento all'opzione zero. Tale valutazione può essere di natura *qualitativa* o, laddove possibile, consistere in una *quantificazione, in termini fisici o monetari*, degli impatti attesi, oppure può *combinare entrambi gli approcci,* qualitativo e quantitativo (come, ad esempio, l'analisi multi-criteri).

Il Regolamento AIR evidenzia che anche la scelta di una tecnica di valutazione degli effetti attesi sui destinatari in luogo di un'altra deve essere guidata da molteplici fattori, quali: le caratteristiche del singolo procedimento (ad esempio, la tipologia degli effetti attesi sui destinatari, la disponibilità di dati e informazioni necessarie per effettuare la valutazione, le tempistiche e le risorse disponibili per sviluppare l'AIR); gli aspetti specifici che si intendono approfondire; i criteri di valutazione prescelti.

Il Regolamento, inoltre, propone: alcuni esempi di schemi applicabili per una valutazione qualitativa degli effetti attesi sui destinatari; un sintetico *excursus* delle principali tecniche di valutazione monetaria applicabili, la cui scelta deve essere guidata dalle caratteristiche del caso specifico; alcuni esempi di altri indicatori quantitativi ma non monetari utilizzabili ai fini dell'analisi.

Ulteriori strumenti di analisi.

Per lo svolgimento dell'AIR il *Regolamento* prevede che l'Autorità possa avvalersi, a fini istruttori, delle risultanze di ulteriori strumenti di analisi quali: indagini, interviste, *panel*, *focus group*, audizioni, tavoli tecnici e studi di esperti, banche dati. Strumenti che vengono di volta in volta individuati in funzione del tipo di informazione che si ritiene di maggior ausilio ai fini dell'analisi di impatto della regolazione.

Le attività di monitoraggio e di verifica degli effetti della regolazione.

Il *Regolamento* prevede che qualora l'Autorità intenda svolgere un monitoraggio *in itinere* o una verifica *ex-post* degli effetti di un provvedimento adottato, secondo logiche di valutazione di impatto della regolazione, procede ad individuare in anticipo: gli indicatori quantitativi e/o qualitativi che ritiene opportuno impiegare a tal fine; le necessarie raccolte dati; i soggetti che a vario titolo parteciperanno al sistema di monitoraggio, incluse le eventuali altre amministrazioni. I provvedimenti da sottoporre a verifica di impatto della regolazione (VIR) sono selezionati dall'Autorità tra i provvedimenti già oggetto di AIR e di particolare rilevanza per il mercato. Le tempistiche di tale

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

attività di verifica sono definite in funzione delle caratteristiche e del livello di complessità della verifica, nonché della disponibilità di dati e di informazioni. Allo svolgimento delle attività di verifica di impatto della regolazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento relative all'AIR.

2. Procedimenti sottoposti ad AIR

Nel seguito si dà conto degli sviluppi registrati nel corso del 2025 dai procedimenti che l'Autorità ha deciso di sottoporre ad AIR per gli aspetti più rilevanti, sulla base della metodologia di cui alla richiamata *Guida AIR*.

Procedimento per la definizione della regolazione tariffaria a regime del servizio di teleriscaldamento

A fine dicembre 2024, con la deliberazione 597/2024/R/tlr l'Autorità ha prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2025) il termine di conclusione del procedimento per la *definizione della regolazione tariffaria a regime del servizio di teleriscaldamento,* avviato con deliberazione 638/2023/R/tlr[13] e sottoposto ad AIR secondo modalità semplificate. Contestualmente è stato prorogato al 31 dicembre 2025 anche il periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio del servizio (originariamente fissato al 31 dicembre 2024) e sono stati apportati alcuni affinamenti al metodo, volti a superare alcune criticità applicative riscontrate. La proroga dei suddetti termini è stata ritenuta necessaria al fine di: a) attendere il completamento del quadro normativo nazionale per il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni energetico-ambientali dei sistemi di teleriscaldamento; b) effettuare ulteriori approfondimenti volti ad ampliare la base dati in possesso dell'Autorità, in modo da disporre di un *set* informativo adeguato a valutare l'efficienza relativa degli operatori del servizio. Nel corso del 2025 è stato pubblicato il secondo documento per la consultazione che illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia (353/2025/R/tlr). Nel documento, tenuto conto dei contributi ricevuti sul primo documento di consultazione (214/2024/R/tlr), l'Autorità ha proceduto ad una razionalizzazione delle opzioni AIR, concentrando l'analisi su quelle ritenute maggiormente efficaci per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento, ossia che hanno evidenziato il miglior rapporto costi-benefici. Le tematiche che sono state oggetto di analisi di impatto della regolazione e, dunque, per le quali sono state individuate diverse opzioni, valutate in relazione a specifici obiettivi delineati dall'Autorità, riguardano (come già nel primo documento di consultazione): a) la metodologia tariffaria da utilizzare per la definizione del vincolo dei ricavi; b) le modalità di trattamento degli impianti di cogenerazione; c) le modalità di valorizzazione dell'energia ottenuta tramite il recupero di cascami termici industriali. Nel documento 353/2025/R/tlr, inoltre, l'Autorità ha previsto la pubblicazione entro ottobre 2025 di un terzo documento di consultazione, al fine di illustrare i propri orientamenti finali prima dell'adozione del provvedimento finale, prevista entro la fine del 2025. Tuttavia, l'*iter* procedimentale ha dovuto tenere conto del regime di specifica *prorogatio* del Collegio e della conseguente limitazione delle funzioni agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti[14]. Il procedimento in questione,

[13] Delibera di avvio di procedimento con la quale l'Autorità, al fine di assicurare un' adeguata gradualità nell'introduzione di un regime di tariffe regolate nel settore, ha adottato un approccio multifase, prevedendo: a) di definire un metodo tariffario transitorio (cfr. delibera 638/2023/R/tlr); b) di avviare un procedimento per la definizione del metodo tariffario a regime.

[14] In prossimità della scadenza della quarta Consiliatura (9 agosto 2025), il Collegio, con la deliberazione 5 agosto 2025, 402/2025/A, ha stabilito, in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 5388/2010, di operare in regime di specifica *prorogatio* per un periodo massimo di sessanta giorni a decorrere dal 10 agosto 2025, esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. Nell'imminenza della scadenza del periodo di *prorogatio*, il Governo ha adottato il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145 (convertito con legge 18 novembre 2025, n. 173), stabilendo che: "*I componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018 continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

riguardando la definizione del metodo tariffario applicabile a regime per un periodo pluriennale, ha un carattere strategico e innovativo, destinato a incidere in modo strutturale sugli assetti tariffari del settore e, pertanto, non adottabile nel regime di *prorogatio*. Nel terzo documento per la consultazione (487/2025/R/tlr), dunque, l'Autorità ha disposto la proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2026) del periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio, prevedendo contestualmente l'introduzione di alcuni affinamenti puntuali al suddetto metodo transitorio, volti a garantirne la continuità e il corretto funzionamento. Con la successiva deliberazione 23 dicembre 2025, 580/2025/R/tlr, tenuto conto degli esiti della consultazione, l'Autorità ha disposto le suddette proroghe del termine di conclusione del procedimento e del periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio, introducendo alcuni affinamenti.

Procedimento di aggiornamento e revisione della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (c.d. TIQV)

Con la deliberazione 17 dicembre 2024, 548/2024/R/com, l'Autorità ha avviato e deciso di sottoporre ad AIR, anche con modalità semplificate e per gli aspetti più rilevanti, il procedimento di aggiornamento e revisione della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (c.d. TIQV di cui alla delibera 413/2016/R/com e relativo Allegato A). Il TIQV reca norme relative a: qualità commerciale (attività di gestione di reclami, richieste di informazione, rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione); qualità dei servizi telefonici di assistenza ai clienti, attuali e potenziali, relativamente alle chiamate in ingresso; obblighi di registrazione di dati e informazioni a carico dei venditori; monitoraggi e indagini svolti dall'Autorità sulla soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai *call center*. Nel corso del 2025, con il documento per la consultazione 205/2025/R/com, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti e dato evidenza delle opzioni regolatorie considerate nell'analisi e delle relative valutazioni effettuate per gli aspetti ritenuti di particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati dal procedimento[15] e per l'impatto sui soggetti interessati (imprese di vendita e clienti). Per la valutazione qualitativa delle opzioni considerate nell'analisi, sono stati utilizzati, di volta in volta, i criteri ritenuti più significativi per il caso in questione, tra i seguenti: *efficacia*, intesa come la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; *efficienza*, intesa come capacità di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate; *semplificazione*, intesa come capacità di evitare o minimizzare aggravi burocratici e amministrativi; *coerenza*, intesa come idoneità ad accrescere l'uniformità e omogeneità della regolazione. Per la valutazione comparativa degli effetti attesi dalle diverse opzioni sono stati considerati quali soggetti interessati le imprese di vendita e i clienti. Riguardo alle imprese di vendita, sono stati esaminati gli effetti attesi in termini di: *oneri di implementazione* (oneri previsti per adeguare sistemi e processi alla nuova regolazione) e *oneri a regime* (maggiori o minori oneri di gestione dei processi previsti dalla nuova regolazione). Riguardo ai clienti, sono stati considerati di volta in volta gli effetti attesi in termini di: *tutela*, intesa come diffusione e rafforzamento delle garanzie; *semplificazione*, intesa come riduzione degli oneri per la fruizione di un servizio o la soluzione di un problema; *trasparenza*, in termini di capacità di una informazione o di un dato di essere facilmente compreso dal destinatario e accrescere la sua capacità di scelta. Tenuto conto dei contributi ricevuti dai partecipanti alla consultazione e degli esiti di due sessioni di *focus group* organizzate nel corso del 2025 (14 febbraio e 13 giugno), con deliberazione 5 agosto 2025,

ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti l'Autorità medesima, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025".

[15] Gli obiettivi specifici del procedimento sono quelli di: a) rafforzare ed estendere gli strumenti di tutela, anche facilitando e potenziando l'accesso a servizi di assistenza tempestivi ed efficaci per tutti i clienti, inclusi i vulnerabili e/o i meno digitalizzati; b) facilitare il raggiungimento di più elevati livelli di soddisfazione delle diverse esigenze dei clienti finali, attraverso l'adozione da parte delle imprese di vendita di nuovi canali di accesso e di nuovi servizi, anche differenziati e grazie a soluzioni tecnologiche innovative; c) attualizzare, semplificare ed efficientare gli strumenti di monitoraggio da parte dell'Autorità sul rispetto degli standard e sulla qualità percepita dei clienti, incluse le indagini di soddisfazione; d) migliorare l'informazione disponibile ai clienti riguardo ai livelli qualitativi offerti dai venditori.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

399/2025/R/com, l'Autorità ha: approvato il nuovo TIQV, che ha sostituito il precedente dal 1° gennaio 2026; previsto che gli obblighi in materia di registrazione, comunicazione e pubblicazione dei dati di qualità (questi ultimi, come sopra richiamato, ricompresi tra i profili oggetto di analisi di impatto della regolazione) siano definiti con successivi provvedimenti e vengano applicati a partire dal 1° gennaio 2027; prorogato conseguentemente al 30 giugno 2026 il termine di conclusione del procedimento, ai fini della adozione dei suddetti provvedimenti. La *Relazione AIR*, pertanto, sarà finalizzata e pubblicata a conclusione dell'*iter* procedimentale.

Procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Nel 2025 l'Autorità ha avviato e sottoposto ad analisi di impatto della regolazione, per gli aspetti ritenuti più rilevanti, un procedimento *per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (deliberazione 18 febbraio 2025, 56/2025/R/rif). L'intento dell'Autorità con la riforma della disciplina dei suddetti corrispettivi è quello di fornire una prima risposta alle criticità evidenziate nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia avviata con deliberazione 6 febbraio 2024, 41/2024/R/rif e conclusa con la deliberazione 11 febbraio 2025, 43/2025/R/rif, con particolare riferimento alla eterogeneità e non piena adeguatezza degli attuali criteri di articolazione. Sempre nel 2025 sono stati pubblicati due documenti per la consultazione (179/2025/R/rif e 248/2025/R/rif), sono stati organizzati due incontri tecnici di approfondimento con i diversi *stakeholder* e, tenuto conto degli esiti del processo di consultazione, è stata adottata la deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/rif di approvazione del Testo Integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti. La *Relazione AIR*, pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione dell'*iter* procedimentale, ripercorre l'intero processo istruttorio, offrendo un quadro riassuntivo delle fasi dell'analisi di impatto della regolazione e del percorso che ha condotto alla scelta adottata dall'Autorità e "tradotta" nel provvedimento finale. In particolare, conformemente alla metodologia AIR di riferimento (*Guida AIR*), la Relazione illustra il contesto, le motivazioni, gli obiettivi, i destinatari dell'intervento, nonché i contenuti e la valutazione sia delle opzioni regolatorie alternative individuate con riferimento alla struttura dell'articolazione tariffaria sia delle altre proposte avanzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento. Inoltre, nella *Relazione AIR*, sebbene l'Autorità abbia considerato prematuro avviare sin da subito meccanismi dedicati di monitoraggio, sono stati individuati alcuni indicatori, associati ad uno o più degli obiettivi specifici delineati nell'ambito dell'analisi di impatto della regolazione che potranno essere raccolti sia in una fase precedente, sia a distanza di almeno un anno dall'operatività della nuova disciplina, ai fini dell'osservazione degli effetti della nuova regolazione. Sono inoltre previsti aggiornamenti biennali periodici dei dati raccolti, in considerazione del fatto che la riforma dispiegherà integralmente i suoi effetti su un arco temporale pluriennale per effetto dell'approccio di gradualità adottato.

3. Attività di consultazione istituzionale e su provvedimenti di regolazione di carattere generale

Come indicato in premessa, l'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione e interazione con gli *stakeholder*, sia su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza, sia su atti di natura programmatica di rilevante importanza istituzionale, al fine di arricchire e rendere sempre più trasparente il percorso decisionale. Nel seguito si indicano le attività di consultazione svolte nel corso del 2025.

Consultazione pubblica su provvedimenti di regolazione di carattere generale

Sui temi di regolazione a carattere generale, nel corso del 2025 sono state svolte 42 consultazioni pubbliche.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

La *Tabella 1* contiene i riferimenti alle consultazioni svolte, con l'indicazione del titolo, del settore di riferimento (elettricità, gas, energia, teleriscaldamento, servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti) e URL alle pagine del sito internet www.arera.it dove risulta reperibile la relativa documentazione. I contributi scritti pervenuti dai soggetti interessati sono di norma pubblicati sul sito istituzionale.

Tabella 1 – consultazioni pubbliche effettuate da ARERA nel 2025

N.	Rif. Rubrica	Data	Titolo	Settore/Ambito di Riferimento
1	50/2025/R/eel	18/02/2025	Modifiche al TIDE funzionali all'avvio della fase di consolidamento	Elettricità
2	74/2025/R/gas	04/03/2025	Orientamenti dell'Autorità in materia di determinazione della componente CRVST per il trimestre 1° luglio – 30 settembre 2023	Gas
3	117/2025/R/eel	25/03/2025	Orientamenti finali in merito alla riforma del processo di cambio fornitore "in 24 ore" nel settore elettrico, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.210 e revisione del servizio di pre-check	Elettricità
4	118/2025/R/com	25/03/2025	Revisione del glossario per le forniture di energia elettrica e gas naturale per "La bolletta dei clienti finali dell'energia"	Elettricità, Gas
5	123/2025/R/idr	25/03/2025	Orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato	Servizi idrici
6	129/2025/R/eel	27/03/2025	Ulteriori modifiche al TIDE per la fase di consolidamento e modalità di attuazione del decreto FER-X transitorio	Elettricità
7	146/2025/R/rif	01/04/2025	Primi orientamenti per l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani	Rifiuti
8	147/2025/R/rif	01/04/2025	Orientamenti per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani	Rifiuti
9	152/2025/A	01/04/2025	Revisione e aggiornamento della disciplina per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione dell'Autorità	Elettricità, Gas, Servizi idrici, Teleriscaldamento, Rifiuti, Amministrazione Organizzazione

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

10	168/2025 /R/eel	15/04/2025	Sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico. Orientamenti sul premio massimo	Elettricità
11	173/2025 /R/com	15/04/2025	Orientamenti per l'estensione dell'applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi di funzionamento per il Sistema Informativo Integrato (SII) ad altre tipologie di operatori accreditati al SII	Elettricità, Gas
12	174/2025 /R/eel	15/04/2025	Revisione del valore di riduzione della frazione del GAR, relativa agli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 268/2015/R/eel	Elettricità
13	179/2025 /R/rif	15/04/2025	Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani	Rifiuti
14	180/2025 /R/rif	15/04/2025	Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3). Primi orientamenti	Rifiuti
15	205/2025 /R/com	20/05/2025	Revisione della regolazione in materia di qualità dei servizi di assistenza ai clienti delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas naturale	Elettricità, Gas
16	210/2025 /R/com	20/05/2025	Orientamenti per l'adeguamento di specifici istituti della regolazione ROSS-base e linee di intervento per l'introduzione di strumenti regolatori propedeutici alla sperimentazione del ROSS-integrale	Elettricità, Gas
17	214/2025 /R/eel	27/05/2025	Diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/1719 – aggiornamento quadriennale	Elettricità
18	235/2025 /R/rif	03/06/2025	Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF– Orientamenti finali	Rifiuti
19	238/2025 /R/eel	03/06/2025	Orientamenti per la proposta dell'Autorità sui piani straordinari di investimento pluriennale ai fini della rimodulazione delle	Elettricità

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

			concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e sui criteri per la determinazione dei relativi oneri	
20	239/2025 /R/efr	05/06/2025	Orientamenti in materia di definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto al meccanismo incentivante di cui al decreto ministeriale FER X transitorio	Elettricità
21	240/2025 /R/rif	10/06/2025	Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124	Rifiuti
22	245/2025 /R/com	10/06/2025	Orientamenti in materia di attuazione delle misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, convertito con legge 60/25	Elettricità, Gas
23	246/2025 /R/rif	10/06/2025	Separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti. Orientamenti finali	Rifiuti
24	248/2025 /R/rif	10/06/2025	Criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, TICSER (Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti). Orientamenti finali	Rifiuti
25	249/2025 /R/rif	10/06/2025	Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3). Orientamenti finali	Rifiuti
26	258/2025 /R/gas	18/06/2025	Mercato dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate. Orientamenti per la revisione delle modalità di determinazione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e dell'elemento QTCA a copertura dei costi di trasporto	Gas
27	268/2025 /R/eel	19/06/2025	Riforma della disciplina del settlement elettrico e delle perdite di rete. Orientamenti in materia di applicazione dei coefficienti di perdita standard per le immissioni in rete,	Elettricità

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

			approvvigionamento dei prelievi per gli usi propri e dell'energia residua e riconoscimento ai gestori di rete con obbligo di connessione di terzi dei relativi costi	
28	269/2025 /R/eel	19/06/2025	Riforma della disciplina del settlement elettrico e delle perdite di rete. Nuovo Testo integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento elettrico	Elettricità
29	270/2025 /R/eel	19/06/2025	Riforma della disciplina del settlement elettrico e delle perdite di rete. Interventi sul Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) funzionali alla riforma del settlement elettrico	Elettricità
30	306/2025 /R/gas	03/07/2025	Modifiche alle tempistiche di gestione delle sessioni di settlement gas	Gas
31	332/2025 /R/eel	15/07/2025	Orientamenti per l'aggiornamento della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2026	Elettricità
32	346/2025 /R/gas	22/07/2025	Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato in materia di tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale: incidenza sui costi operativi delle peculiarità del territorio servito e degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio a garanzia del bilinguismo.	Gas
33	349/2025 /R/tlr	22/07/2025	Orientamenti per la revisione dei testi integrati RQCP, TIMT, TUAR, TUD	Teleriscaldamento
34	353/2025 /R/tlr	22/07/2025	Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento	Teleriscaldamento
35	419/2025 /R/gas	23/09/2025	Proroga del periodo di vigenza delle disposizioni del TUDG 2020-2025. Orientamenti dell'Autorità	Elettricità
36	447/2025 /R/eel	14/10/2025	Orientamenti per la revisione dei criteri di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica	Elettricità

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

			per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo	
37	460/2025 /R/gas	21/10/2025	Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 19 maggio 2025. Orientamenti in merito alle procedure per le comunicazioni funzionali alla permanenza nell'elenco dei soggetti abilitati	Gas
38	469/2025 /R/idr	28/10/2025	Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)	Servizi idrici
39	470/2025 /R/idr	28/10/2025	Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/idr	Servizi idrici
40	471/2025 /R/idr	28/10/2025	Orientamenti per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario, per il quarto periodo regolatorio MTI-4	Servizi idrici
41	487/2025 /R/tlr	11/11/2025	Disposizioni in materia di metodo tariffario del servizio di teleriscaldamento	Teleriscaldamento
42	547/2025 /A	09/12/2025	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028	Organizzazione

Fonte: www.arera.it > Atti e provvedimenti > Consultazioni

Nell'ambito delle 42 consultazioni svolte nel corso del 2025, 6 documenti di consultazione costituiscono il secondo *round* in altrettanti procedimenti: in virtù di tale duplice consultazione pubblica, l'*iter* di adozione del provvedimento finale è sostanzialmente assimilabile all'AIR[16]:

- il *procedimento in materia di riforma del processo di cambio forniture "in 24 ore" nel settore elettrico, da attuare entro il 1° gennaio 2026 in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, e per la revisione delle disposizioni che regolano il servizio di pre-check:* nel 2025 è stato pubblicato il secondo documento di consultazione in materia (117/2025/R/eel), che fa seguito al documento per la consultazione 705/2022/R/eel;

[16] Nella *Tabella 1* i documenti di consultazione relativi al secondo *round* di consultazione sono identificabili in quanto recano nel titolo la dizione "*Orientamenti finali*".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

- *il procedimento per la predisposizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*: nel 2025 è stato pubblicato il secondo documento di consultazione (123/2025/R/idr), che fa seguito al documento per la consultazione 245/2024/R/idr; il procedimento si è concluso con l'adozione della deliberazione 22 luglio 2025, 347/2025/R/idr;
- *il procedimento in materia di aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e di semplificazioni al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF),* avviato con deliberazione 28 gennaio 2025, 23/2025/R/rif: nel corso del 2025 è stato pubblicato il secondo documento per la consultazione (235/2025/R/rif) nel quale, tenuto conto delle osservazioni pervenute al primo documento per la consultazione (147/2025/R/rif), l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in materia. Il procedimento si è concluso con l'adozione del provvedimento finale (deliberazione 29 luglio 2025, 374/2025/R/rif);
- il *procedimento in materia di separazione contabile e amministrativa nel settore rifiuti*, avviato con deliberazione 20 gennaio 2024, 27/2024/R/rif: nel 2025 è stato pubblicato il secondo documento di consultazione recante gli orientamenti finali dell'Autorità in materia (246/2025/R/rif), tenuto conto delle osservazioni pervenute al primo documento di consultazione (146/2025/R/rif); nel corso del 2025 il procedimento si è concluso con la adozione del provvedimento finale (deliberazione 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif);
- *il procedimento in materia di criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TICSER-Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti), avviato con la deliberazione 18 febbraio 2025, 56/2025/R/rif (di cui si è già detto nel precedente paragrafo, al quale si rimanda);
- *il procedimento in materia di metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (c.d. MTR-3),* avviato con la deliberazione 18 febbraio 2025, 57/2025/R/rif, cui hanno fatto seguito un primo documento per la consultazione recante gli orientamenti iniziali dell'Autorità (180/2025/R/rif) e un secondo documento di consultazione recante gli orientamenti finali dell'Autorità per la definizione della regolazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, per il nuovo periodo regolatorio 2026-2029 (249/2025/R/rif). Il procedimento si è concluso nel corso del 2025 con l'adozione del provvedimento finale (deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif).

Consultazione istituzionale: Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e Quadro strategico

Nel 2025, con riferimento ai temi istituzionali, si segnala, in primo luogo, la consultazione aperta con il documento 9 dicembre 2025, 547/2025/A per l'adozione del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2026-2028* (*di seguito: PTPCT o Piano)*, il cui termine per l'invio delle osservazioni è scaduto il 5 gennaio 2026. Il documento posto in consultazione riporta l'aggiornamento, per il periodo 2026-2028, del *PTPCT* dell'Autorità, conformemente a quanto stabilito dalla legge e in coerenza con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e con le prescrizioni contenute, da ultimo, nel PNA 2025. Con riferimento all'adozione del *Piano*, si sottolinea la particolare valenza che la consultazione assume nel caso di specie, in ragione delle informazioni e dei contenuti che, attraverso la consultazione, vengono condivisi preliminarmente con gli *stakeholder*: il *PTPCT* illustra l'organizzazione dell'Autorità e le sue funzioni, ma soprattutto presenta, nell'ambito della metodologia della gestione dei rischi corruttivi, con riguardo a tutti gli ambiti di intervento, l'analisi, aggiornata annualmente, dei processi decisionali, i cui esiti impattano sulla comunità, sugli utenti e sugli *stakeholder.*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Sempre in ambito istituzionale, il *Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025,* adottato con deliberazione 2/2022/A, applicando un approccio selettivo e condiviso, ha costituito il riferimento per le priorità di intervento della regolazione nell'anno 2025. A tal proposito giova ricordare che, sin dal 2015, l'Autorità adotta il proprio *Quadro Strategico* a valle di un ampio processo di consultazione pubblica e altre forme di confronto pubblico con gli *stakeholder*, orientate ad approfondire la conoscenza del contesto su cui la regolazione interviene e l'impatto dei relativi interventi. In particolare, il *Quadro strategico 2022-2025* è stato adottato tenendo conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti al documento per la consultazione 465/2021/A e di quelli emersi nel corso delle correlate audizioni pubbliche, tenutesi nel novembre 2021.

Con la deliberazione 5 agosto 2025, 380/2025/A, l'Autorità ha adottato la *Rendicontazione delle attività svolte nel periodo ottobre 2023 - luglio 2025, nell'ambito del Quadro strategico 2022-2025*. In linea con gli impegni assunti dall'Autorità in materia di *accountability* e trasparenza, come definiti nel *Quadro Strategico 2022-2025*, il documento (che fa seguito a quanto già rendicontato per il biennio 2022-2023 con la deliberazione 525/2023/A), riporta la rendicontazione finale delle principali attività svolte in attuazione degli obiettivi strategici, indicandone lo stato di avanzamento e le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche originariamente previste[17]. I 29 obiettivi strategici previsti nel *Quadro Strategico* sono articolati in specifiche linee di intervento e raggruppati in tre macro-aree tematiche: *Temi trasversali*, che comprendono azioni a favore del consumatore, dell'innovazione, della semplificazione amministrativa e del rafforzamento istituzionale; *Area Ambiente*, che include, tra l'altro, interventi volti a promuovere la sostenibilità delle infrastrutture idriche e ambientali, la qualità dei servizi e la solidità economico-finanziaria delle gestioni e *Area Energia*, focalizzata sull'efficienza dei mercati all'ingrosso e *retail*, sulla regolazione delle infrastrutture e sulla progressiva decarbonizzazione dei consumi. In apertura al documento, inoltre, anche in considerazione della scadenza della precedente Consiliatura, è fornito un quadro riepilogativo delle principali misure regolatorie che hanno qualificato l'azione dell'Autorità nel periodo in esame, con l'obiettivo di offrire una chiave di lettura utile al successivo Collegio in merito agli ambiti di intervento perseguiti e a quelli ancora da attuare.

***

Banca d'Italia

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) condotta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si è svolta, come di consueto, in coerenza con il quadro regolamentare attuativo dell'art. 23 della L. 262/2005. Sono state accompagnate da AIR le seguenti proposte di regolamentazione secondaria[18]:

- **modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia per l'esercizio della discrezionalità in materia di *output floor*. L**'AIR ha riguardato le modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche finalizzate a definire il regime transitorio applicabile alle esposizioni garantite da immobili residenziali detenute da banche che utilizzano i modelli interni per il rischio di credito. L'analisi ha valutato le opzioni alternative di recepimento, evidenziando che l'esercizio della discrezionalità consente di attenuare l'impatto patrimoniale complessivo derivante dall'introduzione dell'*output floor*, a fronte di oneri di adeguamento contenuti; tale opzione è

[17] Tali attività non esauriscono il quadro delle molteplici azioni che hanno impegnato l'Autorità nel periodo di rendicontazione e che sono, come di consueto, ampiamente illustrate nei volumi della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. Esse rappresentano, piuttosto, i punti focali su cui si è principalmente concentrata l'azione regolatoria.

[18] Per ciascun intervento regolamentare, il link rinvia alla relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione, ove prevista come documento autonomo; nei casi in cui l'AIR sia contenuta nel documento di consultazione, il rinvio è a quest'ultimo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

risultata coerente con l'obiettivo di assicurare condizioni di parità concorrenziale a livello europeo;

- **modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia per l'esercizio della discrezionalità in materia di obbligazioni bancarie garantite.** L'AIR ha esaminato le modifiche alle Disposizioni di vigilanza connesse all'applicazione delle nuove previsioni UE in materia di criteri di valutazione degli immobili posti a garanzia dei mutui inclusi nel *cover pool*. L'analisi ha confrontato lo scenario di esercizio della discrezionalità nazionale, volto a mantenere invariato il metodo di valutazione precedentemente in uso, con quello di mancato esercizio, che invece comporta l'applicazione dei nuovi criteri previsti dalla disciplina europea. I risultati hanno evidenziato che il mancato esercizio della discrezionalità, pur determinando un adeguamento dei processi valutativi degli intermediari, è coerente con l'impostazione del nuovo quadro regolamentare e non produce impatti rilevanti sul funzionamento del mercato delle obbligazioni bancarie garantite né sulla capacità degli intermediari di utilizzare tali strumenti;
- **l'esercizio da parte della Banca d'Italia delle discrezionalità in materia segnaletica ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi (previsti dal regolamento MiCA e dagli Orientamenti dell'ABE agli emittenti di asset-referenced token (ART) ed e-money token (EMT) sotto soglia.** L'AIR ha riguardato l'esercizio delle discrezionalità attribuite alla Banca d'Italia, che consentono di estendere gli obblighi informativi previsti dal MiCAR e dagli Orientamenti dell'ABE agli emittenti di *asset-referenced token* ed *e-money token* con valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro. L'analisi ha esaminato diverse opzioni regolamentari, individuando come preferibile quella che estende agli operatori interessati parte degli obblighi informativi. Tale opzione è stata ritenuta idonea a garantire un efficace presidio di vigilanza e, al contempo, coerente con il principio di proporzionalità, limitando gli oneri amministrativi nel caso di emissioni sotto soglia;
- **estensione delle disposizioni in materia di organizzazione antiriciclaggio ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP).** L'AIR ha riguardato le modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio, estese anche ai prestatori di servizi per le cripto-attività. L'analisi ha valutato i costi e i benefici delle nuove previsioni, evidenziando come l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione e l'introduzione di obblighi segnaletici periodici contribuiscano a rafforzare la capacità di analisi e di presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; pur in presenza di difficoltà di quantificazione puntuale dei costi per alcune categorie di operatori, l'intervento è risultato giustificato dall'esigenza di assicurare un quadro di controlli coerente e omogeneo.

Nel corso del 2025, la funzione AIR ha inoltre svolto attività di analisi e supporto tecnico nell'ambito dei processi di definizione e attuazione della normativa secondaria bancaria e finanziaria a livello europeo e internazionale. In tale contesto, la Banca d'Italia:

- ha fornito supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nella definizione delle posizioni nazionali nei negoziati europei e internazionali e nei processi di recepimento e attuazione del quadro normativo dell'Unione europea;
- ha partecipato alle attività dell'Autorità Bancaria Europea, contribuendo all'elaborazione della normativa tecnica e degli orientamenti di vigilanza e alla valutazione degli impatti delle regole sul sistema bancario e finanziario;
- ha infine preso parte ai lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, fornendo contributi analitici all'elaborazione e al monitoraggio degli standard prudenziali internazionali e alle analisi comparative a supporto di un'applicazione coerente delle regole a livello globale.

***

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Informazioni in merito alle analisi e verifiche di impatto della regolamentazione condotte dalla Consob nell'anno 2025.

I. Revisione della comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023, avente ad oggetto "operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe"

1) *Contesto*

Negli ultimi anni, alcune società quotate in difficoltà finanziarie hanno fatto crescente ricorso a operazioni di finanziamento riservate a un solo investitore, spesso realizzate in più fasi (*tranche*) e con condizioni economiche che dipendono dall'andamento del titolo sul mercato. Un caso ricorrente è l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni con meccanismi di conversione (POC) che, di fatto, possono determinare nel tempo un incremento delle azioni in circolazione, incidendo così sia sul valore del titolo che sulla quota di partecipazione degli azionisti preesistenti.

In tale contesto, la Comunicazione Consob n. 1/23 (entrata in vigore il 4 maggio 2023) ha definito un quadro informativo da rendere pubblico in occasione delle citate operazioni, distinguendo le informazioni da fornire nelle diverse fasi (sottoscrizione dell'accordo, deliberazione, svolgimento/termine, eventuali modifiche), nonché prevedendo obblighi e raccomandazioni sia per le società sia, per alcuni profili, per l'investitore unico con l'obiettivo di garantire trasparenza sulle caratteristiche e i rischi dell'operazione.

2) *Ragioni dell'analisi di impatto*

A circa quattordici mesi dall'entrata in vigore della Comunicazione n. 1/23, l'esperienza applicativa ha evidenziato l'esigenza di semplificare e sistematizzare alcune aree della disciplina, nonché integrare e chiarire aspetti operativi emersi nella prassi, con particolare riferimento alle operazioni basate su obbligazioni convertibili "*non standard*". Per tale ragione, l'11 luglio 2024 è stata avviata una consultazione pubblica su una proposta di revisione finalizzata all'adozione di una nuova Comunicazione.

L'analisi d'impatto svolta in questo ambito ha combinato l'esperienza applicativa dell'Istituto con una base di dati riferita alle operazioni realizzate sul mercato regolamentato *Euronext Milan* dall'inizio del 2022 fino alla data della Relazione illustrativa. In tale perimetro sono state considerate 8 operazioni, di cui 5 accompagnate dalla predisposizione e pubblicazione di prospetti informativi per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dagli aumenti di capitale al servizio delle conversioni.

3) *Esiti dell'analisi di impatto*

L'analisi d'impatto ha evidenziato che i POC, pur rispondendo a esigenze di finanziamento delle società, presentano un profilo di rischio specifico per il mercato, riconducibile alla natura progressiva dell'operazione (*tranche* successive, con effetti che si manifestano nel tempo) e alle possibili

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

asimmetrie informative su condizioni economiche, evoluzione dell'operazione e relativi effetti su capitale e prezzo.

Sul piano empirico, tutte le operazioni considerate presentavano vincoli temporali alle richieste di sottoscrizione delle obbligazioni (intervalli minimi tra una *tranche* e la successiva); la conversione ha contribuito, in tutti i casi, a un notevole deprezzamento del titolo, con situazioni che arrivano a circa -96% (in 4 casi) e a circa -85% (in 2 casi), oltre a ulteriori casi con riduzioni prossime al 50%. Parallelamente, l'emissione di nuove azioni al servizio delle conversioni ha determinato, in più fattispecie, effetti fortemente diluitivi, con quattro casi in cui la diluizione è ricompresa tra il 60% e l'80%.

L'analisi ha inoltre confermato come, nell'esperienza applicativa, tali strumenti non abbiano consentito il risanamento aziendale delle società, comportando di frequente un impatto negativo significativo sui corsi azionari ed effetti significativamente diluitivi sugli azionisti di minoranza.

In esito a tali risultanze, l'analisi d'impatto ha supportato l'adozione della nuova Comunicazione orientando l'intervento verso un rafforzamento sostanziale della trasparenza, non limitato all'ampliamento delle informazioni, ma anche alla loro effettiva fruibilità. In particolare, la revisione ha perseguito l'obiettivo di rendere più semplice per il mercato ricostruire, in modo unitario e continuativo, le caratteristiche dell'operazione, le sue eventuali modifiche e i possibili effetti sul capitale e sul prezzo, anche attraverso la previsione che l'informativa sia raccolta in una pagina/sezione dedicata del sito dell'emittente (comprensiva delle informazioni sull'investitore unico).

In tale quadro, a fronte dei benefici attesi in termini di maggiore trasparenza e tutela informativa per azionisti e potenziali investitori, gli oneri informativi e i correlati costi di conformità richiesti alle società risultano giustificati e proporzionati rispetto al contesto operativo, prevedendo inoltre un monitoraggio di costi/benefici e dell'evoluzione del fenomeno[19].

II. Modifiche alla normativa secondaria in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

1) *Contesto*

Con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (di seguito anche "Decreto"), il Governo ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2022/2464/UE ("CSRD"), che rafforza e amplia gli obblighi delle imprese di rendicontare in modo standardizzato informazioni su ambiente, aspetti sociali e *governance* (la c.d. rendicontazione di sostenibilità).

Il Decreto ha dettato una puntuale disciplina degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di *assurance*[20], innovando significativamente il quadro normativo nazionale previgente sulla

[19]Per maggiori dettagli sull'analisi d'impatto si rinvia al documento di consultazione del 11 luglio 2024 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_comunicazione_art_114_TUF_20240711.pdf/a69a1e61-7a77-6d4b-e01f-0079f73b65e6?t=1728524613928), alla relazione illustrativa del 4 luglio 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/relazione_illustrativa_comunicazione_art_114_20250704.pdf/90739582-7c9c-a775-9004-057585c98db0?t=1753349720277) e alla Comunicazione n. 13/25 del 4 luglio 2025 (https://www.consob.it/documents/1912911/9798951/comunicazione_20250704_13.pdf/9f0f612f-bf85-d9b5-9188-2e75ed1e07e5?t=1752583515617).

[20] Per *assurance* si intende un'attività di verifica esterna svolta da un soggetto terzo e indipendente, che esamina la rendicontazione di sostenibilità e le evidenze a supporto per formulare e rilasciare una conclusione formale sul fatto che

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

dichiarazione non finanziaria, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e al Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, adottato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018.

Il Decreto, inoltre, ha modificato il Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) prevedendo, per gli emittenti quotati con l'Italia come Stato membro d'origine, che la rendicontazione di sostenibilità sia inserita nella relazione sulla gestione e che gli organi delegati e il dirigente preposto (o un dirigente appositamente nominato) attestino la conformità della rendicontazione agli *standard* europei.

Poiché il Decreto ha attribuito alla Consob specifiche deleghe regolamentari[21], si è reso necessario adeguare il Regolamento Emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999) per allineare la normativa secondaria al nuovo quadro e disciplinare in modo chiaro i profili di *enforcement* e il relativo modello di attestazione, in coerenza con i principi e le prassi europee.

2) <u>*Ragioni dell'analisi di impatto*</u>

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, la Consob ha dovuto individuare le soluzioni regolamentari più adatte a gestire la transizione dal regime sulle dichiarazioni non finanziarie (DNF) al nuovo sistema introdotto dalla CSRD, assicurando un avvio ordinato, graduale e proporzionato dell'attività di vigilanza.

L'analisi d'impatto in questo contesto è stata funzionale a valutare: (i) come garantire controlli efficaci senza discontinuità; (ii) il bilanciamento tra benefici attesi (maggiore qualità e affidabilità dell'informativa) e oneri di adeguamento per imprese e mercato; (iii) le implicazioni legate a un contesto europeo ancora in evoluzione in ragione delle proposte delle modifiche al quadro normativo presentate nel frattempo dalla Commissione europea con il c.d. pacchetto *Omnibus I* del 26 febbraio 2025[22].

L'intervento regolamentare è stato preceduto da una consultazione pubblica su due profili rimessi alla discrezionalità dell'Istituto:

a) l'introduzione del nuovo art. 89-*quinquies* nel Regolamento Emittenti, per disciplinare modalità e termini dei controlli Consob sulle rendicontazioni di sostenibilità rientranti nel perimetro di vigilanza (art. 118-*bis* TUF);

b) l'integrazione dell'art. 81-*ter*, comma 1, del Regolamento Emittenti, chiarendo che l'attestazione del dirigente deve essere resa secondo lo schema n. 3, da inserire nell'Allegato 3C-*ter* (art. 154-*bis*, comma 5-*ter*, TUF).

3) <u>*Esiti dell'analisi di impatto*</u>

L'analisi d'impatto della regolamentazione ha evidenziato come le opzioni d'intervento prescelte

tale rendicontazione sia stata predisposta in modo conforme alle norme e agli *standard* applicabili, aumentando così l'affidabilità dell'informativa per il mercato.

[21] Deleghe regolamentari: (i) art. 118-*bis* TUF - Consob definisce modalità e termini dei controlli sulle informazioni comunicate al pubblico, includendo la rendicontazione di sostenibilità degli emittenti quotati con Italia Stato membro d'origine; (ii) art. 154-bis, comma 5-*ter*, TUF - Consob definisce il modello dell'attestazione del dirigente sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità agli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*, cioè gli *standard* europei di rendicontazione di sostenibilità).

[22] Tale pacchetto, composto da interventi puntuali su diversi atti normativi del *sustainable finance framework*, mira a razionalizzare e semplificare gli obblighi informativi previsti dalla disciplina europea in materia di rendicontazione di sostenibilità previsti nella CSRD.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

possano concretamente produrre effetti positivi sulla qualità, comparabilità e affidabilità dell'informazione di sostenibilità disponibile al mercato, garantendo al contempo un approccio graduale e proporzionato, nella prospettiva di accompagnare le imprese nel passaggio al nuovo sistema di *reporting* di sostenibilità.

In particolare, con riferimento alla definizione delle modalità di controllo sulle rendicontazioni di sostenibilità, di cui al precedente punto a), il modello di vigilanza introdotto è fondato su un approccio misto basato sul rischio, sul campionamento casuale e la rotazione[23].

Il modello mira a contemperare l'esigenza di concentrare l'attività di vigilanza sui soggetti che presentano profili di rischio più elevati con la necessità di garantire, al contempo, che tutti i soggetti siano sottoposti a verifiche periodiche, assicurando un adeguato livello di rotazione nella composizione del campione oggetto di controllo.

Inoltre, la scelta di non prevedere in sede regolamentare soglie per il dimensionamento del campione consente di mantenere margini di flessibilità nella sua selezione e nella definizione delle priorità di vigilanza. Tale impostazione lascia spazio alla Consob di modulare l'azione di *enforcement* in funzione dell'evoluzione del quadro normativo europeo, anche in vista delle modifiche prospettate nel c.d. pacchetto *Omnibus I.*

L'analisi di impatto ha permesso altresì di stimare che, in base dei dati disponibili a novembre 2024, il nuovo perimetro di vigilanza dovrebbe comprendere circa 203 emittenti, in larga parte ammessi alle negoziazioni su *Euronext Milan*.

Con riferimento, invece, all'attestazione del dirigente sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui al precedente punto b), il nuovo schema n. 3, aggiunto all'Allegato 3C-*ter* del Regolamento Emittenti ha previsto che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o, in alternativa, il diverso dirigente designato dalla società, attesti la conformità della rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione agli standard di rendicontazione (ESRS) applicati, nonché la sua redazione secondo le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento Tassonomia.

L'analisi di impatto ha consentito di definire un modello di attestazione limitato agli elementi strettamente richiesti dalla normativa europea e nazionale primaria, evitando l'introduzione di adempimento ulteriori o più onerosi e favorendo la standardizzazione[24].

Più in generale, l'analisi ha altresì evidenziato come l'adozione del *framework* CSRD comporta oneri diretti (una *tantum* e ricorrenti) e indiretti (in particolare per l'*assurance*) a carico degli emittenti.

[23] I criteri di selezione del campione di vigilanza sono determinati annualmente con apposita delibera dell'Istituto. È previsto inoltre che una quota del campione sia determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale, nonché della necessità di assicurare un'adeguata rotazione dei soggetti sottoposti a controllo. Tale scelta regolamentare è volta a garantire coerenza con gli orientamenti emanati dall'ESMA in materia di vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità (*Guidelines on Enforcement of Sustainability Information* – GLESI - predisposte dall'ESMA ai sensi del nuovo articolo 28-*quinquies* della direttiva *Transparency*, al fine di favorire la convergenza delle prassi di vigilanza delle autorità nazionali competenti sulla rendicontazione di sostenibilità).

[24] Per maggiori dettagli sull'analisi d'impatto si rinvia al documento di consultazione del 13 dicembre 2024 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_emittenti_20241213.pdf/98d53750-7eb0-fdae-50a3-f3609dd0cbc1?t=1734084798790) e alla relazione illustrativa del 13 marzo 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/Relazione_illustrativa_emittenti_20250313.pdf/a583ca20-2c23-4368-844f-d07fd4fb01c0?t=1741852598286). La modifica regolamentare è stata adottata dalla Consob con Delibera n. 23463 del 12 marzo 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/-/delibera-n.-23463.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Richiamando uno studio di Assonime[25] riportato nel documento, emerge che i costi complessivi del primo anno ammontano a 1,191 milioni di euro per le imprese quotate già soggette alla DNF, a 0,5 milioni di euro per le imprese non quotate già soggette alla DNF, a 0,6 milioni di euro per le altre imprese quotate e a 0,148 milioni di euro per le altre grandi imprese non quotate. I costi totali ricorrenti sono stimati, rispettivamente, in 0,769, 0,332, 0,391 e 0,96 milioni di euro.

A livello aggregato si richiama la stima calcolata nell'*Impact Assessment* della Commissione europea[26] pari a circa 1.200 milioni di euro di costi una *tantum* e a circa 3.600 milioni di euro di costi annuali ricorrenti per le imprese rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina. I benefici attesi sono ricondotti a maggiore trasparenza e comparabilità dell'informazione, migliore accesso a capitali e finanziamenti sensibili ai fattori ESG, più efficace integrazione di rischi/opportunità di sostenibilità nelle scelte aziendali, riduzione dei rischi per gli investitori e potenziali esternalità ambientali e sociali positive, pur in presenza di una quantificazione *ex ante* non agevole.

III. Disposizioni in materia di lista del consiglio di amministrazione

1) *Contesto*

La legge 5 marzo 2024, n. 21 ("Legge Capitali") ha introdotto nel TUF una disciplina che consente alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato di prevedere, nello statuto, la possibilità per il consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo.

La nuova disciplina, destinata ad applicarsi ai rinnovi deliberati a decorrere dal 1° gennaio 2025, individua puntualmente le condizioni e le fasi del procedimento elettivo, tra cui una votazione aggiuntiva sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio, qualora tale lista risulti la più votata, con l'obiettivo di rendere effettivamente operabile lo strumento e, al contempo, presidiare i rischi di autoreferenzialità e di possibili elusioni della riforma.

2) *Ragioni dell'analisi di impatto*

L'analisi di impatto ha approfondito principalmente due profili rilevanti ai fini della regolarità e stabilità degli esiti assembleari: la determinazione dei soggetti legittimati a partecipare alla votazione sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio e le modalità di individuazione, in alcuni scenari, della quota di amministratori da attribuire alle minoranze.

Quanto alla base informativa, l'analisi ha valorizzato i contributi raccolti nelle consultazioni (24 contributi nella consultazione preliminare e 20 nella seconda consultazione), le posizioni emerse dagli operatori e dagli studiosi, nonché il parere reso dal Consiglio di Stato il 24 luglio 2025 sui principali dubbi interpretativi. Sono state inoltre considerate le evidenze di prassi richiamate nel processo regolamentare (ad es. esigenze di coordinamento con i profili di trasparenza e con la modulistica di delega) per evitare soluzioni astratte e difficilmente applicabili.

[25] *Cfr.* analisi di impatto della regolamentazione acclusa alla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 125/2024, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti; cfr. https://documenti.camera.it/apps/nuovoSito/attiGoverno/schedaLavori/getTesto.ashx?leg=XIX&file=0160_F001.pdf.
[26] *Cfr.* l'*Annex 17* (denominato "*Cost Analysis*") dell'analisi di impatto pubblicata dalla Commissione europea nell'aprile 2021 a supporto della proposta di direttiva *CSRD*, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0150.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

3) *Esiti dell'analisi di impatto*

Il principale beneficio dell'intervento regolamentare consiste nel rafforzamento della certezza giuridica rispetto a un meccanismo elettorale nuovo e potenzialmente delicato, assicurandone un ordinato svolgimento. La regolamentazione attuativa chiarisce, infatti, in linea con le indicazioni emerse nella consultazione e con la lettura offerta dal Consiglio di Stato, che alla votazione dei singoli candidati partecipano tutti i soci.

Sul versante della rappresentanza delle minoranze, l'impostazione adottata combina un criterio generale orientato alla governabilità con spazi significativi di autonomia statutaria. In particolare, si conferma un modello in cui, qualora la lista del consiglio risulti la più votata, la maggioranza degli amministratori è tratta da tale lista, pur essendo comunque garantita una presenza minima delle minoranze. Al tempo stesso, le società possono scegliere in statuto soluzioni alternative, anche prevedendo sistemi proporzionali "puri" o una diversa modulazione della quota/numero di seggi riservati alle minoranze, purché non al di sotto della soglia minima indicata dalla disciplina primaria. L'effetto atteso è duplice: da un lato, evitare configurazioni che possano compromettere la capacità decisionale dell'organo, dall'altro, lasciare alle società la possibilità di adattare il modello ai propri assetti proprietari e di governance, riducendo il rischio di soluzioni "*one size fits all*" non efficienti.

Quanto ai costi e ai benefici, l'analisi qualifica gli oneri incrementali come contenuti, perché prevalentemente collegati ad attività di coordinamento e adeguamento procedurale (trasparenza su liste ed esiti, aggiornamento della modulistica di delega e degli schemi informativi, allineamenti testuali e procedurali nel Regolamento Emittenti). A fronte di tali oneri, i benefici sono individuati soprattutto nella maggiore certezza applicativa, nella trasparenza e nella coerenza complessiva del processo di nomina, con un effetto di prevenzione dei conflitti e di riduzione del rischio di contenzioso in occasione dei rinnovi.

In questa stessa logica si collocano gli aggiustamenti relativi all'equilibrio tra generi, che mirano a rendere compatibile il nuovo meccanismo di voto con i presidi già previsti sull'equilibrio di genere, evitando che la nuova procedura introduca variabilità non gestibili o squilibri non presidiati[27].

IV. Obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti della Consob

1) *Contesto*

Il *crowdfunding* rappresenta una forma di finanziamento collettivo che consente a persone fisiche, investitori istituzionali e professionali, tramite piattaforme *online*, di sostenere un progetto imprenditoriale, contribuendo mediante prestiti (*lending-based crowdfunding*) o sottoscrizione di capitale di rischio (*equity-based crowdfunding*).

[27] Per maggiori dettagli sull'analisi d'impatto si rinvia al documento di consultazione del 19 dicembre 2024 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_Lista_CdA_20241219.pdf/de2929ea-c2db-6224-d44e-be1b298d50e6?t=1736364159001) e alla relazione illustrativa del 4 novembre 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/Relazione_illustrativa_Liste_CdA_20251104.pdf/525421d3-e67b-4ae3-49bf-d3519e6fac27?t=1762249777066).
La modifica regolamentare è stata adottata dalla Consob con Delibera n. 23725 del 29 ottobre 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/-/delibera-n-23725.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Tale fenomeno è stato disciplinato a livello europeo con il Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto un regime armonizzato per i fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023, che ha adeguato la normativa primaria alle disposizioni del Regolamento europeo, ha individuato la Consob e la Banca d'Italia quali Autorità nazionali competenti a vigilare sul settore del *crowdfunding* ai sensi del citato Regolamento, attribuendo alle stesse anche poteri regolamentari.
In applicazione delle competenze regolamentari conferite dal legislatore, la Consob ha adottato il regolamento in materia di servizi di *crowdfunding* con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023, intervenendo su alcuni profili concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione e sulle modalità di adempimento di taluni obblighi informativi previsti dalla normativa europea.

2) *Ragioni dell'analisi d'impatto*

In considerazione dell'elevato numero di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di *crowdfunding* registrato nella prima fase di applicazione del Regolamento della Consob, è emersa l'esigenza di definire il complesso degli obblighi informativi cui i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati (di seguito anche "CSP") sono chiamati ad assolvere nei confronti dell'Istituto, al fine di consentirle di acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento della supervisione su tali operatori.
In questa prospettiva, la Consob ha ritenuto opportuno sviluppare un sistema di vigilanza *risk-based*, così da concentrare l'attenzione su eventuali profili di rischio che dovessero emergere da specifici segnali generati dal sistema e orientare l'esercizio dei poteri di indagine e vigilanza verso i CSP che presentino maggiori rischi di non conformità alla disciplina di riferimento.

3) *Esiti dell'analisi di impatto*

L'analisi svolta ha consentito di individuare le informazioni strettamente necessarie allo sviluppo del citato modello di vigilanza basato sul rischio, evitando di introdurre eccessivi oneri in capo ai fornitori di servizi di *crowdfunding.*
In particolare, l'analisi si è concentrata sull'identificazione delle informazioni *ex-ante* sulle offerte di *crowdfunding,* rappresentate nel documento informativo previsto dal Regolamento europeo (il *Key Investment Information Sheet* - KIIS), nonché delle informazioni *ex-post* sulle medesime offerte (come, ad esempio, la raccolta effettiva e la tipologia di investitori coinvolti), dal cui raffronto è possibile cogliere rischi di non conformità alla disciplina di riferimento.
Infine, con l'obiettivo di facilitare l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, anche con riguardo alle informazioni che devono essere raccolte dalla Consob per la successiva trasmissione all'ESMA secondo quanto previsto dal Regolamento europeo, la Consob ha sviluppato la piattaforma "SIcrowd" quale unico canale di trasmissione[28].

[28] Per maggiori dettagli sull'analisi d'impatto si rinvia al documento di consultazione del 17 gennaio 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_crowdfunding_20250117.pdf/d1eac78e-ec4b-1387-4a77-7ba583c165f1?t=1737119587748) e alla relazione illustrativa del 31 luglio 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/Relazione_illustrativa_crowdfunding_20250731.pdf/d7346580-346c-2b18-bcf7-fef9485a7d93?t=1753956800008). La modifica regolamentare è stata adottata dalla Consob con Delibera n. 23656 del 30 luglio 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/-/delibera-n.-23656.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

V. Modifica al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob

1) Contesto

L'articolo 23 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 ("Legge Capitali") ha introdotto nel Testo Unico della Finanza il nuovo articolo 196-*ter*, che disciplina l'istituto degli impegni nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza della Consob. L'istituto consente, in presenza di contestazioni, una definizione anticipata del caso laddove il soggetto interessato proponga misure concrete idonee a rimuovere o attenuare i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato.

Trattandosi di un ambito di recente definizione, si è proceduto a svolgere specifiche analisi di impatto volte a delineare un assetto procedurale rispettoso delle garanzie del contraddittorio e, al contempo, idoneo ad assicurare un impiego effettivo e non meramente strumentale dell'istituto, prevenendo utilizzi dilatori. Con l'occasione, si è provveduto altresì alla revisione della disciplina procedimentale ordinaria, al fine di renderla più chiara e funzionale rispetto alle esigenze operative emerse negli ultimi anni.

2) *Ragioni dell'analisi di impatto*

L'analisi d'impatto è stata strutturata attorno a tre principali obiettivi. In primo luogo, è stata valutata la riduzione dei tempi procedimentali e del contenzioso che l'istituto degli impegni può generare rispetto alle caratteristiche del procedimento ordinario. In secondo luogo, si è verificato che tali benefici potessero essere conseguiti senza introdurre ulteriori oneri informativi generalizzati a carico dei destinatari delle contestazioni, preservando al contempo la linearità delle fasi procedimentali e l'adeguatezza dell'istruttoria. In terzo luogo, è stata esaminata l'opportunità di aggiornare il procedimento ordinario e la disciplina della pubblicazione dei provvedimenti, al fine di rafforzare la coerenza complessiva del quadro procedurale e affinare il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali.

Quanto alla base dati, l'analisi si fonda sulle statistiche relative ai procedimenti sanzionatori conclusi nel periodo 2016–2024, con specifico riguardo a volumi, esiti, durata media e andamento delle impugnazioni, così da disporre di una *baseline* empirica adeguata a valutare la plausibilità e la proporzionalità degli impatti attesi dell'innovazione procedurale.

3) *Esiti dell'analisi di impatto*

L'evidenza empirica ha mostrato che i procedimenti sanzionatori presentano, nel complesso, tempi medi rilevanti e relativamente stabili nel tempo, nonché un progressivo aumento della quota di decisioni impugnate. In questo quadro, l'analisi di impatto ha valorizzato l'opportunità di affiancare al procedimento ordinario uno strumento che favorisca, su iniziativa del destinatario delle contestazioni e al ricorrere di presupposti specifici, una soluzione più rapida e "riparatoria", senza indebolire le garanzie procedimentali né l'efficacia dell'azione sanzionatoria.

La scansione dei termini procedurali è stata configurata in modo da risultare sensibilmente più rapida rispetto ai tempi medi del procedimento ordinario, così da rendere effettivo l'incentivo a ricorrere allo strumento e da anticipare, nei casi meritevoli, il ripristino di condizioni di correttezza e trasparenza. In parallelo, la previsione di meccanismi di monitoraggio e la possibilità di riattivare il

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

procedimento in caso di mancato rispetto degli impegni preservano l'effettività del sistema e riducono il rischio che lo strumento venga utilizzato in modo meramente dilatorio.

I benefici attesi sono stati ricondotti, da un lato, a un minor costo complessivo per i soggetti coinvolti (anche per la riduzione della probabilità e dell'intensità del contenzioso) e, dall'altro, a un miglior impiego delle risorse dell'Autorità, grazie alla possibilità di concentrare l'istruttoria ordinaria sui casi che richiedono un accertamento pieno. In prospettiva, la pubblicazione degli esiti e degli impegni può inoltre produrre un effetto di orientamento per il mercato, rafforzando la funzione preventiva e la *compliance*.

Accanto alla procedura sugli impegni, l'intervento ha inciso anche sul procedimento ordinario, con misure che mirano a rendere più ordinata e completa l'istruttoria, a rafforzare la chiarezza delle scansioni procedimentali e a ridurre comportamenti dilatori, mantenendo al centro le garanzie difensive. È stato inoltre affinato il bilanciamento tra trasparenza e tutela dei dati personali nella pubblicazione dei provvedimenti, circoscrivendo l'anticipazione della pubblicazione alle ipotesi più critiche e chiarendo la permanenza online secondo una logica di anonimizzazione dopo un congruo periodo, con accorgimenti specifici per i casi in cui sia pendente un giudizio[29].

VI. Modifiche al regolamento emittenti concernenti l'ammissione alle negoziazioni di OICR.

1) *Contesto*

L'articolo 113-*bis*, comma 3, del TUF attribuisce alla Consob il compito di definire, tramite regolamento, gli adempimenti informativi connessi all'ammissione alle negoziazioni in Italia di quote o azioni di OICVM UE e di FIA italiani o europei aperti riservati gestiti da un GEFIA UE[30]. In tale quadro, il Regolamento Emittenti aveva previsto l'obbligo di pubblicare un documento di quotazione, redatto secondo lo schema allegato al medesimo Regolamento.

Questo documento rappresentava un presidio informativo di natura domestica, non richiesto dalla normativa europea, e si configurava quindi come un intervento di *gold plating*. Con il tempo, però, i contenuti informativi da esso richiesti sono stati progressivamente assorbiti dagli obblighi di trasparenza armonizzati a livello europeo e dagli orientamenti emanati dall'ESMA, che hanno consolidato un quadro regolamentare sovranazionale più completo ed esaustivo.

Alla luce di tale evoluzione, è emersa l'esigenza di riesaminare la permanenza dell'obbligo nazionale, valutandone la coerenza con il sistema informativo europeo aggiornato.

2) *Ragioni dell'analisi di impatto*

L'analisi d'impatto della regolamentazione[31] è stata orientata a valutare le opzioni regolatorie dirette

[29] Per maggiori dettagli sull'analisi d'impatto si rinvia al documento di consultazione del 27 gennaio 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazioneprocedimento_sanzionatorio_20250127.pdf/7f254158-e165-7028-b422-faa7afba1acc?t=1737967118734) e alla relazione illustrativa del 10 giugno 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/Relazione_IllustrativaReg_Sanzioni_e_Impegni_20250610.pdf/ad435ffb-e407-803f-463c-ee448cfea865?t=1751284670343). La modifica regolamentare è stata adottata dalla Consob con Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/-/delibera-n-23597.

[30] Gestione di fondi di investimento alternativi dell'Unione europea.

[31] Per maggiori dettagli sull'analisi d'impatto si rinvia al documento di consultazione del 27 giugno 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_emittenti_ETF_20250627.pdf/43ea7737-1ffb-9975-

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

a rafforzare la competitività e l'attrattività del mercato regolamentato italiano, anche rispetto agli altri mercati dell'Unione, senza ridurre i presidi di trasparenza a tutela degli investitori, che sono comunque assicurati dalla documentazione informativa prevista da altre discipline europee.

A tale riguardo, sono state raffrontate le specifiche informazioni riportate nei diversi presidi informativi previsti dalla normativa europea con quelle presenti nel documento per la quotazione, al fine di verificare che gli investitori fossero comunque messi nella condizione di assumere decisioni consapevoli.

3) *Esiti dell'analisi di impatto*

L'analisi ha consentito di verificare l'opportunità di eliminare l'obbligo di pubblicazione del documento di quotazione per l'ammissione alle negoziazioni in Italia delle quote o azioni di OICVM UE e di quote o azioni FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, per rimuovere il *goldplating* e ridurre le asimmetrie tra le disposizioni domestiche per l'ammissione alle negoziazioni ti tali categorie di strumenti, rispetto ad altri ordinamenti dell'Unione europea.

Si rende noto che tutte le attività svolte o concluse nel corso del 2025 dalla scrivente Autorità sono disponibili nella sezione "*Consultazioni concluse*"[32] e "*Consultazioni in corso*"[33] del sito dell'Istituto.

Da ultimo, si evidenzia che, oltre alle attività svolte nei processi di modifica regolamentare, la Consob ha effettuato approfondimenti a supporto della formazione della normativa europea e nazionale nell'ambito dei propri processi interni di analisi tecnica. Tale evoluzione si è resa opportuna in virtù del crescente rilievo assunto dalla disciplina dell'Unione e dell'esigenza di affinare le valutazioni sulle potenziali ricadute domestiche, così da fornire un contributo adeguato nelle competenti sedi istituzionali.

In particolare, l'Istituto ha condotto analisi di impatto su profili specifici nell'ambito:

i) del negoziato legislativo europeo c.d. *Omnibus I*, al fine di verificare il perimetro soggettivo di applicazione degli obblighi di *reporting* previsti dalla CSRD e dal Regolamento Tassonomia[34];

ii) del negoziato legislativo europeo sul c.d. pacchetto *Omnibus IV*, attualmente in corso, riguardo alla definizione di una nuova categoria di imprese di media dimensione, le c.d. *Small Mid-Cap* (SMC), alle quali verrebbero estese alcune semplificazioni e deroghe di cui attualmente beneficiano le Piccole e Medie Imprese (PMI);

8b7c-d9b374ddd19a?t=1751012730835) e alla relazione illustrativa del 7 ottobre 2025 (https://www.consob.it/documents/11973/5638890/Relazione_illustrativa_emittenti_negoziazione_OICR_20251007.pdf/7ebc28ca-557f-0ecf-ca12-de186620dca1?t=1759823001539). La modifica regolamentare è stata adottata dalla Consob con Delibera n. 23683 del 1° ottobre 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/-/delibera-n-23683.

[32] La sezione Consultazioni concluse è consultabile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni/concluse.

[33] La sezione Consultazioni in corso è consultabile al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni/in-corso.

[34] Il negoziato si è concluso e si è in attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

iii) del negoziato legislativo europeo relativo al processo di revisione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori[35], al fine di quantificare gli oneri derivanti dalla possibilità di presentare ricorsi anche in formato non digitale;

iv) del negoziato legislativo europeo relativo alla revisione del regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR") relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, mediante simulazioni volte a verificare i possibili effetti dell'applicazione delle nuove categorie di fondi sostenibili sul mercato italiano;

v) dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal TUF.

Si segnala, infine, che nel corso del 2025 la Consob ha avviato, in collaborazione con l'accademia, due iniziative progettuali, finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volte a sperimentare l'impiego di tecniche di intelligenza artificiale in diversi ambiti di attività istituzionale, compreso il monitoraggio degli effetti della disciplina sulla *disclosure* di sostenibilità applicabile ai fondi di investimento e alle società.

***

Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

In relazione a quanto previsto dall'articolo 19 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, a questi fini, può essere utile descrivere le due procedure consultive pubbliche, effettuate dal Garante nell'anno 2025, quali attività preliminari e propedeutiche all'adozione di possibili provvedimenti di carattere generale.

La prima concerne la consultazione pubblica avviata sulle nuove "Linee guida sul trattamento dei dati personali nell'ambito del condominio", deliberata dal Garante con provvedimento del 10 aprile 2025, n. 209, pubblicato sul sito web dell'Autorità (doc *web* n. 10128634).
Obiettivo della consultazione – prioritariamente indirizzata alle categorie professionali che si occupano dell'amministrazione dei condomini e alle associazioni di categoria del settore – è stata l'acquisizione di osservazioni e proposte in ordine alle indicazioni contenute nelle Linee guida, con particolare riferimento ai profili connessi alla titolarità del trattamento in ambito condominiale e, più in generale, all'interpretazione delle disposizioni di protezione dati nell'ambito dell'amministrazione del condominio. In particolare, alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni e delle modifiche normative introdotte con il Regolamento (UE) 2016/679 e con la riforma della disciplina del Condominio del 2012, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente in questa materia al fine di aggiornare il provvedimento generale del 18 maggio 2006 (doc. web n. 1297626).
All'avviso di pubblica consultazione è stato allegato un documento di indirizzo, anch'esso disponibile sul sito dell'Autorità, in cui sono state sintetizzate le principali questioni relative al condominio e le indicazioni fornite dal Garante in vista della consultazione, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali.
L'avviso pubblico di avvio della consultazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025 e, scaduto il termine per la presentazione dei contributi, l'Autorità sta valutando gli elementi pervenuti per l'eventuale adozione di un provvedimento di carattere

[35] Il processo si è concluso con l'adozione in sede europea della direttiva (UE) 2025/2647, del 16 dicembre 2025, che modifica la citata direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

generale (o di un documento esplicativo).

La seconda consultazione ha riguardato, invece, i sistemi e modelli di "cookie wall" ("Consent paywall"; "Pay or Ok"; "Consent or Pay", ecc.), in cui la mancata prestazione del consenso, da parte degli utenti di un sito alla ricezione di cookies o altri strumenti di tracciamento, a fini di profilazione pubblicitaria, si riflette nell'inibizione dell'accesso ai contenuti informativi del sito medesimo o, comunque, ai servizi e alle funzionalità offerti tramite lo stesso, salvo abbonamento e il previo pagamento di un corrispettivo.
La consultazione, aperta a tutti gli stakeholders (imprese, consumatori, esperti, associazioni, professionisti, accademici e cittadini), è stata avviata con provvedimento del 29 aprile 2025, n. 272, pubblicato sul sito *web* istituzionale (doc. *web* 10126652). Il relativo avviso pubblico di avvio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 12 maggio 2025.
Obiettivo della consultazione – i cui termini sono scaduti 60 giorni dopo la pubblicazione in G.U. – è stata l'acquisizione di contributi, osservazioni e proposte in merito a tali sistemi e modelli, con particolare (ma non esclusivo) riguardo ai quesiti formulati nel testo pubblicato. In particolare, tra le questioni sollevate, figurano quelle relative a: la compatibilità dei sistemi e modelli con le finalità e la *ratio* della disciplina in tema di consenso al trattamento dei dati personali, nonché con i relativi requisiti di libertà, consapevolezza, prevedibilità delle conseguenze e controllo effettivo sui dati; la sussistenza di eventuali alternative alla "binarietà" (pagare o accettare i cookies) dei sistemi/modelli attuali, possibilmente meno invasivi sul piano del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati; l'individuazione di soluzioni idonee a garantire consapevolezza e piena prevedibilità degli effetti dell'eventuale prestazione del consenso in termini di accesso a una data quantità e qualità di contenuti editoriali, ovvero ad altra tipologia di servizi e funzionalità offerti *online*.
Come chiarito nel comunicato stampa del Garante, l'iniziativa si inserisce nel quadro delle istruttorie già avviate nei confronti di numerosi editori di giornali che utilizzano tale modalità di business, ritenuta controversa sul piano della normativa privacy e, in particolare, in ordine alla effettiva libertà del consenso eventualmente prestato dall'utente, con la prospettiva di poter accedere "gratuitamente" ai contenuti o alle funzionalità e ai servizi offerti.
In tal modo, si è peraltro inteso evitare un approccio meramente sanzionatorio da parte dell'Autorità, che avrebbe rischiato di compromettere l'attuale modello di mercato degli editori e degli altri titolari coinvolti, senza suggerire soluzioni alternative, idonee a coniugare adeguatamente le esigenze economiche dei settori interessati, la libera circolazione dell'informazione e il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.
Gli esiti della consultazione sono attualmente in fase di valutazione (anzitutto nella prospettiva di riuscire a individuare soluzioni tecniche e operative − come modelli alternativi di accesso ai contenuti − in grado di garantire agli utenti il rispetto dei principi di libertà, specificità e consapevolezza del consenso) e sarà cura del Garante rendere noto, nelle modalità ritenute opportune, le eventuali, successive determinazioni in merito. Peraltro, utili indicazioni operative potranno essere desunte in proposito anche dalle Linee guida in materia di "consent or pay" in corso di redazione presso il sottogruppo "KeyProvision", cui il Garante partecipa nell'ambito delle attività svolte dall'European Data Protection Board, quale organismo chiamato dal legislatore unionale a garantire l'applicazione coerente del Regolamento (UE) 2016/679.

***

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'Autorità riserva la massima attenzione alle analisi degli effetti prodotti dai procedimenti di regolazione sul mercato di competenza e, conseguentemente, sui soggetti destinatari della regolazione

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

stessa, avendo cura di evidenziare le modifiche più significative rispetto al quadro regolatorio esistente.

In quest'ottica la disciplina contenuta nel *Regolamento di disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione* (di seguito, anche: "Regolamento AIR/VIR"), approvata con la delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021 a valle della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 7/2021 del 27 gennaio 2021, ha introdotto elementi di semplificazione rispetto alla precedente metodologia AIR adottata in fase di prima attuazione con la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016. Sono stati chiariti, infatti, alcuni aspetti rilevanti riguardo all'oggetto, alle finalità e all'ambito di applicazione degli strumenti di *better regulation* utilizzati dall'Autorità e in particolare - a supporto del Consiglio dell'Autorità - è stato introdotto lo strumento della VIR[36], implementato anche nel corso del 2025.

Ciò premesso, si riportano di seguito i procedimenti che nel corso dell'anno 2025 sono stati oggetto di **Analisi di impatto della regolazione** sulla base del sopra citato Regolamento AIR/VIR[37], richiamando brevemente - ove ritenuto opportuno - l'*iter* istruttorio (puntualizzando se è stata effettuata una o più fasi di consultazione), rammentando al contempo che tutti di documenti AIR (i.e. "Schema di AIR", correlato ad ciascun Schema di Atto di regolazione sottoposto a consultazione pubblica, e "Relazione AIR", effettuata per l'Atto di regolazione oggetto di adozione) sono pubblicati sul sito istituzionale.

1. Affidamenti servizi di cabotaggio da, tra e verso le Isole minori e le Isole maggiori. Procedimento avviato con delibera n. 169/2025 - Avvio del procedimento di revisione della delibera n. 22/2019 e indizione di consultazione

La delibera n. 169/2025 del 24 ottobre 2025, preceduta dalla **Verifica di impatto della regolazione** disposta con delibera n. 64/2025 del 16 aprile 2025[38], ha dato avvio al procedimento di revisione dell'Atto di regolazione adottato con delibera n. 22/2019 concernente la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
La VIR, sottoposta al Consiglio nella seduta dell'11 giugno 2025, aveva evidenziato che mentre per i collegamenti riguardanti le Isole maggiori il nuovo strumento della verifica della sostenibilità dei servizi interessati con il ricorso al mercato aveva consentito di ampliare l'ambito dei servizi in concorrenza, per i collegamenti con le Isole minori, si registravano criticità e un numero consistente di gare andate deserte. Sotto il profilo del soddisfacimento delle esigenze di mobilità dei cittadini insulari, pari a circa 7 milioni (12% della popolazione italiana) è stato riscontrato un limitato grado di soddisfazione da parte dell'utenza, come confermato da ultimo anche nell'ambito dell'Indagine conoscitiva "Mobilità verso il 2023" della IX Commissione Trasporti[39], oggetto di considerazione nella VIR. Sotto il profilo dell'attualità della regolazione, sono stati analizzati i fenomeni del c.d. "caro carburanti" il sistema di tassazione ETS, così come l'aumento della domanda relativamente ai

[36] Le analisi *ex post* degli effetti prodotti dall'implementazione degli atti di regolazione consentono, infatti, di apprezzare il grado di raggiungimento degli obiettivi regolatori ad esse sottese e di individuare gli eventuali interventi correttivi da adottare, attraverso la valutazione della perdurante utilità, efficacia ed efficienza delle misure di regolazione vigenti.

[37] Il testo del Regolamento è accessibile anche nella versione in inglese sul sito istituzionale al *link*: https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-54-2021/?lang=en.

[38] La VIR riferisce degli esiti delle attività di monitoraggio svolte dall'Autorità rispetto ai servizi di cabotaggio oggetto di analisi, analizzando gli effetti prodotti dalla regolazione vigente, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di individuare gli eventuali correttivi da apportare.

[39] Documento disponibile al *link*:
https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/09/indag/c09_mobilita_extraurbana/2025/02/18/leg.19.stencomm.data20250218.U1.com09.indag.c09_mobilita_extraurbana.0019.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

flussi turistici analizzata nell'Indagine conoscitiva "Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto" dell'ISTAT[40], tutti elementi di novità a cui devono rispondere gli Enti affidanti e di conseguenza trovare adeguato trattamento nella regolazione.
Avviato il procedimento e la relativa consultazione pubblica sulla revisione dell'Atto di regolazione ex delibera n. 22/2019 (v. Documento di raffronto[41]), è stato reso disponibile, secondo quanto stabilito dalla disciplina del Regolamento AIR/VIR, anche lo Schema di AIR[42].

In tale documento sono stati identificati quali destinatari dell'intervento di regolazione 1) i Soggetti competenti nella individuazione delle esigenze di servizio pubblico relativamente alla domanda di servizi di cabotaggio e 2) gli Enti affidanti di Contratti di Servizio per il cabotaggio marittimo gravato da OSP, laddove, a seguito della verifica di mercato, non sia emerso l'interesse da parte degli operatori ad offrire il servizio in assenza di compensazione pubblica[43].

Gli ambiti di intervento regolatorio analizzati si riferiscono alle seguenti tematiche: i) OSP orizzontali (Misura 2, punti da 6 a 9); ii) Definizione dei lotti di gara (Misura 2, punti 11-12); iii) Documentazione di affidamento (Misura 4); iv) Messa a disposizione dei beni strumentali (Misure da 5 a 11).

Tali temi regolatori confluiscono, quindi, a valle della dettagliata analisi riportata nella sezione E dello Schema di AIR (a cui si rimanda per approfondimenti) nel quadro sinottico della sezione F (secondo il sistema cosiddetto dell'algebra prudenziale) che raffronta i benefici incrementali attesi (in relazione a ciascuno dei seguenti criteri/*driver*: a) Trasparenza; b) Qualità dei servizi; c) Promozione della concorrenza; utilizzando degli indicatori di tipo qualitativo, declinati su una scala di 4 valori (rispetto allo *status quo*: "invariato" , "contenuto", "medio", "forte") - oltre alla fattispecie "non valutato" - coi relativi oneri incrementali[44].

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte" in termini di "Trasparenza" per tre tematiche su quattro oggetto di AIR. L'impatto generato dalle misure è stato ritenuto "forte", altresì, per la "Definizione dei lotti di gara" e la "Messa a disposizione dei beni strumentali" riferito al *driver* "Promozione della concorrenza" e per gli "OSP orizzontali" riferito all'indicatore della "Qualità dei servizi". Gli oneri incrementali sono stati valutati di impatto "medio" per tutte e quattro le tematiche regolatorie.

L'attività di analisi di impatto troverà compiuta definizione, alla conclusione del procedimento, con la pubblicazione della Relazione AIR a corredo dell'Atto di regolazione. La scadenza del procedimento è fissata al 30 aprile 2026, ex delibera n. 169/2025.

---

[40] ISTAT, 2023, *Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto*.

[41] Vedasi Documento di consultazione di cui all' Allegato "A" ex delibera n. 169/2025: "Revisione delibera n. 22/2019 - documento di raffronto".

[42] Si rimanda alla "Sezione B - Ragioni dell'intervento di regolazione" per una sintesi degli esiti della VIR.

[43] Tra gli Enti affidanti rientrano: i) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze; ii) le Regioni e le Province autonome, iii) i Comuni e le altre Province nonché iv) le Agenzie per la mobilità ove presenti. Sono altresì inclusi tra i destinatari diretti della regolazione, le Imprese di navigazione che garantiscono, o potrebbero garantire, la continuità territoriale tra la penisola e le Isole Maggiori/Minori tramite CdS/altri accordi gravati da OSP. Si rimanda in ogni caso alla sezione C della Relazione AIR.

[44] Gli oneri incrementali provengono da "obblighi regolatori" e "obblighi amministrativi": 1) gli obblighi regolatori sono azioni o condotte di cittadini e/o imprese e/o Pubbliche Amministrazioni che una norma richiede di compiere o evitare, per finalità di interesse pubblico; 2) gli obblighi amministrativi consistono nel reperimento, produzione, conservazione ed invio delle informazioni riguardanti azioni e condotte di cittadini e/o imprese, che una norma richiede di fornire alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti terzi.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

2. Accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Procedimento avviato con delibera n. 170/2022 - Revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018

Nell'ambito del procedimento di revisione della delibera n. 57/2018 del 30 maggio 2018, avviato con la delibera n. 170/2022 del 6 ottobre 2022[45], è stata effettuata l'AIR come risultante dallo Schema di AIR che ha accompagnato il documento di consultazione pubblicato con la delibera n. 69/2025 del 29 aprile 2025 e dalla Relazione AIR a corredo dell'Atto di regolazione approvato con la delibera n. 242/2025 del 19 dicembre 2025. Quest'ultimo documento AIR ha beneficiato degli aggiornamenti disponibili delle informazioni contenute nello Schema di AIR e riporta alcune specifiche sugli indicatori funzionali anche alla futura VIR[46].

In tale documento sono stati identificati quali destinatari dell'intervento di regolazione: 1) Autorità di Sistema Portuale (di seguito: AdSP)[47]; 2) Concessionari ex art. 18, l. 84/1994, o ex art. 36 Cod. Nav.[48]; 3) Operatori di infrastrutture essenziali in ambito portuale (appartenenti o meno all'insieme dei soggetti di cui al punto precedente) e servizi correlati; 4) Soggetti autorizzati ex art. 16, l. 84/1994[49]; 5) Altri soggetti[50].

Nell'ambito dell'AIR sono state analizzate le concessioni ex art. 18, l. 84/1994 ed ex art. 36, Cod. Nav. di competenza dell'Autorità (i.e. *terminal* merci e *terminal* passeggeri), relativamente a 5 AdSP, che hanno mostrato, tra l'altro, una elevata eterogeneità tra i diversi scali portuali, a parità di condizioni in termini di metratura del compendio demaniale affidato, durata e tipologia di attività del soggetto concessionario – codice ATECO -, evidenziando la necessità dell'introduzione di criteri omogenei a livello nazionale[51].

La Relazione AIR analizza le opzioni regolatorie adottate dall'Autorità, evidenziando le eventuali modifiche rispetto a quelle sottoposte a consultazione, come analizzate nello Schema di AIR, tenendo conto delle osservazioni degli *stakeholder* pervenute nell'ambito della consultazione stessa.

Gli ambiti di intervento regolatorio analizzati si riferiscono alle seguenti tematiche: i) Estensione ambito di applicazione (Misure 1.2, 3.1-2, 9.2, 11.1, 13.3); ii) Disciplina delle concessioni (Misure 3 e 4); iii) Disciplina delle autorizzazioni (Misure 3.5, 6, 7 e 9.1); iv) Efficienza delle gestioni (Misure 5 e 15); v) Infrastrutture essenziali e servizi non esposti a concorrenza (Misure 8 e 9); vi) Set minimo di informazioni per gli utenti portuali (Misure 12 e 13).

Per la valutazione di impatto, resa confrontando benefici e oneri incrementali di opzioni regolatorie alternative rispetto allo *status quo,* inclusa quella sottoposta a consultazione, sono stati analizzati i benefici legati ai seguenti sei indicatori: a) Efficacia della regolazione, in relazione all'idoneità delle misure a conseguire i risultati attesi; b) Trasparenza delle procedure di affidamento dei beni demaniali

---

[45] Tale procedimento è stato preceduto dalla **Verifica di impatto della regolazione** prevista nell'ambito della delibera n. 153/2022 del 8 settembre 2022 e concluso il 6 ottobre 2022. Per approfondimenti, si rimanda alla Relazione annuale dell'Autorità 2023 (p. 74 – paragrafo 2.5.1) e alle Sezioni B dei documenti AIR pertinenti.

[46] L'Autorità si riserva di valutare eventuali indicatori funzionali per la successiva VIR, da definirsi principalmente sulla base delle informazioni e dei dati che confluiranno all'Autorità in ragione degli strumenti di monitoraggio disposti con l'intervento di regolazione in esame. Si rimanda "Sezione B - Ragioni dell'intervento di regolazione" della Relazione AIR correlata all'Atto di regolazione approvato con delibera n. 242/2025 e in particolare al paragrafo B.2 per ulteriori approfondimenti.

[47] Enti pubblici costituiti ai sensi della l. 84/1994.

[48] Imprese titolari di concessione per la movimentazione di merci o per i servizi passeggeri in aree di competenza delle AdSP.

[49] Imprese portuali autorizzate ex art. 16 della l. 84/1994, e le imprese di navigazione in caso di autoproduzione.

[50] I fornitori di servizi agli utenti portuali, anche di interesse generale, utenti dei servizi portuali, come vettori, spedizionieri, imprese di navigazione, etc.

[51] Si veda la Sezione D, Relazione AIR, correlata all'Atto di regolazione ex delibera n. 242/2025.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

di competenza delle AdSP; c) Accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali e ai servizi ivi forniti agli utenti portuali; d) Efficienza produttiva degli operatori economici esercenti operazioni portuali e/o servizi portuali; e) Miglioramento dei livelli di servizio[52]; f) Tutela della concorrenza[53].

Gli oneri incrementali sono invece distinti con riferimento alle AdSP e complessivamente ai: 1) Concessionari[54]; 2) Imprese autorizzate (ex art. 16, l. 84/1994) e 3) Fornitori di servizi di interesse economico generale all'utenza.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte", con riguardo a tutti i *driver* considerati, per la "Disciplina delle concessioni" e per le "Infrastrutture essenziali e servizi non esposti a concorrenza"; per le altre tematiche regolatorie gli indicatori considerati hanno dato come evidenza un valore "medio"/"forte".

Diverso è il risultato per gli oneri incrementali, dove, sia per le AdSP che per gli altri destinatari delle misure di regolazione, si registra un impatto prevalentemente "contenuto"/"medio".

3. Procedimento avviato con delibera n. 16/2023 – Definizione delle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali

Il procedimento avviato con la delibera n. 16/2023 del 27 gennaio 2023[55] è proseguito, nel corso del 2025, per l'individuazione della disciplina per il sistema di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni di utilizzo dell'infrastruttura autostradale.

È stata effettuata, quindi, una prima fase di interazione con il mercato (ex delibera n. 49/2025 del 19 marzo 2025), accompagnata anche dalla pubblicazione dello Schema di AIR, a cui ha fatto seguito una seconda consultazione, disposta con delibera n. 160/2025 del 3 ottobre 2025, corredata da specifico Schema di AIR[56].

Con la delibera n. 211/2025 del 2 dicembre 2025 è stato completato, infine, l'intervento di regolazione, avviato con la citata delibera n. 16/2023, attraverso l'approvazione del conseguente Atto di regolazione, oggetto di valutazione nella Relazione AIR.

In quest'ultimo documento sono state aggiornate le informazioni e i dati riportati nei precedenti

---

[52] Resi dagli operatori portuali concessionari e autorizzati, anche sotto il profilo trasportistico e di integrazione intermodale.

[53] Tra i diversi operatori economici esercenti operazioni portuali e/o servizi portuali, inclusi nuovi operatori interessati ad entrare sui mercati rilevanti.

[54] Da intendersi Concessionari ex art. 18, l. 84/1994; ex art. 36, Cod. Nav.; titolari di accordi sostitutivi, ex art. 18, l. 84/1994.

[55] Tale procedimento ha visto una prima fase di interazione con il mercato mediante sottoposizione a consultazione del documento contenente lo Schema di Atto di regolazione, unitamente allo Schema di AIR, posto a corredo della delibera n. 130/2023 del 27 luglio 2023, a cui ha fatto seguito una seconda consultazione, con delibera n. 91/2024 del 26 giugno 2024. Con la delibera n. 132/2024 del 26 settembre 2024 il procedimento si è concluso limitatamente all'approvazione delle sole misure volte alla definizione del *set* informativo da rendere disponibile all'utenza da parte dei Concessionari autostradali e dei Gestori dei servizi sulle pertinenze autostradali, le procedure operative per l'assistenza, l'accessibilità e fruibilità, per specifiche categorie di utenti, delle aree di servizio e di sosta, il trattamento dei reclami, prevedendo l'introduzione di alcune forme di indennizzo ove i diritti sanciti nell'Atto di regolazione non risultino rispettati.

[56] Lo Schema di AIR, correlato allo Schema di Atto posto in consultazione, ha evidenziato - *inter alia* - le modifiche apportate all'Atto di regolazione oggetto della prima consultazione e i relativi impatti attesi in termini di benefici ed oneri incrementali rispetto allo *status quo*.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

documenti AIR (i.e. Schema di AIR per la prima consultazione e Schema di AIR per la seconda consultazione), identificando gli indicatori funzionali anche alla futura VIR[57], peraltro già disposta nella delibera di chiusura del procedimento.

Sono individuati quali destinatari dell'intervento di regolazione tutti i Concessionari autostradali gestori di reti a pedaggio, nonché i Soggetti concedenti (Amministrazioni centrali o locali) che sono chiamati - nelle modalità indicate nell'Atto di regolazione - all'adeguamento dei rapporti convenzionali al contenuto delle misure regolatorie adottate dall'Autorità. Gli utenti autostradali sono considerati – altresì - destinatari dell'intervento *de quo*, in quanto soggetti beneficiari delle misure di regolazione.

Nella Relazione AIR è presente uno specifico *focus* sui c.d. "eventi blocco traffico", oggetto di specifiche misure risarcitorie, a valle di una specifica richiesta di informazioni e dati nel merito indirizzata ai Concessionari autostradali. Da essa, risultano 293 casi censiti nel 2023, con durata (mediana) è di un'ora e mezza; circa il 25% dei casi interessa eventi con durata oltre le due ore e mezza.

La valutazione di impatto, tenuto conto delle osservazioni pervenute al termine delle consultazioni, è stata resa confrontando benefici e oneri incrementali dell'opzione andata in seconda consultazione con l'opzione confluita nell'Atto di regolazione, entrambe soluzioni alternative rispetto allo *status quo*, comunque considerato per la decisione finale[58].

I temi regolatori presi in esame sono i seguenti: i) Tipologia di cantieri soggetti a rimborso (Misura 8-bis, punti 3 e 10; Misura 8-ter; Annesso 1); ii) Sistema di rimborso del pedaggio causa cantieri (Misura 8-bis, punti 3-7; Annesso 1); iii) Trattamento Eventi blocco traffico (Misura 8-bis, punto 8).

I principali effetti attesi per ciascun ambito sono stati valutati per i seguenti *driver*: a) Trasparenza per l'utenza con riguardo alla conoscibilità delle condizioni che determinano il diritto al rimborso, nonché al diritto di riceverlo a conclusione del viaggio; b) Adeguatezza del rimborso rispetto al momento di corresponsione del pedaggio (adeguatezza tempo rimborso); c) Adeguatezza del rimborso rispetto al disagio sofferto dall'utente (adeguatezza rimborso per disagio sofferto); d) Equità del sistema di rimborso, intesa come soddisfacimento del principio di non discriminazione tra concessionari diversi.

A fronte di oneri incrementali valutati di impatto "contenuto"/"medio" per tutte le misure considerate, i benefici incrementali rispetto allo *status quo*, sono stati stimati "forte" per ciascun ambito regolatorio in termini di "Trasparenza" ed "Equità". L'indicatore "Adeguatezza rimborso per disagio sofferto" è risultato forte in relazione alla "Tipologia di cantieri soggetti a rimborso" e "Trattamento Eventi blocco traffico"; mentre "medio" per il "Sistema di rimborso del pedaggio causa cantieri".

4. Procedimento avviato con delibera n. 23/2023 - Avvio del procedimento di individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'Autorità, con delibera n. 23/2023 dell'8 febbraio 2023, ha avviato il procedimento di "individuazione dei costi di riferimento

[57] Si rimanda "Sezione B - Ragioni dell'intervento di regolazione" della Relazione AIR correlata all'Atto di regolazione approvato con delibera n. 211/2025 e in particolare al paragrafo B.2 per ulteriori approfondimenti.

[58] L'Opzione 0 rappresenta lo *status quo*; valutate quindi le ulteriori osservazioni pervenute dagli *stakeholder* in seconda consultazione, sono state analizzate due opzioni regolatorie rappresentate da: a) quella posta in seconda consultazione (R2) e b) quella conclusivamente adottata nell'Atto di regolazione (R*).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

dei servizi di trasporto pubblico locale su strada"[59]. Rilevato che a tale procedimento si applica il Regolamento di AIR/VIR, è stata effettuata l'Analisi di impatto della regolazione come risultante dallo Schema di AIR che ha accompagnato il documento di consultazione pubblicato con la delibera n. 28/2025 del 19 febbraio 2025, a cui ha fatto seguito una seconda consultazione, con delibera n. 195/2025 del 13 novembre 2025 e con conseguente Schema di AIR.

In tale documento sono stati identificati quali destinatari dell'intervento di regolazione gli Enti affidanti di servizi di trasporto passeggeri gravati da OSP, ovvero rientrano: 1) le Regioni e le Province autonome, i Comuni e le Province nonché le Agenzie per la mobilità ove presenti. 2) i Soggetti competenti per la programmazione dei servizi pubblici locali su strada, cioè gli enti pubblici, o soggetti da essi delegati, competenti alle funzioni di pianificazione della rete dei trasporti e di programmazione del servizio ai sensi dell'ordinamento; 3) le Imprese di TPL su strada che effettuano, o potrebbero potenzialmente effettuare, i servizi di TPL interessati su base comunale o provinciale.

Gli ambiti regolatori individuati[60] sono: i) Ambito di applicazione (Misura 1 e Misura 2, punto 2 e punto 5); ii) Metodo analitico-ingegneristico applicato ai costi di riferimento (Misura 2, punto 1, e Annessi 1- 3).

Nello Schema di AIR, posto in seconda consultazione, sono state analizzate le opzioni regolatorie illustrandone le modifiche apportate rispetto a quelle poste in prima consultazione.

Nel caso specifico, la valutazione, svolta per ogni ambito, evidenzia i principali effetti attesi da ciascuna opzione regolatoria in termini di benefici e oneri incrementali rispetto allo *status quo,* sulla base dei seguenti *driver:* a) Trasparenza[61]; b) Incremento dell'efficienza e dell'efficacia/qualità dei servizi; c) Contenimento degli oneri di finanza pubblica[62]; d) Tutela della concorrenza[63].

A fronte di oneri incrementali contenuti, i benefici incrementali valutati rispetto allo *status quo* sono stati stimati di livello "forte" sotto il profilo della "Efficienza ed Efficacia/Qualità" per l'ambito del "Metodo analitico-ingegneristico applicato ai costi di riferimento", mentre per tutti gli altri casi si rileva un impatto "contenuto/medio".

L'attività di analisi di impatto troverà compiuta definizione, alla conclusione del procedimento, con la pubblicazione della Relazione AIR a corredo dell'Atto di regolazione, prevista per il 16 aprile 2026 (ex delibera n. 226/2025).

5. Procedimento avviato con delibera n. 62/2024 – Aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali

Nell'ambito del procedimento avviato con la citata delibera n. 62/2024 del 15 maggio 2024 è stato previsto che per il presente procedimento, preceduto dalla **Verifica di impatto della regolazione**[64],

[59] Il procedimento in questione si inserisce in uno scenario più ampio nel quale l'Autorità è intervenuta con l'aggiornamento di alcuni atti regolatori sul tema (si fa riferimento, ad esempio, alla revisione della delibera n. 154/2019 e nello specifico alle modalità di calcolo dell'utile ragionevole).

[60] Nell'analisi AIR, a seguito dell'osservazione degli *stakeholder*, è riportato che la tematica "Metodo statistico-econometrico applicato ai costi di riferimento (Misura 2, punto 1)", è espunta dall'intervento regolatorio e che la precisa identificazione degli strumenti e dei modelli econometrico-statistici saranno successivamente definiti, non essendo possibile, allo stato, delineare precisi scenari di sviluppo.

[61] Attraverso la riduzione dell'asimmetria informativa esistente tra Ente affidante e soggetto erogatore del servizio.

[62] Attraverso l'individuazione di parametri di riferimento che favoriscono la determinazione di una compensazione adeguata ma orientata a principi di efficienza dei costi.

[63] In termini di contendibilità nelle procedure di affidamento dei servizi.

[64] Con la delibera n. 181/2023 del 23 novembre 2023 è stato previsto l'avvio della **Verifica di impatto della regolazione** sulla metodologia alla base dei sistemi tariffari di pedaggio relativi alle concessioni autostradali adottati dall'Autorità. Per approfondimenti, si rimanda alla Relazione annuale dell'Autorità 2024 (p. 31 – paragrafo 2.3.1.1) e alle Sezioni B dei documenti AIR pertinenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

unitamente alle delibere nn. 74/2025 e 75/2025 del 15 maggio 2025 - rispettivamente relative alla "definizione del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni" autostradali e "aggiornamento del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni" autostradali - è stato prodotto il correlato Schema di AIR, comune alle due delibere ed è stata indetta una prima consultazione.

Sempre nel corso dello stesso anno, è stata effettuata una seconda consultazione, con le delibere nn. 187/2025 e 188/2025 del 6 novembre 2025, corredate da Schema di AIR.

Con le delibere nn. 240/2025 e 241/2025 del 19 dicembre 2025 sono stati completati, infine, gli interventi di regolazione attraverso l'approvazione dei conseguenti Atti di regolazione, accompagnati da un'unica Relazione AIR.

Tale documento illustra l'ambito e le motivazioni alla base degli Atti di regolazione recanti, il primo, "Definizione del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni" autostradali, ovvero il Sistema tariffario ART per le nuove convenzioni autostradali (delibera n. 240/2025) e il secondo, l'"Aggiornamento del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni" autostradali, ovvero il Sistema tariffario ART per le convenzioni autostradali vigenti (delibera n. 241/2025); aggiornando - ove possibile - le informazioni e i dati riportati nei precedenti documenti AIR. Nella "Sezione B - Ragioni dell'intervento di regolazione", a cui si rimanda, sono state definite, in accordo al Regolamento AIR/VIR, alcune specifiche sugli indicatori funzionali anche alla futura VIR.

Nella Relazione AIR sono stati identificati quali destinatari dell'intervento di regolazione: 1) i Concessionari autostradali (di seguito CA) gestori di reti a pedaggio; 2) gli Utenti[65]; 3) i Soggetti concedenti (Amministrazioni centrali e/o locali) [66].

La valutazione di impatto è stata resa confrontando benefici e oneri incrementali dell'opzione andata in seconda consultazione con l'opzione confluita nell'Atto di regolazione, entrambe soluzioni alternative rispetto allo *status quo*, comunque considerato per la decisione finale.

I temi regolatori ritenuti di maggiore interesse e presi in esame sono: i) Campo di applicazione; ii) Monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni autostradali; iii) Meccanismo di recupero del sovra/sotto-rendimento; iv) Trattamento delle poste figurative; v) Criteri di ammortamento degli *asset* reversibili; vi) Tasso di remunerazione del capitale investito.

La valutazione, svolta per ogni ambito, evidenzia i principali effetti attesi da ciascuna opzione regolatoria in termini di benefici e oneri incrementali rispetto allo *status quo*.

I benefici incrementali attesi sono raffrontati in relazione a ciascuno dei seguenti *driver*: a) Trasparenza dei sistemi tariffari adottati dai CA; b) Contenimento dei costi per gli utenti[67]; c) Equilibrio economico-finanziario dei CA[68].

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo,* l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato "forte" in termini di "Trasparenza" (per tutti gli ambiti tranne per il "Campo di applicazione") e "Tutela della concorrenza" (ad eccezione nel "Meccanismo di recupero del sovra/sotto-rendimento" e nel "Tasso di remunerazione del capitale", per i quali si registrano valore di impatto "medio"). Per gli altri *driver* le valutazioni variano dal "medio"/"forte"; nel dettaglio il "Contenimento dei costi per gli utenti" è stato valutato "forte" in due ambiti su sei, mentre l'indicatore "Equilibrio economico-finanziario" è "forte" in: "Monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario", "Meccanismo di recupero del sovra/sotto-rendimento" e "Tasso di remunerazione del

[65] Possono essere considerati ugualmente destinatari dell'intervento di regolazione, per gli evidenti impatti delle misure di regolazione sui livelli di pedaggi da essi corrisposti per la fruizione della rete autostradale.

[66] In ragione dei rapporti intercorrenti tra Concedente e CA, disciplinati dalla convenzione e suoi atti aggiuntivi.

[67] Conseguibile attraverso il più ampio principio di orientamento al costo e all'efficienza dell'attività dei CA, a vantaggio del rispetto del criterio della sostenibilità dei pedaggi per l'utenza.

[68] Finalizzato all'esclusione di sovra/sotto remunerazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

capitale".

Gli oneri incrementali sono stati valutati prevalentemente "contenuti", con le sole eccezioni del "Monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario" (di impatto "invariato" rispetto allo *status quo*) e del "Criteri di ammortamento degli *asset* reversibili" (valore "medio").

Come già evidenziato per i procedimenti considerati, gli **Schemi di AIR e le Relazioni AIR sono pubblicati** nella sezione "Delibere" del sito *web* istituzionale dell'Autorità, https://www.autorita-trasporti.it/, in corrispondenza della pertinente delibera, rispettivamente, di indizione della Consultazione e di approvazione dell'Atto di regolazione.

Con specifico riferimento alla disciplina della **Verifica di impatto della regolazione**, si ricorda che essa è finalizzata all'analisi degli effetti già prodotti dall'intervento regolatorio dell'Autorità, valutandone il grado di raggiungimento degli obiettivi, e di individuare gli eventuali correttivi da apportare, anche in un'ottica di riduzione degli oneri informativi, economici o finanziari introdotti dalla regolazione.

A tal fine, rilevata l'"*esigenza di valutare l'impatto della regolazione sul mercato interessato, sugli utenti dei servizi di trasporto e sul sistema trasportistico*", tenuto conto che essa "*si applica in ogni caso in considerazione di interventi regolatori volti ad introdurre innovazioni di portata generale in ambiti già oggetto di regolazione dell'Autorità*" (art. 3, Regolamento AIR/VIR), l'Autorità ha effettuato nel corso del 2025 le seguenti Verifiche di impatto della regolazione:

1) Verifica di impatto della regolazione concernente **la definizione dei bandi di gara relativi all'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare adottata con la delibera n. 22/2019,** con lo scopo di analizzare gli effetti prodotti dalla stessa, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di individuare gli eventuali correttivi da apportare. Tale procedimento è stato avviato con delibera n. 64/2025 del 16 aprile 2025 e sottoposto al Consiglio dell'Autorità nella seduta dell'11 giugno 2025 (v. *supra*). Essa ha costituito il presupposto per l'avvio del procedimento di revisione della delibera n. 22/2019 avvenuto con delibera n. 169/2025 del 24 ottobre 2025, con contestuale indizione della consultazione pubblica già richiamata tra le Analisi AIR rese nel 2025[69]. Come già detto, tale procedimento è ancora in corso, con scadenza fissata al 30 aprile 2026, ex delibera n. 169/2025.

2) Verifica di impatto della regolazione **introdotta con la delibera n. 70/2014, recante la Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per il pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie**. Questa attività, prevista all'interno della delibera n. 23/2025 del 6 febbraio 2025, si è conclusa il 27 marzo 2025.

   Nella VIR sono state analizzate le seguenti tematiche: i) contesto economico di riferimento, comprensivo di un'analisi con benchmark internazionali; ii) quadro normativo di riferimento, nazionale e comunitario; iii) soggetti destinatari della regolazione; iv) attuazione della regolazione, efficacia nel raggiungimento degli obiettivi preposti (i.e. trasparenza, efficienza gestione rete/servizi, contenimento dei costi per gli utenti, riduzione delle barriere all'accesso da parte di nuovi entranti), efficienza della stessa (i.e. esistenza di misure meno onerose per il

[69] Vedasi in particolare il titolo: "1. Procedimento avviato con delibera n. 169/2025 - Avvio del procedimento di revisione della delibera n. 22/2019 e indizione di consultazione".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

comparto a parità di risultati nell'implementazione) e attualità; v) gli eventuali correttivi da apportare.

In particolare, tra i soggetti destinatari sono stati individuati: 1) Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; 2) Imprese ferroviarie, nazionali o estere, titolari di licenza ferroviaria che operano in Italia; 3) Altri soggetti titolati a richiedere capacità di infrastruttura.

Sulla base degli esiti delle analisi svolte è stato possibile identificare ipotesi di eventuali interventi correttivi delle misure in vigore, contenute nella sezione finale della Relazione VIR. Si rimanda, per approfondimenti, alla Relazione annuale dell'Autorità 2025[70].

3) Verifica di impatto della regolazione relativa alle **Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che possono esigere i passeggeri in possesso di "abbonamenti" nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità di cui alla delibera n. 54/2016 e misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie, di cui delibera n. 106/2018, come emendata con la delibera n. 28/2021.** Tale procedimento è stato avviato con delibera n. 131/2025 del 31 luglio 2025 e sottoposto al Consiglio dell'Autorità nella seduta del 29 dicembre 2025.

   In particolare, sono stati analizzati gli effetti prodotti dalle succitate misure di regolazione degli Atti indicati, per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi ad esse sottesi, nonché la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'attualità delle misure, al fine di individuare gli eventuali correttivi da apportarvi.

   Il consistente lasso di tempo trascorso dal varo della disciplina di cui alle delibere n. 54/2016 e n. 106/2018, nonché i mutamenti intervenuti sia nel quadro di contesto che nel panorama legislativo europeo di riferimento[71], hanno reso necessario - infatti - l'intervento dell'Autorità anche in ragione degli esiti delle attività di monitoraggio (i.e. analisi di: procedimenti sanzionatori avviati e conclusi; reclami/segnalazioni; istanze di conciliazione) e di specifici approfondimenti[72].

Si precisa che, in generale, delle relazioni conclusive delle VIR è dato conto, dettagliato, nelle Relazioni annuali dell'Autorità, a cui si rimanda. Inoltre, laddove, a valle della VIR, sia avviato un procedimento per l'adozione di correttivi al quadro regolatorio vigente, la delibera di avvio del procedimento esplicita gli esiti della VIR alla base dell'attivazione dell'intervento di modifica del quadro regolatorio e i documenti AIR ne ripropongono una sintesi.

***

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

[70] Vedasi nello specifico p. 52 – paragrafo 2.4.1.1, del richiamato documento.

[71] In particolare, si segnalano: (i) l'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2021/782 e (ii) la conseguente modifica al decreto legislativo n. 70 del 17 aprile 2014. Si aggiungono, inoltre, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali e la proposta di regolamento relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (c.d. regolamento omnibus).

[72] Sono stati predisposti questionari somministrati ai Soggetti regolati (*Survey* 2024) e alle Associazioni dei consumatori (*Survey* 2025).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Si rappresenta che, in linea con quanto previsto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 54/2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'Istituto continua a improntare la propria attività di regolazione ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati indicati nell'articolo 23 della citata legge n. 262/2005, fatti salvi i casi di esclusione previsti nel citato Regolamento IVASS.

Molti degli atti di regolazione emanati o in corso di emanazione nel 2025 hanno consentito di adeguare i testi regolamentari alla normativa primaria e secondaria, nazionale ed europea.

In applicazione del principio di semplificazione normativa, l'IVASS ha svolto le AIR e le VIR solo sugli atti di regolazione derivanti dalle suddette fonti normative rispetto alle quali l'Istituto ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù della discrezionalità ad esso attribuita.

Nel 2025 l'Istituto ha:

- emanato n. 1 Regolamento, n. 5 Provvedimenti normativi (di cui n. 3 hanno modificato Regolamenti o Provvedimenti esistenti) e n. 11 lettere al mercato;
- pubblicato sul sito istituzionale n. 3 documenti di consultazione relativi a n.1 Regolamento, n. 1 Provvedimento normativo e n. 1 lettera al mercato;
- svolto n. 2 AIR[73] e n. 1 VIR[74] su Regolamenti e Provvedimenti normativi, i cui elementi informativi di maggior dettaglio sono riportati nella seguente tabella:

Atto di regolazione	AIR	VIR	Motivazione mancata AIR/VIR	Link a documento su sito internet IVASS
Regolamento n. 56 del 25 marzo 2025 Disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro	Si	Si		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2025/n56/index.html
Provvedimento n. 163 del 25 novembre 2025 Modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e 41/2018 in materia di informativa sull'Arbitro Assicurativo	Si	No	Non è stata effettuata la VIR in quanto il Provvedimento apporta modifiche e integrazioni ai regolamenti interessati per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni del regolamento ministeriale (articolo 14, comma 2), secondo cui le imprese e gli intermediari	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2025/provv-163/index.html

[73] L'AIR ha riguardato il Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025 e il Provvedimento IVASS nn.163 del 25 novembre 2025.

74 La VIR ha riguardato il Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025. Le valutazioni sulla VIR sono contenute nella Relazione di accompagnamento al citato Regolamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

			informano la clientela sulle procedure di ricorso all'Arbitro Assicurativo.	

Gli atti normativi sottoposti ad AIR e VIR sono stati anche oggetto di Pubblica consultazione.

Sui restanti n. 4 Provvedimenti normativi adottati nel 2025 non è stata svolta la pubblica consultazione in quanto atti: i) non qualificabili come atti di regolazione; ii) aventi finalità esclusivamente applicativa; iii) adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le AIR e VIR sono riportate nelle Relazioni di accompagnamento ai relativi atti di regolazione, pubblicate sul sito *internet* dell'Istituto nella Sezione Normativa secondaria emanata da IVASS dedicata ai Regolamenti e ai Provvedimenti normativi.

LETTERE AL MERCATO

Le n. 11 **lettere al mercato** hanno avuto esclusivamente finalità applicativa o interpretativa. Solo una[75] è stata sottoposta a pubblica consultazione in quanto, pur avendo finalità interpretativa o applicativa, poteva determinare impatti significativi sull'attività o sull'organizzazione dei destinatari (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 6), del Regolamento IVASS n. 54/2022). Non è stata effettuata l'AIR, come detto, in quanto avente finalità esclusivamente applicativa o interpretativa e le motivazioni della mancata analisi sono incluse nel Documento di Consultazione n.8/2024 che ha trovato finalizzazione nel 2025.

DOCUMENTI CONSULTATI NEL 2025 PER I QUALI NELLO STESSO ANNO NON SI È CONCLUSO L'*ITER* NORMATIVO

Nel 2025 è stata avviata n. 1 pubblica consultazione relativa a uno schema di regolamento che non è stato sottoposto né ad AIR né a VIR. L'iter normativo si è concluso con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026.

Atto di regolazione	AIR	VIR	Motivazione mancata AIR/VIR	Link a documento su sito internet IVASS
Documento di consultazione n. 2/2025. Schema di Regolamento concernente le informazioni aggiuntive	NO	NO	Lo Schema di Regolamento non è stato sottoposto né ad AIR né a VIR ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2025/02-pc/Doc_pubblica_consultazione_2_2025.pdf

[75] Lettera al mercato 11 marzo 2025 in materia di esternalizzazione, che contiene le aspettative di vigilanza dell'Istituto in relazione all'applicazione del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

dell'attestazione di sinistralità pregressa, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale				

Il suddetto Documento di Consultazione è pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nella Sezione Normativa secondaria emanata da IVASS[76].

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI AIR E VIR

Anche nel 2025 è proseguita l'attività dell'Air Team[77] che, per garantire l'osservanza del Regolamento IVASS n. 54/2022, supporta la struttura competente per la redazione dell'atto normativo relativamente alla corretta esecuzione delle relative AIR e delle VIR. Il Team contribuisce inoltre a rafforzare l'uniformità, la trasparenza e la semplificazione del processo normativo dell'IVASS.

***

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

I. Introduzione

1. Nel corso del 2025, l'Autorità ha proseguito il proprio impegno in materia di AIR e VIR, consolidando l'approccio già sviluppato negli anni precedenti e confermando l'obiettivo di un costante miglioramento della qualità della regolamentazione nei settori di competenza.

2. Nei paragrafi che seguono si illustrano le principali attività di AIR condotte nel corso del 2025 (§ II.1), e i principi che guidano l'applicazione della VIR (§II.2), i cui risultati trovano come di consueto spazio nella "Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità – 2025".

II.1 L'applicazione dell'AIR nel corso del 2025

3. Per quanto riguarda le attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), il 2025 ha visto l'Autorità impegnata su più fronti nei diversi ambiti di competenza. Si è ulteriormente consolidata la prassi che riconosce alla Consultazione pubblica[78] un ruolo centrale nel processo di

[76] https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/index.html
[77] L'Air Team è incardinato presso il Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza- Divisione Analisi Macroprudenziale (DAM).
[78] Cfr. Delibera 107/19/CONS "Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità" con la quale si è estesa la prassi della consultazione pubblica a tutti i settori di intervento

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

AIR: attraverso questo strumento l'Autorità può sottoporre preventivamente agli stakeholder le opzioni regolamentari allo studio con una valutazione dei possibili effetti su cittadini e imprese.

4. Per l'Autorità, la Consultazione pubblica rappresenta un elemento imprescindibile, poiché consente di coinvolgere attivamente tutti i portatori di interesse nella fase di elaborazione delle nuove norme. Attraverso tale strumento si favorisce la raccolta di osservazioni, dati ed esperienze direttamente dagli operatori, dalle associazioni di categoria e dai cittadini interessati, garantendo così che le decisioni regolatorie siano supportate da un quadro informativo completo e pluralistico.

5. L'Autorità, nell'avviare una Consultazione pubblica, sottopone agli stakeholder documenti che contengono gli elementi costitutivi delle analisi d'impatto. I documenti, infatti, includono analisi di scenario e schemi, opzioni o versioni preliminari dei provvedimenti (delibere) che si vogliono adottare e sui cui contenuti viene richiesto il coinvolgimento dei soggetti interessati per chiarire dubbi applicativi e acquisire informazioni. In tal modo, è possibile raccogliere contributi da differenti soggetti, evidenziare le criticità e valutare l'effetto delle nuove regole su imprese, cittadini e gruppi vulnerabili.

6. Nel corso del 2025 si possono evidenziare i seguenti procedimenti che hanno visto l'utilizzo della Consultazione pubblica quale elemento costitutivo dell'analisi di impatto.

7. Nell'ambito del settore delle comunicazioni elettroniche, si segnala il procedimento avviato con delibera n. 22/25/CONS, concernente l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12, a cui ha fatto seguito, con la delibera n. 54/25/CONS,[79] l'avvio della relativa consultazione pubblica in merito agli interventi regolamentari necessari. L'Allegato A alla delibera 54/25/CONS comprende una dettagliata sintesi del contesto in cui si inquadra la consultazione e le relative questioni di interesse su cui acquisire il parere degli stakeholder con specifici quesiti. In linea con le tempistiche previste dalla delibera n. 22/25/CONS, gli esiti della consultazione pubblica sono confluiti nella delibera n. 145/25/CONS con cui si è conclusa la "prima fase" del riordino del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale che prevede, oltre alla cancellazione della Rete nazionale televisiva n. 12, la ridestinazione al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ delle relative frequenze in banda VHF, con un'integrazione del relativo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III, adottato con delibera n. 286/22/CONS, in alcuni bacini d'utenza locali.

8. Con la delibera n. 170/25/CONS ad oggetto *"Avvio del procedimento per la pianificazione e l'assegnazione delle frequenze in banda UHF provenienti dalla precedente rete nazionale televisiva n. 12"* l'Autorità, ha avviato la "seconda fase" del riordino del quadro regolamentare in materia di spettro radio conseguente alla cancellazione della precedente Rete nazionale televisiva n. 12 prevedendo, anche in questo caso, una Consultazione pubblica, avviata a dicembre 2025 con la delibera n. 317/25/CONS[80] e riguardante la pianificazione e successiva assegnazione delle frequenze in banda UHF (470-694 MHz) da destinare al servizio televisivo digitale terrestre locale, rese disponibili dall'eliminazione della suddetta Rete nazionale.

dell'Autorità. Tale Delibera ha abrogato il precedente "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", approvato con la delibera n. 453/03/CONS.

[79] Delibera n. 54/25/CONS recante *"Consultazione pubblica concernente l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12",*

[80] Delibera n. 317/25/CONS recante *"Consultazione pubblica sulla pianificazione e successiva assegnazione delle frequenze in banda UHF provenienti dalla ex rete nazionale televisiva n. 12"*.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

9. Sempre per ciò che attiene alle comunicazioni elettroniche, vanno segnalate due ulteriori materie in cui è stata prevista la Consultazione pubblica quale strumento per offrire agli stakeholders analisi di scenario e richiedere valutazioni su specifiche questioni. La prima riguarda la delibera 55/25/CONS recante "*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica per la ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal codice alle Content Delivery Network (CDN)*", con cui l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio e la contestuale Consultazione pubblica volti alla ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale per la fornitura, il possesso, la gestione o il controllo di un'infrastruttura CDN sul territorio nazionale per la distribuzione dei contenuti via Internet, con l'obiettivo di promuovere un regime autorizzatorio coerente per tutti i CDN provider e i Content and Application Provider (CAP); i relativi esiti sono stati approvati con delibera n. 207/25/CONS.

10. La seconda materia concerne la delibera n. 154/25/CONS recante "*Consultazione pubblica sulle opzioni regolamentari concernenti l'assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029*" nel solco della consultazione pubblica, avviata a luglio 2024 con delibera n. 247/24/CONS. Una sintesi dei contributi sulle opzioni regolamentari proposte dall'Autorità è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità il 3 dicembre 2025 sotto forma di una Comunicazione.

11. Anche gli altri settori di competenza dell'Autorità hanno visto analisi di impatto della regolamentazione integrate nello strumento della Consultazione pubblica. In particolare, si segnala quella inquadrabile in materia di tutela dei consumatori prevista dalla delibera 31/25/CONS recante *"Avvio del procedimento e della consultazione finalizzata alla definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa"* attraverso cui l'Autorità intende rivalutare le attuali restrizioni alla libertà di scelta dei consumatori relative alle apparecchiature terminali per FTTH e FWA, basandosi sulle linee guida del BEREC[81] e tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e del mercato. L'Allegato B alla delibera contiene una sintesi del quadro normativo di riferimento e le possibili definizioni di NTP per le diverse tecnologie di accesso a internet sulle quali acquisire informazioni dagli stakeholders.

12. Sempre nell'ambito della tutela dei consumatori, si segnalano tre ulteriori provvedimenti che hanno visto il ricorso alla consultazione pubblica quale strumento di analisi di impatto. Con la delibera n. 96/25/CONS, l'Autorità ha definito le modalità tecniche e di processo che i siti *web* e le piattaforme che diffondono contenuti pornografici, devono adottare per impedire l'accesso ai contenuti nocivi da parte dei minori. Il provvedimento è stato adottato previa consultazione pubblica avviata con delibera n. 61/24/CONS; l'Allegato C alla delibera n. 96/25/CONS riporta una sintesi del contesto e degli esiti della consultazione nell'ambito della quale i principali *stakeholder* hanno espresso le proprie valutazioni sulle proposte dall'Autorità e hanno fornito possibili approcci alternativi ai meccanismi di verifica dell'età. La delibera n. 106/25/CONS, adottata il 30 aprile 2025 all'esito del procedimento avviato con delibera n. 457/24/CONS, ha approvato il nuovo regolamento in materia di trasparenza e pubblicazione delle informazioni sulle offerte di servizi di comunicazione elettronica, introducendo altresì misure volte a contrastare il fenomeno del CLI *spoofing* mediante il rafforzamento delle regole sulla presentazione del numero chiamante e delle tutele per gli utenti finali. La consultazione ha registrato la partecipazione di associazioni di consumatori, operatori, imprese e associazioni di settore, i cui contributi sono stati recepiti nel provvedimento conclusivo. Infine, con la delibera n. 194/25/CONS, l''Autorità ha disciplinato le misure per prevenire i fenomeni di "doppia fatturazione indesiderata" nei processi di passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa. Il provvedimento, preceduto da un tavolo tecnico con gli operatori in cui sono stati definiti e valutati

[81] Il BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*), è l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

sei possibili approcci volti a evitare il fenomeno della doppia fatturazione, ha definito ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, al fine di allineare la disciplina prevista nella migrazione alla procedura di *number portability*, garantendo una preventiva e completa informativa al cliente.

13. Nel settore dei media nel corso del 2025 è stata svolta la *"Consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale"* di cui alla delibera n. 110/25/CONS in ottica di una revisione delle linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale adottate con la delibera n. 390/24/CONS. Gli Allegati A e B alla delibera n. 110/25/CONS sottopongono a consultazione pubblica le linee guida in materia di *prominance* rispettivamente per i servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale (Allegato A) e per quelli installati nei veicoli (Allegato B). L'Autorità ha quindi approvato, nel novembre 2025, le revisioni delle linee guida con delibera n. 250/25/CONS.

14. Nel settore delle piattaforme online, la delibera n. 47/25/CONS ha previsto l'"*Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS",* modifiche che si inseriscono nell'ambito dell'adeguamento normativo alle recenti disposizioni europee e nazionali relative all'estensione del blocco tempestivo dei contenuti diffusi illegalmente non solo in riferimento agli eventi in diretta, ma anche in relazione alle prime visioni di opere cinematografiche, programmi di intrattenimento e altri contenuti audiovisivi di rilevanza sociale o di grande interesse pubblico. L'Allegato A alla delibera n. 47/25/CONS contiene lo schema delle modifiche rispetto alle quali i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di effettuare le loro osservazioni.

15. Infine, anche nel settore postale è possibile rilevare l'utilizzo della Consultazione pubblica: con la delibera n. 52/25/CONS recante "*Avvio della consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale, la quantificazione dell'onere e la modalità del suo finanziamento per gli anni 2022 e 2023"* l'Autorità ha inteso integrare il procedimento avviato nel dicembre 2024 con delibera n. 505/24/CONS. L'Allegato B alla delibera contiene una dettagliata analisi tecnica sulle modalità di calcolo del costo netto del servizio postale universale. Le risultanze della Consultazione pubblica sono confluite nella delibera n. 213/25/CONS attraverso la quale l'Autorità ha proceduto all'approvazione finale inerente alla verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale, alla quantificazione dell'onere, alla valutazione della sua iniquità e alla modalità del suo finanziamento per gli anni 2022 e 2023.

16. Le Consultazioni pubbliche a cui si è fatto cenno, rappresentano uno strumento di particolare rilevanza nell'ambito del processo attraverso cui l'Autorità valuta l'impatto della propria attività regolamentare. Emerge infatti non solo la trasversalità dello strumento, dal momento che interessa tutti gli ambiti di competenza dell'Autorità, ma anche la sua efficacia nel rendere l'attività regolamentare più trasparente, e capace di tenere in considerazione le reali esigenze dei settori di competenza e le possibili criticità, fungendo da supporto nella costante ricerca di ridurre il rischio di adottare provvedimenti poco aderenti alla realtà. Un simile approccio contribuisce a rafforzare la trasparenza e la legittimità delle decisioni, favorendo una governance più partecipata e condivisa. Coinvolgere attivamente gli stakeholder, infatti, consente di affinare le opzioni di intervento, migliorare la qualità delle norme e ridurre i rischi di inefficacia o inapplicabilità. In un contesto normativo sempre più complesso, la consultazione pubblica si configura come uno strumento essenziale per garantire che la regolamentazione sia realmente rispondente ai bisogni della società e alle dinamiche del sistema economico-sociale.

II.2 Applicazione della VIR

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

17. I risultati del processo di valutazione dell'attività regolatoria dell'Autorità e il suo impatto (VIR), sono riportati in maniera organica nella Relazione Annuale che l'Autorità è tenuta a presentare al Parlamento e al Governo. L'inserimento della VIR all'interno della Relazione annuale mira a fornire un supporto informativo trasparente sulla validità ed efficacia dell'azione regolatoria dell'Autorità, e risponde all'obiettivo richiamato dall'articolo 2 comma 5 del D.P.C.M. 169/17 che dispone "*di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione*".

18. A decorrere dalla Relazione Annuale 2016, l'Autorità ha adottato un modello sistematico per il monitoraggio *ex post* dell'attività di regolamentazione e, più recentemente, ha integrato i risultati delle relative analisi nei capitoli tematici della relazione Annuale, che descrivono le iniziative intraprese in ciascun settore di intervento.

19. Un elemento distintivo della valutazione *ex post* dell'attività regolatoria svolta dall'Autorità è la predisposizione di un piano di monitoraggio ideato per misurare l'impatto dell'attività regolatoria nelle aree di competenza. Questo monitoraggio si basa sulla scelta di indicatori capaci di sintetizzare e rappresentare efficacemente i risultati delle varie attività svolte. La raccolta delle informazioni sugli indicatori avviene su base regolare, con indicatori strutturati in modo da consentire di adattarsi rapidamente alle novità legislative e ai cambiamenti di mercato nei settori in cui interviene l'Autorità, grazie ad aggiornamenti periodici.

20. Il processo di affinamento nella raccolta delle informazioni necessarie all'alimentazione degli indicatori si basa sull'efficace sistema di raccolta ed elaborazione dei dati reso possibile anche grazie all'efficiente comunicazione interna tra le diverse strutture dell'Autorità che consente di perfezionare in modo sistematico le analisi quali-quantitative di verifica *ex-post* delle attività regolatorie.

21. Per ciascun ambito di intervento, su un arco temporale di cinque anni, l'andamento degli indicatori utilizzati per la VIR è stato riportato a conclusione di ciascun capitolo della Relazione Annuale 2025. Ci si riferisce, in particolare, al paragrafo 1.5 del Capitolo 1 (Le Comunicazioni Elettroniche), al paragrafo 2.5 del Capitolo 2 (I Media), al paragrafo 3.5 del Capitolo 3 (I servizi internet e le piattaforme online) e al paragrafo 4.5 del Capitolo 4 (I servizi Postali). Inoltre, nel paragrafo 5.7 del Capitolo 5 (Le dimensioni istituzionali e organizzative dell'Autorità), è stata riportata una serie specifica di indicatori per dar conto dell'azione amministrativa. Informazioni più dettagliate relative a ciascun ambito di intervento, comprensive dell'insieme completo degli indicatori in serie storica, a partire dal 2014 laddove disponibili, sono fornite nell'Appendice statistica della Relazione Annuale (Appendice statistica RA25).

Documentazione reperibile:
Attività di AIR/Consultazioni pubbliche:

Delibera n. 54/25/CONS "Consultazione pubblica concernente l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12", Allegato A alla delibera n. 54/25/CONS.

Delibera n. 317/25/CONS "Consultazione pubblica sulla pianificazione e successiva assegnazione delle frequenze in banda UHF provenienti dalla ex rete nazionale televisiva n. 12", Allegato A alla delibera n. 317/25/CONS.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Delibera n. 55/25/CONS "Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica per la ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal codice alle Content Delivery Network (CDN)", Allegato B alla delibera n. 55/25/CONS.

Delibera n. 154/25/CONS "Consultazione pubblica sulle opzioni regolamentari concernenti l'assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029", Allegato A alla delibera n. 154/25/CONS.

Delibera n. 31/25/CONS "Avvio del procedimento e della consultazione finalizzata alla definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa", Allegato B alla delibera n. 31/25/CONS.

Delibera n. 96/25/CONS "Modalità tecniche e di processo per la verifica dell'età ai fini della protezione dei minori dall'accesso a contenuti pornografici online", Allegato C alla delibera n.96/25/CONS .

Delibera n. 106/25/CONS "Regolamento in materia di trasparenza e pubblicazione delle informazioni relative alle offerte di servizi di comunicazione elettronica e misure di contrasto al CLI spoofing", che attua la delibera 457/24/CONS .

Delibera n. 194/25/CONS "Misure per la prevenzione della doppia fatturazione indesiderata nei processi di passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa".

Delibera n. 110/25/CONS "Consultazione pubblica sulla revisione delle linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale", Allegato A alla delibera n. 110/25/CONS e Allegato B alla delibera n. 110/25/CONS.

Delibera n. 47/25/CONS "Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS", Allegato A alla delibera n. 47/25/CONS.

Delibera n. 52/25/CONS "Avvio della consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale, la quantificazione dell'onere e la modalità del suo finanziamento per gli anni 2022 e 2023", Allegato B alla delibera n. 52/25/CONS.

Attività di VIR:
Appendice statistica RA25 (Tabelle A1.49 – A2.39 – A3.9 – A4.19 – A5.11)
Open data (Tabelle A1.49 – A2.39 – A3.9 – A4.19 – A5.11)

***

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nell'anno 2025 non ha adottato nuovi atti di regolazione, né interventi di integrazione, modifica o abrogazione di quelli in essere.

***Fine.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN

APPENDICE 2 – Contributi pervenuti dalle Regioni in merito alle rispettive esperienze registrate in materia di AIR e VIR

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

L'Aquila, 10 febbraio 2026

Alla Segreteria della Conferenza Unificata
affariregionali@pec.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
statoregioni@mailbox.governo.it

Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Richiesta informazioni in materia di AIR, VIR e ATN. Trasmissione elementi informativi relativi all'anno 2025 riguardanti il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

In riferimento alla nota della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, prot. n. 36/CU del 7 gennaio 2026, si trasmettono gli elementi informativi riguardanti le attività del Consiglio regionale dell'Abruzzo in materia di AIR, di VIR e di relazioni ATN svolte con riferimento all'anno **2025**.

ESPERIENZE DI AIR E VIR

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il **Consiglio regionale** esercita la funzione di **controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche** in rapporto alle finalità perseguite.
Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'**AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione.**
Il **controllo e la valutazione in via successiva** sono effettuati attraverso la **VIR e le clausole valutative**.
La disciplina regionale dell'Abruzzo in tema di AIR e VIR è stata recentemente ridefinita con la l.r. 29 maggio 2025, n. 18 "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione".
Nella stessa si richiama la definizione di AIR come valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

L'AIR è effettuata dalla Giunta sui progetti di legge di sua iniziativa, con alcune esclusioni elencate nell'art. 6 della legge regionale citata.

Nella l.r. 29 maggio 2025, n. 18 si richiama anche la definizione di VIR già presente nella normativa statale (L. 246/2005[1]): la VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni**. La VIR è effettuata dalle competenti strutture del Consiglio**, **tenuto conto della rilevanza dell'atto normativo approvato e dei relativi effetti**, anche sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'AIR. Inoltre, si prevede che nelle leggi possano essere inserite clausole valutative[2], mediante le quali il soggetto attuatore rende conto al Consiglio dei tempi, delle modalità applicative e delle eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché degli effetti dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia e al Comitato per la legislazione. Il Comitato per la legislazione, con il supporto della competente struttura del Consiglio, esamina la relazione e trasmette eventuali esiti ed osservazioni alla Commissione competente, nonché al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e valutarne gli effetti: **la missione valutativa**. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative previste dalle clausole valutative possano non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa. Le missioni valutative sono promosse dal Comitato per la legislazione e svolte dalla competente struttura del Consiglio su leggi in vigore o su politiche in corso di realizzazione. Infatti, lo svolgimento delle stesse viene affidato all'Ufficio Monitoraggio e statistica del Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza, su impulso del Comitato per la legislazione[3], secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene diffuso presso i Consiglieri, gli stakeholders e pubblicato sul sito istituzionale.

Nel corso del 2025 l'attività in materia di VIR ha riguardato i seguenti aspetti:

1 In base alla legge n. 246/2005 e s.m.i.., "*La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni".*

2 di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto

3 Il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, è organo interno permanente paritetico che opera per assicurare il miglioramento della qualità della normazione ed esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali. Obiettivo dell'attività di controllo e valutazione è quello di produrre conoscenza sull'attuazione delle leggi e sugli esiti delle politiche regionali, a supporto delle scelte legislative e dell'elaborazione delle politiche. Per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, il Comitato attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, promuovendo anche lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

✓ **Clausole valutative**

Nel **2025**, **sono state approvate 4 nuove leggi** contenenti **clausole valutative o norme di rendicontazione:**

- l.r. 22 agosto 2025, n. 26 “Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).”
- l.r. 20 maggio 2025, n. 13 “Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario.
- l.r. 20 maggio 2025, n. 11 “Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.”
- l.r. 11 marzo 2025, n. 5 “Disposizioni per il sostegno alle attivita' di studio e ricerca in ambito universitario”.

✓ **Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni**

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare e/o al Comitato per la legislazione.

Alla fine del **2025** sono **60** le leggi in vigore che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** sull’attuazione, alcune delle quali prevedono obblighi informativi a partire dai prossimi anni.

Nel 2025 si riscontra un buon tasso di risposta. Ad oggi sono presenti infatti 17 relazioni, schede di monitoraggio e ulteriori informazioni sul totale delle leggi regionali vigenti.

✓ **Missioni valutative**

Dal 2011 ad oggi le missioni valutative concluse con la redazione di una nota informativa da parte del Consiglio Regionale sono:

- anno 2010: L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- anno 2011: L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- anno 2012: L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- anno 2013: L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- anno 2014: L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"
- anno 2015: L.R. 15/2011 "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";
- anno 2016: L.R. 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"
- anno 2017: L.R. 40/2012 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale"
- anno 2018: L.R. 28/1993 “Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari e L.R. 40/2013 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco"

- anno 2020: "Le politiche abitative: Le ATER Abruzzesi" [4]
- anno 2021: "Diritto allo studio: le ADSU Abruzzesi".
- anno 2022: "La ricostruzione post sisma in Abruzzo - Parte I Sisma 2009"
- anno 2023: "La ricostruzione post sisma in Abruzzo - Parte II Sisma 2016"
- anno 2025: "Documento di analisi Legge Regionale 32/2021 – Spopolamento", frutto di un processo di approfondimento avviato già nel 2024, su impulso del Comitato per la Legislazione e formalizzato con la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 141 del 2024 che dà mandato alla struttura tecnica di svolgere nel biennio 2025-2025 una missione valutativa sul tema.

INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di rafforzare le competenze del personale nell'analisi e nella valutazione, sia sotto il profilo teorico che applicato, sono state favorite la partecipazione e la frequenza dei dipendenti impegnati nel monitoraggio, nell'analisi dell'attuazione delle leggi e delle politiche regionali e nella valutazione degli effetti sia alle attività del progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), sia ad una serie di approfondimenti sull'analisi dei dati organizzati dall'ISTAT

- La statistica ufficiale a supporto delle policy locali nel contrasto allo spopolamento. Esperienze e proposte in Abruzzo. ISTAT
- Il Censimento della popolazione. Un quadro territoriale per decidere e deliberare. ISTAT
- Indicatori di Benessere equo e sostenibile. Esperienze e prospettive delle Regioni. ISTAT.

Informazioni sulle attività sono disponibili ai seguenti link:

https://www.crabruzzo.it/contenuti/controllo-sullattuazione-delle-leggi-e-valutazione-degli-effetti-delle-politiche-regionali

https://www.crabruzzo.it/contenuti/clausole-valutative-nellhttps://www.crabruzzo.it/contenuti/norme-di-rendicontazione-nelle-leggi-regionalie-leggi-regionali-0

https://www.crabruzzo.it/contenuti/le-missioni-valutative

https://www.crabruzzo.it/contenuti/le-note-brevi

4 Nel 2019 e nel 2024, in ragione del passaggio di legislatura, non sono state svolte missioni valutative.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

RELAZIONI ATN

La l.r. 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione) individua, all'art.3, tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione:

- l'analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto interno;
- l'analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto europeo;
- l'analisi tecnica economico-finanziaria (ATEF).

Nello specifico, poi, all'art. 4 chiarisce che:

- **l'ATN di conformità al diritto interno** verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; verifica, inoltre, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi in uso.
- **l'ATN di conformità al diritto europeo** verifica l'incidenza della normativa proposta sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa statale di recepimento, sugli obblighi di notifica e sugli adempimenti rilevanti ai fini della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo.
- **l'ATEF (analisi tecnica economico-finanziaria)** verifica la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari della normativa proposta attraverso la visura del sistema contabile della Regione.

Le ATN di conformità al diritto interno ed europeo sono effettuate dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e all'analisi di conformità con il diritto europeo che predispongono, per quanto di rispettiva competenza, specifiche schede di istruttoria che accompagnano la proposta normativa sulla base di quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti interni.

L'ATEF e' effettuata dalla struttura competente del Consiglio, che predispone una specifica scheda per l'istruttoria finanziaria, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali competenti in materia di Bilancio e delle strutture regionali responsabili per l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dalla norma.

Si segnala che nell'anno 2025:

- il **Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale** ha predisposto in totale **n. 48 schede ATN di conformità al diritto interno** relative ai progetti di legge regionali presentati e inseriti all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari competenti;
- il **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale** ha elaborato in totale **n. 4 schede ATN di conformità al diritto europeo** su progetti di legge regionali assegnati alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee;
- il **Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio regionale** ha predisposto in totale **n. 39 schede ATEF per l'istruttoria finanziaria** su progetti di legge e **n. 7 schede ATEF per l'istruttoria finanziaria** su emendamenti.

Con specifico riferimento al ***drafting*** **normativo** si segnala che l'articolo 40, comma 1, dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria regionale 9 febbraio 2012 n.1, è dedicato alla qualità

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

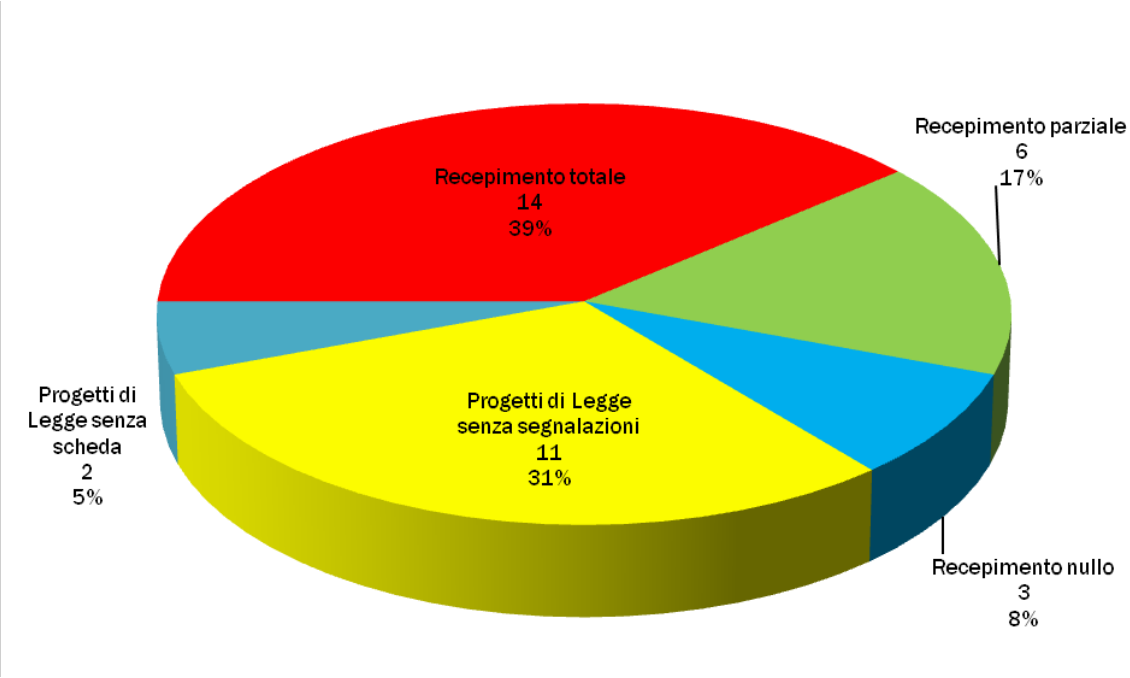
delle norme e recita testualmente che: "*I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione*.". Infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso - ormai generalizzato – delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato adottato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione del 25 novembre 2025, verbale n.31/5, l'aggiornamento del Manuale contenente "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" Quarta Edizione 2024/2025 secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha sviluppato uno strumento ulteriore di controllo sull'applicazione del Manuale e dell'ATN di conformità al diritto interno in generale.
Infatti, con una attività di monitoraggio successiva all'approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta dal **Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale** una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l'ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di elaborazione della scheda per l'istruttoria legislativa misurando in tal modo il contributo effettivo che quest'ultima ha apportato al miglioramento della qualità della normazione.
Nell'anno 2025 sono state predisposte in totale **n. 36 schede tecniche** (una per ogni legge promulgata nell'anno). Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo:
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2025.asp
Si segnala altresì che nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di **drafting formale** è risultato che nel **2025** le Commissioni consiliari per **14** leggi licenziate (pari al **39%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **6** legge licenziate (pari al 17**%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **3** leggi licenziate (pari al 8%) non hanno recepito le segnalazioni; per **11** leggi (pari al **31%)** il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato. Quest'ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per **2** leggi (pari al **5%**) approvate nel corso dell'anno 2025 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente.

Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

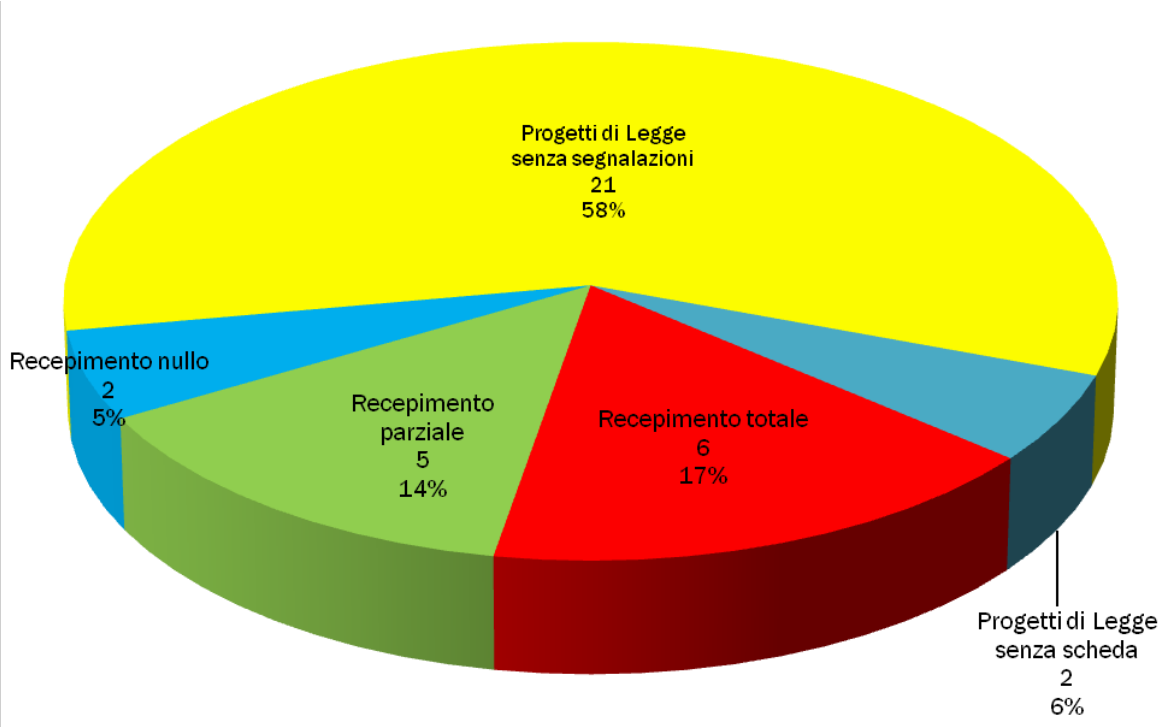


E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, alla Costituzione e alla legislazione nazionale.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN),** è risultato che nel **2025** le Commissioni consiliari per **6** leggi licenziate (pari al **17%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **5** legge licenziate (pari al 14**%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **2** leggi licenziate (pari al 5%) non hanno recepito le segnalazioni; per **21** leggi (pari al **58%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per **2** leggi (pari al **6%**) approvate nel corso dell'anno 2025 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente.

Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2025.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6



I Servizi restano a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Il Dirigente del Servizio
Analisi Economica, Statistica
e Monitoraggio
Ing. Vincenzo Mazzotta

Il Dirigente del Servizio
Legislativo, Qualità della Legislazione
e Studi
Avv. Anna Caporale

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE BASILICATA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO LEGISLATIVO E DELLA SEGRETERIA
DELLA GIUNTA

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza
Tel. 0971.668593 / Fax 0971.668225
legislativo@cert.regione.basilicata.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
(statoregioni@mailbox.governo.it)

Alla Segreteria della Conferenza unificata
(affariregionali@pec.governo.it; dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

Alla Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(conferenza@pec.regioni.it)

Oggetto: *richiesta di informazioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2025 - riscontro nota prot. n. 8063/CU del 30/12/2025.*

Con riferimento alla richiesta di trasmettere gli elementi informativi riguardanti le attività di AIR e VIR nel corso dell'anno 2025, si rappresenta che sono in corso le attività organizzative volte ad implementare le relative attività, in attuazione della legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (*Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici*), e, in particolare, delle modifiche e integrazioni apportate dalla legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 (*Collegato alla legge di stabilità regionale 2024*).

A tal fine, le recenti assunzioni di personale consentiranno alle strutture amministrative regionali di dotarsi delle risorse necessarie a garantire ogni utile collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa di riferimento.

Quanto all'Analisi tecnico-normativa (A.T.N.), prosegue la piena operatività delle relative attività, anch'esse previste dalla L.R. n. 19 del 2001, con la conferma dell'efficacia di tale strumento nella prospettiva del miglioramento della qualità della regolamentazione e della trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione dei provvedimenti normativi presentati.

Cordialmente.

Il Capo dell'Ufficio
Salvatore Capezzuto

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 36/CU

Roma, 7 gennaio 2026

Ai componenti regionali del
gruppo tecnico in materia di
AIR/VIR istituito presso la
Conferenza Unificata

e, p.c. Ai Signori Referenti della
Conferenza

Gentile Dottore,

Le trasmetto la nota della Segreteria della Conferenza Unificata, relativa alla richiesta di informazioni in materia di AIR e VIR, pervenuta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'anno 2025, ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al riguardo, La pregherei di trasmettere alla Segreteria della Conferenza Unificata (affariregionali@pec.governo.it; dagl.preconsiglio@pec.governo.it; statoregioni@mailbox.governo.it) e a questa segreteria (conferenza@pec.regioni.it) quanto richiesto, entro il 20 febbraio 2026.

Con i miei migliori saluti,

Alessia Grillo

Alessia Grillo

All.to: c.s.

via Parigi 11 · 00185 Roma
tel. +39 06 48 88 291
conferenza@regioni.it · www.regioni.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Codice sito: 4.1/2025/32 CU

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
30 Dic 2025
Prot. n. 8073/C.U.

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(conferenza@pec.regioni.it)

Alla Regione Piemonte
Coordinatore Commissione Affari istituzionali e generali

Alla Regione Liguria
Coordinatore Vicario Commissione Affari istituzionali e generali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
(per interoperabilità)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Oggetto**:** Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2025, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, recante "Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione". **Richiesta elementi informativi riguardanti le attività realizzate.**

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. DAGL 19175 del 29 di 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n. 22617 (All.1), ha chiesto di acquisire informazioni sulle attività di Regioni ed Enti locali in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), con riferimento all'anno 2025, ai fini della predisposizione della Relazione annuale indicata in oggetto.

Si pregano pertanto le Regioni e Province autonome e gli Enti locali di voler trasmettere, al seguente indirizzo: statoregioni@mailbox.governo.it gli elementi informativi riguardanti le attività

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

realizzate dalle Regioni e Province autonome e dagli Enti locali, come previsto dall'articolo 19, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Tale trasmissione deve avvenire entro il 20 febbraio 2026 per consentire a questo Ufficio il successivo inoltro al Dipartimento affari giuridici e legislativi della documentazione in argomento.

Il Dirigente del Servizio I
Dott. Marco Maria Coviello

Marco Maria Coviello

30-12-2025 | 11:10:10 CET

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

4.3.2.4/2025/752

AI CAPI DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DEI MINISTERI

AI CAPI DEI SETTORI LEGISLATIVI DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

AI CAPI DEI DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLA CONFERENZA DEI PARLAMENTI REGIONALI

Oggetto: Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2025, a norma dell'art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, recante "*Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*".

Con riferimento alla predisposizione della Relazione annuale indicata in oggetto, si invitano gli Uffici in indirizzo a trasmettere allo scrivente Dipartimento, **entro il 28 febbraio 2026**, una sintetica relazione sulle attività svolte in materia di AIR, VIR e consultazioni, con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025, avendo riguardo a fornire, in modo particolare, i dati e gli elementi informativi sottoindicati:

a) scelte organizzative adottate in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché dell'articolo 2, comma 7, del DPCM 169/2017 e del punto 3 della "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione", con particolare riferimento alla costituzione dei "gruppi di lavoro" che svolgono analisi d'impatto nel corso e a supporto dell'istruttoria normativa, nonché ad ogni altra scelta organizzativa volta a coinvolgere, nelle attività di AIR e VIR e nelle consultazioni, uffici e strutture diverse dall'Ufficio Legislativo;
b) numero complessivo dei provvedimenti normativi presentati **per l'esame preliminare** del Consiglio dei ministri, articolato per tipologia di atto normativo, integrato dal numero di regolamenti ministeriali ed interministeriali comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, questi ultimi pubblicati nel corso dell'anno 2025;
c) numero di relazioni AIR predisposte dall'amministrazione competente in via principale e inviate a questo Dipartimento ai fini della valutazione, distinte per tipologia di atto normativo, ivi compresi i regolamenti ministeriali ed interministeriali comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 400/1988;
d) indicazione delle relazioni AIR in cui è stata riportata, come prescritto, la stima dell'impatto prodotto dall'intervento normativo sulle piccole e medie imprese (PMI), con esposizione dei criteri seguiti per la determinazione della suddetta stima;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

e) indicazione delle relazioni AIR in cui è stata riportata la valutazione dei costi amministrativi a carico di imprese e cittadini secondo i criteri di cui al DPCM 25 gennaio 2013, come modificato dal DPCM 18 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2020 n. 188 (in coerenza con quanto comunicato ai fini della Relazione annuale sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi);
f) indicazione delle relazioni AIR in cui è stata motivata l'esigenza del superamento dei livelli minimi di regolazione europea, secondo i criteri di cui alla direttiva P.C.M. 14 gennaio 2013;
g) in materia di relazioni VIR, indicazione del numero di relazioni predisposte, con specificazione degli atti normativi oggetto di relativa verifica; dei casi di VIR avviate e non concluse nell'anno, con specifico richiamo degli atti normativi oggetto di relativa verifica; dell'adozione di piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione, redatti ai sensi dell'articolo 12 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169;
h) numero di consultazioni delle principali categorie di destinatari, effettuate in sede di AIR e VIR per la predisposizione di interventi normativi, con indicazione delle procedure e delle metodologie applicate, nonché numero delle consultazioni condotte per la predisposizione del Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione;
i) elementi informativi riguardanti esperienze di AIR e di VIR presso Istituzioni dell'Unione europea, autorità amministrative indipendenti, regioni, enti locali, evidenziando ove possibile le migliori pratiche a livello internazionale;
l) iniziative intraprese per la formazione del personale e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni;
m) principali aspetti critici riscontrati nel corso delle istruttorie AIR, VIR e delle consultazioni, con particolare riferimento alle innovazioni metodologiche e procedurali introdotte dall'applicazione a regime del DPCM 15 settembre 2017, n. 169; eventuali proposte finalizzate al superamento di tali aspetti critici ed al miglioramento delle soluzioni organizzative, delle attività istruttorie, delle metodologie di analisi.

Per completezza del quadro informativo sulle attività mirate al miglioramento qualitativo della regolazione, la relazione richiesta dovrà essere integrata dall'indicazione del numero complessivo di relazioni ATN redatte nell'anno in riferimento, dei criteri generalmente seguiti per l'effettuazione della già menzionata analisi, di eventuali criticità riscontrate nell'elaborazione delle relazioni ATN e di proposte migliorative della disciplina recata dalla direttiva P.C.M. 10 settembre 2008, come modificata dal DPCM 30 ottobre 2024.

Secondo l'articolo 19, comma 2, del DPCM n. 169 del 2017, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce informazioni sulle attività di Regioni ed Enti locali, con eventuali allegati alle relazioni su tali attività da fornire tramite link ai rispettivi siti istituzionali, che saranno riportati a cura delle Regioni nel corpo delle stesse relazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Francesca Quadri)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

ÜBERSICHT DER ERWARTETEN AUSWIRKUNGEN VON RECHTSAKTEN: ANALYSE FÜR EINE „BESSERE RECHTSETZUNG“

(gemäß Rundschreiben des Generalsekretärs Nr. 1 vom 18. Februar 2022)

PROSPETTO SUGLI EFFETTI ATTESI DAGLI ATTI NORMATIVI: ANALISI PER “LEGIFERARE MEGLIO”

(ai sensi della circolare del Segretario generale n. 1 del 18 febbraio 2022)

Rechtsakt[1]:	**Atto normativo[2]:**
Einbringende Struktur:	**Struttura proponente:**
1. Gründe und Ziele des Vorschlags:	**1. Motivi e obiettivi della proposta:**
2. Adressaten der Auswirkungen des Rechtsakts:	**2. Destinatari degli effetti dell’atto normativo:**
3. Tatsächliche Notwendigkeit die Materie mit einem Rechtsakt zu regeln[3]:	**3. Effettiva necessità di intervenire con atto normativo[4]:**

[1] Es ist anzugeben, ob es sich um einen Gesetzentwurf, eine Verordnung oder um eine einzelne Gesetzesbestimmung handelt.

[2] Indicare se si tratta di un disegno di legge, di un regolamento o di una singola disposizione legislativa.

[3] Es ist anzugeben, ob die Option von alternativen Maßnahmen (Dekret des Abteilungsdirektors/der Abteilungsdirektorin, Dekret des Landesrats/der Landesrätin oder Landesregierungsbeschluss) in Betracht gezogen wurde, um das vorgegebene Ziel zu erreichen und zu begründen, weshalb es erforderlich erscheint, einen Rechtsakt vorzusehen.

[4] Indicare se sono state valutate opzioni alternative di intervento (decreto dirigenziale, decreto assessorile o delibera di Giunta) per raggiungere l’obiettivo prefissato e motivare perché è necessario intervenire con atto normativo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

4. Bewertung der Auswirkungen des Rechtsakts (“*one in, one out*”):

a) Was sind die zu erwartenden Auswirkungen des Rechtsakts?[5]

b) Bringt der Rechtsakt neue oder erhöhte Belastungen (*in*) für die Adressaten mit sich?

☐**Ja** ☐ **Nein**

Falls ja:

Um welche handelt es sich und worin bestehen sie?

Mit welchen Vereinfachungen (*out*) wird beabsichtigt diese Belastungen auszugleichen?

c) Bringt der Rechtsakt neue oder Mehrausgaben (*in*) für den Landeshaushalt mit sich?[7]

☐**Ja** ☐ **Nein**

Falls ja:

Welche sind es für das laufende Jahr und welche für die darauffolgenden Jahre?

Mit welchen Einsparungen (*out*) sollen diese Ausgaben, wenn möglich im selben Bereich, ausgeglichen werden?

4. Valutazione degli effetti dell’atto normativo (“*one in, one out*”):

a) Quali sono gli effetti attesi dall’atto normativo?[6]

b) L’atto normativo comporta nuovi o maggiori oneri (*in*) per i destinatari?

☐**Sì** ☐ **No**

Se sì:

Quali sono e in cosa consistono?

Con quali semplificazioni (*out*) si intende compensare questi oneri?

c) L’atto normativo comporta nuovi o maggiori costi (*in*) per il bilancio provinciale?[8]

☐**Sì** ☐ **No**

Se sì:

Quali sono per l’anno in corso e per gli anni successivi?

Con quali risparmi (*out*) si intende compensare questi costi, possibilmente nello stesso settore?

5. Möglichkeit, Bestimmungen, die mit dem Rechtsakt zusammenhängen, aufzuheben:

☐**Ja** ☐ **Nein**

Falls ja, welche?[9]

5. Possibilità di abrogare disposizioni normative correlate:

☐**Sì** ☐ **No**

Se sì, quali:[10]

[5] Es ist zu präzisieren, welche Auswirkungen der Rechtsakt sowohl auf die Adressaten als auch auf die lokale Wirtschaft, die Strukturen der öffentlichen Verwaltung sowie auf die Einnahmen des Landeshaushalts hat.

[6] Specificare gli effetti sia in ordine all’impatto sui destinatari, sia in ordine al ritorno sull’economia locale, sulle strutture dell’amministrazione pubblica, ovvero sulle entrate del bilancio provinciale.

[7] Die Antwort muss mit dem technisch-finanziellen Bericht kohärent sein.

[8] La risposta deve essere coerente con la Relazione tecnico-finanziaria.

[9] Rechtsakte (Landesgesetze, Verordnungen) oder einzelne Artikel und Absätze derselben angeben, die aufgehoben werden können.

[10] Atti normativi (leggi provinciali, regolamenti) o singoli commi e articoli degli stessi, che possono essere abrogati.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

r_emiro.Giunta - Prot. 18/02/2026.0149802.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PALAZZI FRANCESCA

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

RegioneEmilia-Romagna

SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
LA RESPONSABILE
FRANCESCA PALAZZI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.		/	/
DEL		/	/

Segreteria della Conferenza Unificata
VIA PEC:
affariregionali@pec.governo.it

Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
VIA PEC:
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
VIA PEC
statoregioni@mailbox.governo.it

Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
VIA PEC:
conferenza@pec.regioni.it

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna
Tel. 051-527.8729
Fax.051-4689631
affleg@regione.emilia-romagna.it
affleg@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/_____/_____ Classif.|_____| INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | Fasc. |_____|_____|_____| ANNO NUM SUB.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

RegioneEmilia-Romagna

Relazione sulle attività in merito alle esperienze di AIR, ATN, e VIR svolte dalla Regione Emilia-Romagna (anno 2025)

In risposta alla richiesta della Segreteria della Conferenza Unificata (rif. nota Prot. n. 36/CU), relativa alla richiesta di informazioni in materia di AIR e VIR, pervenuta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'anno 2025 ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 la Regione Emilia-Romagna illustra quanto segue.

1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.

Il tema della qualità della regolazione è da molti anni al centro delle politiche istituzionali della Regione Emilia-Romagna. Le basi normative di riferimento si trovano già nello Statuto regionale, che all'art. 28 attribuisce all'Assemblea legislativa un ruolo attivo nella progettazione normativa; all'art. 53 affida la cura dell'impatto delle leggi e della qualità dei testi; e all'art. 54 dedica una disciplina specifica ai testi unici. Anche il Regolamento interno dell'Assemblea contiene un intero Titolo volto a indirizzare l'attività legislativa verso razionalizzazione, semplificazione, chiarezza degli obiettivi e controllo sull'attuazione delle leggi, con particolare attenzione alla valutazione di efficacia delle politiche.

La legge regionale n. 18 del 7 dicembre 2011 ha rappresentato un passaggio fondamentale per la strutturazione di un vero sistema regionale di semplificazione normativa e amministrativa. La legge ha infatti introdotto strumenti e procedure finalizzate a migliorare la qualità della legislazione e a ridurre gli oneri amministrativi in capo a cittadini e imprese. Sul versante legislativo, la legge individua principi guida volti a sostenere una produzione normativa più chiara, coordinata e coerente, con attenzione alla ricostruzione delle interrelazioni tra diversi livelli normativi e alla riduzione della frammentazione. Tra gli strumenti previsti vi sono l'analisi

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

preventiva di impatto secondo la disciplina statale dell'AIR, la previsione sistematica delle clausole valutative, l'analisi costi-benefici e la misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

Nel 2012 e nel 2013, come previsto dalla legge, l'Assemblea legislativa ha svolto due Sessioni dedicate alla semplificazione, identificando sei linee d'azione. In particolare, la Terza Linea — dedicata agli strumenti di valutazione e monitoraggio dell'impatto della regolazione (AIR, VIR e ATN) — ha dato impulso a una serie di misure per rafforzare la qualità della produzione normativa regionale. In questo quadro, nel 2013 è stato costituito un gruppo tecnico tematico dedicato alla semplificazione normativa e allo sviluppo degli strumenti di qualità della regolazione. Il gruppo ha predisposto un importante Documento programmatico che ricostruisce il contesto europeo, nazionale e regionale della qualità normativa e propone indicazioni metodologiche e operative per integrare tali strumenti nel ciclo della normazione: programmazione, stesura dei testi, attuazione, valutazione successiva e riprogrammazione. Tale Documento rappresenta ancora oggi un riferimento teorico-programmatico delle politiche regionali di semplificazione e ha orientato le attività congiunte delle strutture coinvolte, con un gruppo tecnico riconfermato nel 2017 e nel 2020.

2. Le politiche di semplificazione normativa e gli strumenti di better regulation

2.1. Le leggi di semplificazione normativa e il Gruppo tecnico per l'attuazione della semplificazione normativa

Lo snellimento del corpus normativo regionale costituisce da tempo una priorità del legislatore regionale. A partire dal 2013 è stata avviata una ricognizione sistematica della normativa vigente con l'obiettivo di ridurre in modo significativo lo stock normativo. Il metodo si basa su più fasi: ricognizione delle norme, classificazione tra abrogabili, modificabili o accorpabili, individuazione e analisi degli effetti delle abrogazioni, e infine redazione del progetto di legge volto a disporre le abrogazioni e disciplinarne gli effetti.

Questa attività ha portato all'approvazione, dal 2013, di undici leggi annuali di semplificazione, denominate "leggi Refit", in coerenza con il Programma europeo di revisione normativa illustrato

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

nella COM(2014)192. Le leggi Refit approvate sono: l.r. 27/2013; l.r. 10/2015; l.r. 10/2016; l.r. 15/2017; l.r. 14/2018; l.r. 17/2019; l.r. 5/2021; l.r. 11/2022; l.r. 7/2023; l.r. 7/2024; l.r. 9/2025. Complessivamente, nel periodo 2013–2025 la Regione ha abrogato 361 leggi regionali, 10 regolamenti e 243 disposizioni normative.

La ricostituzione del Gruppo tecnico per la semplificazione normativa nel 2020, tramite determinazione n. 15464 del 10 settembre 2020, ha assegnato al gruppo la continuità delle attività finalizzate alla predisposizione delle leggi Refit e alla progressiva implementazione degli strumenti di qualità della regolazione, con particolare riferimento all'analisi d'impatto della regolazione secondo quanto previsto dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169, che disciplina AIR, VIR e consultazione.

2.2. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria

L'analisi tecnico-normativa viene svolta per i progetti di legge di iniziativa della Giunta dal Settore "Affari legislativi e Aiuti di Stato". Il Servizio utilizza una scheda elaborata sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008, adattata però a esigenze regionali, con contenuti più ampi del modello statale. Oltre agli elementi essenziali — ragioni dell'intervento, compatibilità normativa, qualità sistematica e redazionale — la scheda comprende la descrizione del percorso attuativo, con particolare attenzione a poteri sostitutivi, procedimenti pendenti, norme transitorie, atti successivi previsti e relativi termini, effetti abrogativi espliciti o impliciti ed eventuali effetti retroattivi. Include inoltre la valutazione preventiva dell'impatto istituzionale, amministrativo, organizzativo e procedimentale, anche in relazione a semplificazione, partecipazione e trasparenza.

La scheda ATN rappresenta oggi un supporto interno per l'istruttoria normativa e viene archiviata tra gli atti del Servizio, mentre parte dei suoi contenuti confluisce nella relazione illustrativa pubblicata sul BURERT. Schede analoghe sono utilizzate dall'Assemblea legislativa per i progetti di iniziativa consiliare.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Dal 1° marzo 2014 è stato inoltre introdotto l'obbligo di corredare ogni delibera di Giunta relativa a progetti di legge o regolamento di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa e il parere di legittimità. Nello stesso anno è diventata obbligatoria per tutti i progetti anche la scheda tecnico-finanziaria, compilata dal settore proponente.

2.3. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI

Con la delibera di Giunta regionale n. 619 del 25 maggio 2015 sono stati adottati i modelli regionali per la scheda AIR e per il Test MPMI. La scheda AIR è articolata in sei parti: descrizione del contesto, fonti informative, valutazione delle opzioni, analisi preventiva dell'opzione scelta, consultazioni, monitoraggio e controllo degli effetti. Rispetto al modello statale, quello regionale aggiunge una valutazione sulla sostenibilità organizzativa regionale e l'indicazione della presenza di eventuali clausole valutative.

Una sezione specifica dell'AIR è dedicata alla valutazione dell'impatto sulle MPMI, svolta attraverso il Test MPMI. Tale test discende da obblighi europei (COM(2008)394 "Small Business Act"), nazionali (art. 6, comma 1, l. n. 180/2011) e regionali (art. 83 l.r. 7/2014). Il Test MPMI viene adottato per i bandi di contributo rivolti alle imprese.

Nel 2016 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha adottato una scheda AIR anche per i progetti di iniziativa consiliare. Nella IX legislatura l'analisi di impatto è stata effettuata su due progetti di iniziativa della Giunta (poi l.r. 13/2018 e l.r. 10/2017) e su quattro progetti di iniziativa consiliare (poi l.r. 5/2016, l.r. 11/2017, l.r. 6/2018 e l.r. 15/2018).

2.4. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative

Le clausole valutative costituiscono oggi il principale strumento regionale per il monitoraggio e la valutazione ex post delle leggi. La loro introduzione ha inizio nel 2001 e viene poi resa sistematica dall'art. 1, comma 2, lett. d), della legge regionale 18/2011, che ne prevede l'applicazione non solo alle leggi ma anche ai regolamenti regionali.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, il Presidente dell'Assemblea segnala semestralmente le leggi con clausola valutativa alla Giunta, che attiva i settori competenti per la predisposizione delle relazioni.

Per garantire continuità e qualità a questa attività, dal 2011 è attivo il Gruppo di Lavoro misto Giunta-Assemblea sulle clausole valutative, ricostituito a ogni legislatura e più recentemente con determinazione dirigenziale n. 12645 del 21 luglio 2020. Al gruppo sono attribuiti compiti di monitoraggio delle scadenze, definizione delle procedure di trasmissione delle relazioni, prima valutazione tecnica del loro contenuto, istruttoria delle clausole valutative dei progetti di legge della Giunta, analisi della tempistica e degli aspetti applicativi delle clausole, supporto alle missioni valutative delle Commissioni (art. 50 del Regolamento dell'Assemblea), nonché attività di rendicontazione in Commissione VI.

Nel corso dell'anno 2025, le relazioni trasmesse all'Assemblea Legislativa sono state 33 (di cui 25 discusse nelle rispettive commissioni) relative alle seguenti leggi regionali:

- L.R. n. 5/2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";

- L.R. n. 11/2014 "Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale";

- L.R. n. 1/2022 "Norme in materia di agricoltura sociale";

- L.R. n. 22/2014 "Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)";

- L.R. n. 13/2023 recante: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali";

- L.R. n. 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3";

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

- L.R. n. 5/2022 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente";

- L.R. n. 4/2017, "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45";

- L.R. n. 2/2022 "Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna"";

- L.R. 9/2002, inserito dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 25 (Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di Demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9);

- L.R. n. 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

- L.R. n. 8/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";

- L.R. n. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

- L.R. n. 14/2014 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna";

- L.R. n. 4/2022 "Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina";

- L.R. n. 26/2009 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna";

- L.R. n. 2/2018 "Norme in materia di sviluppo del settore musicale";

- L.R. n. 19/2014 " Norme per la promozione e il sostegno dell'Economia Solidale ";

- L.R. n. 12/2022 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità";

- L.R. n. 3/2008, "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna";

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

- L.R. n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

- art. 9, comma 20, della legge regionale n. 24 del 2022 - Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci;

- L.R. n. 20/2022 "Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni del Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario";

- L.R. n. 14/2022 (Norme in materia di sostegno ai carnevali storici);

- L.R. n. 13/2021 (Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7);

- L.R. n. 19/2018 (Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria);

- L.R. n. 2/2023 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna);

- L.R. n. 3/2016: "Memoria del Novecento. Promozione e sostegno delle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";

- L.R. n. 17/2005: "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

- L.R. n. 14/2015 recante: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

- L.R. n. 14/2008 recante: "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

- L.R. n. 6/2023 recante: "Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina)";

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

RegioneEmilia-Romagna

- L.R. n. 5/2015 "Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo". (Trasmessa non dal Giunta ma dal Presidente della Consulta per gli emiliano-romagnoli nel mondo).

Bologna, 18 febbraio 2026

La Responsabile del Settore Affari Legislativi
e Aiuti di Stato
dott.ssa Francesca Palazzi
(*firmato digitalmente*)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE

Servizio affari giuridici e legislativi

legislativo@regione.fvg.it
segretariato@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3696
fax + 39 040 377 3615
I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Segreteria della Conferenza Unificata
affariregionali@pec.governo.it

Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Relazione sulle attività in materia di AIR e VIR svolte dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2025.

Facendo seguito alla nota della Segreteria della Conferenza Unificata relativa alla richiesta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di informazioni sull'attività svolta in materia di AIR e VIR nell'anno 2025, ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si illustra la situazione relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia.

POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE

La Regione Friuli Venezia Giulia con la LR 1/2020 (Semplifica FVG 2020) ha dettato disposizioni sia per la semplificazione del *corpus* normativo regionale, indispensabile per potenziare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa e garantire maggiore certezza dei rapporti giuridici e chiarezza del diritto, sia per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, impegnando in particolare l'amministrazione ad avviare un processo di standardizzazione degli atti e della documentazione, congiuntamente ad una semplificazione delle procedure amministrative.

La LR 1/2020 prevede, in particolare, la predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.

Nel 2025 la Giunta ha approvato il disegno di legge 50/2025 con la finalità di sostituire la LR 1/2020 per dare maggior impulso alle politiche di semplificazione tra l'altro attraverso un apposito gruppo di lavoro, di natura interamente tecnica, a presidio dei processi di

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

semplificazione, di supporto giuridico alla Giunta regionale, al fine di adottare misure di qualità e di semplificazione normativa e amministrativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Già dal 2015 è stata introdotta la scheda di analisi tecnico-normativa dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale quale documento a corredo dei disegni di legge proposti, con la sola esclusione dei disegni di legge di stabilità, di bilancio e assestamento di bilancio e di manutenzione.

La scheda ATN utilizzata è strumento di supporto fin dall'attività di redazione del testo legislativo, funzionale all'approfondimento degli aspetti necessari per la predisposizione di un testo di qualità che focalizzi l'attenzione sulla portata e sull'incidenza dell'intervento normativo proposto, sulla necessità giuridica dell'atto, sulla coerenza con eventuali processi di semplificazione normativa nonché sulla linearità e la trasparenza degli effetti abrogativi.

Nel 2025 sono state prodotte 11 schede ATN relative ad altrettanti disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E TEST PMI

A livello regionale non è attualmente implementata l'analisi di impatto della regolamentazione. E' stata, invece, introdotta quella specifica parte di valutazione dell'intervento normativo sulle piccole e medie imprese, il c.d. Test PMI, in linea con quanto previsto dalla disciplina dell'UE e dallo Statuto delle imprese (legge 180/2011). In particolare, dopo un iniziale periodo di sperimentazione, dalla fine del 2017 il Test PMI elaborato dalla Regione Friuli Venezia Giulia è stato introdotto a regime per gli interventi normativi di iniziativa della Giunta regionale, quale momento di verifica ex ante dell'impatto sulle PMI, in termini di costi amministrativi, oneri e costi finanziari, con l'esclusione dei disegni di legge regionali di stabilità, di bilancio e assestamento, di manutenzione, statutaria ed elettorale oltrechè dei disegni di legge che intervengono in particolari materie non attinenti al destinatario impresa.

Nell'anno 2025 sono stati così prodotti 36 Test PMI, relativi alla valutazione di 4 DDL regionali e 32 regolamenti regionali impattanti sulle PMI.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR) E CLAUSOLE VALUTATIVE

Le legge statutaria regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.) espressamente prevede, all'articolo 7, che il Consiglio regionale possa inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione. Il Regolamento interno del Consiglio disciplina, poi, specificamente l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa, posta in capo al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

La medesima LR 17/2007, nell'art. 8 relativo alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale, prevede che esso assicuri, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione, nonchè eserciti il controllo sull'attuazione delle leggi e promuova la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Nel 2025 sono state inserite nelle leggi regionali quattro clausole valutative, più precisamente nella legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Regione Friuli Venezia Giulia), nella legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività regionale), nella legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato) e nella legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale).

Per quanto attiene alle relazioni di ritorno da parte della Giunta regionale sulle clausole valutative, nel 2025 sono state presentate al Consiglio regionale 3 relazioni informative.

Non risulta, invece, al momento implementata alcuna attività di stretta valutazione di impatto della regolamentazione.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
-dott. Gianpaolo Gaspari-
(firmato digitalmente)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE MARCHE

Il Segretario generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
statoregioni@mailbox.governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza Unificata.
affariregionali@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolazione – Attività realizzate dalla Regione Marche – anno 2025

Con riferimento alla nota prot. DAR -002687-P-3071272025 del Dipartimento per gli affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Lo Statuto della Regione Marche all'articolo 34 si occupa di qualità della normazione stabilendo che i testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione. Lo Statuto rimanda alla legge regionale i contenuti degli istituti preposti a garantire la qualità della regolazione quali l'analisi tecnico normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione.

Con la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", il legislatore ha individuato e specificato tali strumenti.

In particolare, all'articolo 3-ter della medesima legge, denominato "Qualità degli atti normativi", stabilisce che in tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei testi stessi secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.

Le proposte di legge, oltre ad essere accompagnate da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, al fine del rispetto della qualità della normazione, debbono essere sottoposte ad analisi tecnico normativa (ATN) e ad analisi di impatto della regolazione (AIR).

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9
Tel . Segr. +39 071 8062349 - 0718062285 – 0718062177 Fax +39 071 8062418
Mail: segretariogenerale@regione.marche.it
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Inoltre con la legge di riorganizzazione (legge regionale 30 luglio 2021, n.18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”) è stata introdotta tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio dell’attività dell’Ente, la predisposizione di un’Agenda normativa, che ha la peculiarità di individuare gli atti normativi da sottoporre all’analisi di impatto della regolamentazione, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche del governo regionale e dagli atti programmatori regionali.

L’articolo 20, lettera d) della l.r. 18/2021 prevede che il Comitato di coordinamento, composto dal Segretario Generale e dai direttori di dipartimento, concorre con il Segretario Generale alla elaborazione e alla predisposizione dell'Agenda normativa.

La adozione dell’Agenda è affidata alla competenza della Segreteria Generale e si inserisce nel ciclo della regolazione di cui alla l.r. 3/2015.

Per quanto attiene l’analisi tecnico normativa con deliberazione di Giunta regionale si è provveduto a condividerne con l’Assemblea i contenuti e a formulare una scheda tipo con le informazioni necessarie a valutare la legittimità dell’intervento proposto.

Nel corso dell’anno 2025, la Giunta regionale ha presentato 10 proposte di legge approvate dall’Assemblea, di cui due comprensive di analisi tecnica normativa e una di air.

L’Assemblea regionale ha approvato 13 leggi regionali di cui 12 comprensive di analisi tecnica normativa.

Per quanto attiene la funzione di controllo e valutazione dell’attuazione delle leggi regionali, l’articolo 34 bis dello lo Statuto regionale ha istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato per il controllo e per la valutazione delle politiche pubbliche la cui attività e i conseguenti effetti sono disciplinati dalla l.r. 3/2015, il Comitato si avvale degli uffici consiliari e, previa comunicazione alla Giunta regionale, degli uffici della Giunta stessa avendo pertanto accesso ai dati della gestione complessiva dell’attività economico e finanziaria della Regione.

La l.r. 3/2015 all’art. 3 bis disciplina l’attività del Comitato per il controllo e la valutazione declinata puntualmente nel Regolamento dell’Assemblea legislativa.

Collegata all’attività del Comitato vi è lo strumento della clausola valutativa, previsione di legge da inserire nei testi a disposizione dell’Assemblea legislativa.

Le clausole valutative sono previste dall’articolo 6 della l.r. 3/2015,che, come detto, sono specifici articoli di legge con i quali si impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge a raccogliere, elaborare e infine comunicare all’Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell’atto per destinatari diretti e, più in generale, per l’intera collettività.

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9
Tel . Segr. +39 071 8062349 - 0718062285 – 0718062177 Fax +39 071 8062418
Mail: segretariogenerale@regione.marche.it
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

La risposta alla clausola valutativa genera relazioni che vengono inviate all'Assemblea per poi essere esaminate dal suddetto Comitato al fine del controllo e della valutazione delle politiche, che può concludere l'analisi delle relazioni con delle risoluzioni per la Giunta regionale di intervenire in eventuali problematiche o chiedere chiarimenti.

Anche la Giunta regionale dall'analisi delle relazioni di ritorno, può procede alla predisposizione della legge di semplificazione su proposta e elaborazione della Segreteria generale, intervenendo nei punti segnalati dalle strutture o comunque pervenute alla Giunta, prevedendone la modifica o l'abrogazione di norme al fine di consentire uno snellimento dell'attività legislativa e amministrativa.

L'attività di risposta alle clausole valutative è presidiata dal Segretario generale della Giunta regionale con particolare cura e sollecitudine verso le strutture interessate. Le strutture nel 2025 hanno adempiuto alla redazione delle relazioni nella totalità dei casi, fornendo in tal modo elementi valutativi al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.

Con la redazione e approvazione del PIAO, è stato inserito nel documento di programmazione un obiettivo per i Dipartimenti avente ad oggetto la redazione della relazione alle clausole valutative in scadenza, obiettivo da raggiungere entro il 31/12/2025.

La Segreteria generale coadiuva e coordina il raggiungimento di tale obiettivo e fornisce supporto alle strutture. Nel 2025 sono state redatte 28 relazioni di ritorno, approvate con deliberazione di Giunta regionale, in risposta alle clausole valutative.

La Segreteria generale compie tale attività in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica. A tal fine è in corso di costituzione una banca dati per il monitoraggio delle clausole valutative, banca dati al momento sempre e costantemente aggiornata ma che sarà oggetto di ampliamento. La banca dati dovrebbe consentire di associare gli indicatori collegati alle clausole valutative al fine di monitorare nel tempo i risultati e gli effetti delle norme. Si intende ampliare la collaborazione tra le due strutture anche ai fini della raccolta di dati per compiere eventuali AIR, qualora vengano previste.

Inoltre l'attività è fonte di continuo confronto tra il funzionario dell'Assemblea che ha la responsabilità del funzionamento e segreteria tecnica del Comitato e il funzionario della Segreteria generale della Giunta che ha la responsabilità di guidare le strutture nell'adempimento corretto alle clausole e che partecipa in qualità di uditore alle sedute del Comitato potendo così indirizzare con più attenzione le strutture nel rispondere alle clausole.

Quest'anno la Giunta ha inserito nelle proprie proposte di legge approvate dall'Assemblea una clausola valutativa, mentre l'Assemblea ne ha inserite cinque.

Questo ciclo rappresentato rientra nel concetto europeo di *better regulation* che, tradotto nel nostro ordinamento, ha l'ambizione di dar luogo a "un circolo virtuoso della normazione, ossia un sistema decisionale nel quale alla fase di individuazione del

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9
Tel . Segr. +39 071 8062349 - 0718062285 – 0718062177 Fax +39 071 8062418
Mail: segretariogenerale@regione.marche.it
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

problema e alla successiva progettazione delle norme per risolverlo, seguono quella di attuazione ed eventualmente riprogettazione degli interventi" (Presidenza del Consiglio dei ministri - DAGL).

Tale attività è appunto definita **ciclo della regolazione** onde favorire eventuali correttivi alla normativa vigente al fine di migliorare, semplificare e rendere più efficaci le norme in vista della loro applicazione ed efficacia.

E' intenzione di questa amministrazione, al fine di migliorare la qualità della regolazione, favorire l'interscambio di informazione e la massima collaborazione tra la Giunta e l'Assemblea nella redazione delle clausole valutative e nella redazione delle relazioni di ritorno. A tal fine il funzionario della Giunta è stato nominato, in sede di Conferenza delle Regioni, referente nel progetto CAPIRe promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Questa amministrazione intende procedere alla formalizzazione di un costante collegamento tra Giunta e Assemblea. Si sottolinea inoltre come il processo descritto sia la replicazione del ciclo della regolazione adottato a livello europeo (*impact assestment*).

Si segnala, infine, come l'articolo 2, comma 5 dello Statuto regionale garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa, ponendo le basi per l'attivazione della importante fase di consultazione degli stakeholder che è garanzia di qualità della regolazione in riferimento ai destinatari finali.

Cordialmente.

Il Segretario generale
Dott. Mario Becchetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9
Tel . Segr. +39 071 8062349 - 0718062285 – 0718062177 Fax +39 071 8062418
Mail: segretariogenerale@regione.marche.it
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0079274
del 16/02/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AFFARI LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Genova,

All. 1

Alla Segreteria della Conferenza Unificata
affariregionali@pec.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

conferenza@pec.regioni.it
statoregioni@mailbox.governo.it

Oggetto: Trasmissione relazione AIR-VIR della Regione Liguria per l'anno 2025.

A riscontro della nota DAR-0022687-P del 30/12/2025 del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si trasmette in allegato la relazione contenente le informazioni richieste sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR nella Regione Liguria per l'anno 2025.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Rossella Gragnoli

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Alla Segreteria della Conferenza Unificata

E p.c. Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni

Oggetto: relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246/2005. Elementi informativi riguardanti le attività realizzate dalla Regione Puglia in materia di AIR e VIR – anno 2025.

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0096846/2026 del 24/02/2026
AOO_RP Class: 1.7
Firmatario: Emma Ruffino

Aderendo alla richiesta di trasmettere informazioni in materia di AIR, VIR e altri strumenti di better regulation, funzionali alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si rappresenta quanto segue sulla scorta dei dati risultanti dagli atti dell'ufficio, non essendo pervenuti quelli del Consiglio Regionale.

1. AIR

Nel corso del 2025 non sono state svolte Analisi di impatto della regolamentazione per i provvedimenti legislativi ad iniziativa della Giunta regionale.

2. ATN.

Le ATN redatte in relazione ai provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo regionale sono state n. 244, a cui vanno aggiunte n. 26 ATN concernenti regolamenti regionali.
Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di qualità della regolazione attualmente vigenti, si segnala che nel 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento interno della Giunta regionale avente ad oggetto "*Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale*". L'aggiornamento delle regole e delle procedure operative per la formazione degli atti a contenuto normativo di iniziativa della Giunta regionale si è reso necessario per adeguarle alle modifiche ordinamentali e alle più stringenti posizioni assunte nel tempo dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti in tema di copertura delle leggi di spesa, oltre che per il mutato assetto organizzativo vigente e per i nuovi sistemi di gestione documentale in uso.
Nel corso del 2025 è proseguito il percorso di miglioramento della regolazione intrapreso da questa Regione, non soltanto, attraverso il più esteso utilizzo delle tecniche di drafting, anche sostanziale, e il potenziamento delle ATN alle quali sono stati sottoposti tutti gli schemi di disegno di legge e di regolamento di iniziativa del Governo regionale, fatti salvi alcuni casi di urgenza e le leggi a contenuto prettamente finanziario, quali quelle di bilancio e approvazione

Sezione Supporto Legislativo – Lungomare Nazario Sauro n. 31 – 70121 Bari
e.mail: legislativo@regione.puglia.it - PEC: legislativogiunta@pec.rupar.puglia.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

del rendiconto, ma anche attraverso l'intensa attività di mediazione svolta con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri su tutti le norme regionali osservate dai Ministeri. A fronte delle n. 11 leggi regionali osservate dal Governo nell'anno 2025 – sulle n. 20 complessivamente approvate – è stato superato il vaglio del Consiglio dei ministri per n. 10 leggi, mentre per un provvedimento (L.R. n. 15/2025) non si è riusciti a raggiungere una mediazione sufficiente ad evitarne l'impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale.

3. CLAUSOLE VALUTATIVE

Per i dati relativi alle clausole valutative si rinvia alla relazione del Consiglio regionale.

4. ANALISI TECNICO FINANZIARIA

La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dai disegni di legge di iniziativa del Governo regionale avviene attraverso la compilazione del 'Referto tecnico', sul quale la Sezione Bilancio e ragioneria appone il proprio visto all'esito delle verifiche sulla quantificazione degli oneri finanziari diretti ed indiretti e sulla copertura finanziaria. La quantificazione degli oneri finanziari eventualmente derivanti dai regolamenti regionali è invece esposta all'interno del parere di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria.

La dirigente
dott.ssa Emma Ruffino

Sezione Supporto Legislativo – Lungomare Nazario Sauro n. 31 – 70121 Bari
e.mail: legislativo@regione.puglia.it - PEC: legislativogiunta@pec.rupar.puglia.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 3459 / del 18 febbraio 2026 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: DAR 0022687-P-30/12/2025 - Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2025, a norma dell'art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'art. 19 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, recante: "*Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*". Richiesta elementi informativi riguardanti le attività realizzate. Sollecito.

Alla Conferenza Unificata – Segreteria
statoregioni@mailbox.governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
pec dagl.preconsiglio@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Alla Conferenza delle regioni e province autonome
Segreteria
pec conferenza@pec.regioni.it

e, p.c. Ufficio di Gabinetto
dell'On. Presidente della Regione

Segreteria Generale - Area 2
mail areadue.sg@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3
Responsabile del procedimento: avv. Francesca Marcenò - tel.:091 7074949 – email: francesca.marceno@regione.sicilia.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

L o r o s e d i

In esito a quanto richiesto con nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 7 gennaio 2026 n. 36/CU in relazione alle note DAR-0022617-A-29/12/2025e DAGL 0019175P-29/12/2025, si riferisce quanto segue:

a) Lo scrivente Ufficio, a seguito della ricezione delle succitate richieste, ha diramato la predetta corrispondenza a tutti gli Assessorati regionali, per acquisire le necessarie informazioni.

Tra tutte le strutture coinvolte, hanno fornito riscontro (negativo) i Dipartimenti e gli Uffici di Gabinetto di tre Assessorati e un Dipartimento della Presidenza della Regione. Pertanto, questo Ufficio si fa parte attiva con la presente relazione, sulla scorta dell'attività consultiva svolta durante l'anno in considerazione, per fornire le notizie richieste.

Nessuna struttura ha riferito in ordine ad una eventuale costituzione di appositi "gruppi di lavoro" per lo svolgimento di analisi d'impatto a supporto dell'istruttoria normativa.

Allo stato attuale, solamente questo Ufficio svolge attività di consulenza e supporto in materia a richiesta dei soggetti interessati su base volontaristica.

La Regione Siciliana non si è dotata ancora di specifica legge in materia di

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

organizzazione delle strutture deputate allo svolgimento dei compiti in argomento, non essendosi concluso l'iter del d.d.l. n. 533/2023, di cui si è riferito lo scorso anno.

b) Dall'esame degli atti deliberativi della Giunta Regionale è emerso che durante l'anno in questione sono stati esaminati e approvati complessivamente n. 21 disegni di legge governativi, di cui n. 17 di natura contabile (es. Ddl di riconoscimento debiti fuori bilancio); uno, recante "Virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana", in materia di digitalizzazione della P.A., dotato di scheda ATN e relazione AIR; uno, in materia di autonomie locali e, infine, uno, di natura ordinamentale, recante "Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26", dotato di scheda ATN.

Tutti gli schemi normativi risultano pubblicati nel sito istituzionale della Giunta regionale.

c) Dall'esame degli atti in possesso, avuto riguardo all'esercizio dei compiti consultivi esercitati dallo Scrivente in ordine all'esame di schemi di disegni di legge governativi (anche di significativo impatto, come, ad es.: ddl sulla riforma della disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali o la riforma dei consorzi di bonifica) e di regolamenti di attuazione di leggi regionali, risultano redatte n. 9 Relazioni AIR e corrispondenti schede ATN, afferenti a disegni di legge, e n. 4 Relazioni AIR e altrettante relazioni VIR, a corredo di schemi di regolamenti e, precisamente:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

- Schema di disegno di legge recante *"Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione";*

- Schema di disegno di legge *"Nuova disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di I categoria nella Regione Siciliana"*;

- Schema di disegno di legge, recante *"Recepimento Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" convertito con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105"*;

- Schema di disegno di legge recante *"Norme per l'individuazione di superfici ed aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;

- Schema di disegno di legge *"Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici"*;

- Schema di disegno di legge *"Riordino dei consorzi di bonifica e di irrigazione della regione siciliana";*

- Schema di disegno di legge *"Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale"*.

Uno schema di disegno di legge – precisamente - *"Disposizioni finalizzate all'accelerazione e al riordino degli interventi infrastrutturali strategici e degli strumenti di pianificazione territoriale assoggettati al rilascio di autorizzazioni ambientali"* risulta corredato unicamente da scheda ATN.

- N. 4 schemi di *"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

e 4, della legge regionale 21 maggio 2019,n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi", di competenza di vari rami di Amministrazione regionale, sono muniti sia di relazione AIR che VIR.

d) Lo schema di disegno di legge recante *"Norme per l'individuazione di superfici ed aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili"* risulta corredato da relazione AIR sull'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Lo schema di ddl *"Istituzione del sistema regionale della formazione professionale"* contiene, nel corpo della relazione AIR, la descrizione degli impatti specifici sulle PMI e gli effetti sulla concorrenza in ordine all'opzione prescelta.

e) Lo schema disciplinante il recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia descrive sia la l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese che la riduzione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

f) Dagli atti in possesso non emerge alcuna motivazione in ordine all' eventuale esigenza del superamento dei livelli minimi di regolazione europea.

g) Gli schemi di Regolamenti di attuazione sopracitati, come anticipato, risultano muniti di relazione VIR; lo schema di ddl di riforma del sistema della formazione

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

sopraindicato prevede la elaborazione di VIR biennale.

h) Gli schemi di atti legislativi indicati sub lettera d) precisano l'avvenuta effettuazione di consultazioni con gli stakeholders dei rispettivi settori. Appare il caso di precisare in proposito che lo Statuto Speciale regionale disciplina lo svolgimento di consultazioni durante l'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari.

i) Non emergono esperienze di AIR e di VIR presso istituzioni dell'Unione Europea.

l) Non è noto allo Scrivente se siano state intraprese iniziative di formazione in materia per la formazione del personale oltre a quella, in fase di programmazione, in seno all'OLI, a cui partecipa attivamente un rappresentante di questo Ufficio.

m) Permangono le criticità riferite nel corso degli anni precedenti in ordine al carente livello di conoscenza e approfondimento della materia che ci occupa da parte dei rami di amministrazione interessati nonostante l'impegno profuso da questo Ufficio riguardo alla diffusione delle regole di Better Regulation.

Si continua ad assistere alla prassi - stigmatizzata, peraltro, dal Consiglio di Stato - di svolgere le attività di AIR successivamente all'elaborazione del testo dello schema di disegno di legge e non antecedentemente alla stesura dello stesso.

Un maggiore rigore nell'esecuzione di relazioni AIR e VIR si denota, invece, in occasione della predisposizione di schemi di regolamenti di attuazione di leggi regionali, in considerazione anche del puntuale controllo svolto dal Consiglio di

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dalla Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE DELLA POS. N.3
(Francesca Marcenò)

L'AVVOCATO GENERALE
(BOLOGNA)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3
Responsabile del procedimento: avv. Francesca Marcenò - tel.:091 7074949 – email: francesca.marceno@regione.sicilia.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-01-21 - Servizio legislativo, elettorale e buras

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
affariregionali@pec.governo.it
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it
statoregioni@mailbox.governo.it
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: **Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2025, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, recante "Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione". Richiesta elementi informativi riguardanti le attività realizzate. Informazioni riguardanti le attività della Regione autonoma della Sardegna**

Con riferimento alle note prot. n. 22687 del 30 dicembre 2025 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e prot. n. 19175 del 29 dicembre 2025 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, si rappresenta quanto segue.

Relativamente all'AIR, nessuna nuova proposta di legge è stata sottoposta a tale procedura, nell'anno 2025.

Relativamente alla VIR, si tenga conto che la stessa non è uno strumento attualmente presente nell' ordinamento regionale.

Si allega il testo della presente in formato editabile.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Alessandra Masuri

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Siglato da :

CARLO SANNA

Firmato digitalmente da
Alessandra Masuri
19/01/2026 11:50:23

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Giunta regionale

Il Direttore generale

Allegati

Oggetto: Relazione annuale sullo stato di applicazione AIR e VIR per l'anno 2025 – elementi informativi

c.a. Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

Segreteria Conferenza Unificata

Segreteria Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Loro Sedi

Si fa seguito alla richiesta di elementi informativi in materia di AIR e VIR per l'anno 2025, trasmessa con nota della Segreteria della Conferenza Unificata, Prot. n. DAR-0022687-P- 30/12/2025 del 30 dicembre 2025 per comunicare quanto segue.

A partire dal 2010 l'attività regionale di valutazione più che sull'analisi di impatto della regolazione è stata progressivamente indirizzata sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 2009. **L'esperienza in materia di AIR, avviata nel 2001, è dunque definitivamente cessata nel 2013**.

La **MOA** è stata assunta come linea di intervento della politica regionale di semplificazione dal 2010 e costituisce oggi una delle misure del Progetto regionale n. 1 "*Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano*" del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025.

L'attività di MOA **è svolta in via sistematica** ed è declinata:

- **ex post** sulla legislazione regionale vigente (con l'obiettivo razionalizzare e semplificare lo stock esistente di regole, prassi e procedure regionali) a partire dal 2010;
- **ex ante** sulla totalità delle proposte di legge e regolamento regionali prima della loro emanazione (al fine di intervenire sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione prevenendo la formazione di nuovi oneri burocratici) a partire dal 2014.

Per lo svolgimento delle attività di MOA la Regione si avvale del nucleo di competenze specializzate costituitosi attraverso la decennale esperienza di AIR. Nel 2025 non sono state realizzate MOA ex post. Quanto alla MOA ex ante, **nel 2024 sono stati esaminati 19 provvedimenti legislativi ed effettuate 8 MOA ex-ante sui provvedimenti risultati rilevanti per gli oneri amministrativi.**

L'Analisi tecnico normativa è realizzata sulle proposte di legge e di regolamento regionali di cui costituisce, ai sensi della l.r. 55/2008, documentazione a corredo obbligatoria.

Non sono state mai realizzate esperienze di verifica di impatto della regolazione (VIR).

Un cordiale saluto.

Il Direttore generale

PAOLO PANTULIANO

50122 Firenze, Piazza Duomo, 10
Tel. 055 4384730

http://www.regione.toscana.it

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza
Piazza Dante, 15 – 38122 Trento
T +39 0461 493200
F +39 0461 494607
pec dip.istituzionali@pec.provincia.tn.it
@ dip.istituzionali@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Spett.li

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
statoregioni@mailbox.governo.it
conferenza@pec.regioni.it

e, p.c. Spett.le

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
affariregionali@pec.governo.it

D339/2026/1.1.1-2023-41

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Oggetto: Elementi informativi per la relazione AIR/VIR (1 gennaio - 31 dicembre 2025)

In riferimento alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie DAR-0022687 del 30 dicembre 2025 – e ai fini della predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione – si segnala quanto segue.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Negli anni 2023 e 2024 è stata condotta la sperimentazione della metodologia per l'AIR, redatta dal Servizio legislativo della Provincia autonoma di Trento per gli interventi regolatori di iniziativa della Giunta provinciale. L'obiettivo della sperimentazione era duplice e consisteva, da un lato, nello svolgimento della prima AIR a livello provinciale e, dall'altro alto, nel testare la proposta di metodologia per l'AIR elaborata dalla Provincia, sulla base della normativa e delle linee guida emanate a livello statale, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza degli strumenti ivi individuati e proporre un'eventuale revisione della stessa.
Per la suddetta sperimentazione, che ha riguardato il progetto di revisione della disciplina provinciale in materia di impianti a fune e piste da sci, è stato costituito un Gruppo di lavoro, di cui hanno fatto parte la struttura competente in via principale per la materia oggetto di regolazione, il Servizio legislativo, le strutture provinciali competenti in materia di affari finanziari, pianificazione, semplificazione e digitalizzazione, nonché l'Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT).
La sperimentazione ha fatto emergere alcuni aspetti positivi, ma anche alcuni possibili profili di miglioramento della proposta di metodologia per l'AIR. Nell'anno 2025, il Servizio legislativo ha analizzato detti profili ed elaborato un documento di lavoro per la predisposizione della metodologia da applicare a regime nell'ambito dell'amministrazione provinciale, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale a seguito della valutazione congiunta delle strutture provinciali coinvolte nel Gruppo di lavoro. A tal riguardo, nel documento di lavoro si è posta particolare attenzione ai profili organizzativi, proponendo la semplificazione di alcuni adempimenti e la ridefinizione del ruolo e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti nello svolgimento dell'AIR. Si è inoltre posta attenzione alla fase di selezione del caso da sottoporre ad AIR, per risolvere alcune criticità riscontrate nella sperimentazione nella definizione degli obiettivi dell'intervento normativo e dei relativi indicatori. Sono state di conseguenza ipotizzate alcune modifiche alle schede allegate alla proposta di metodologia, al fine di renderle uno strumento di lavoro più operativo per lo svolgimento dell'AIR.

In merito alla attività di valutazione ex post della legislazione provinciale (VIR) si rappresenta che, in attuazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 *"Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*", e a seguito delle positive esperienze di applicazione di tale legge condotte nel corso della XV legislatura (2014-2018) e della XVI legislatura (2019-2023), è stato **costituito per la XVII legislatura**, presso il Consiglio provinciale, col **decreto del Presidente del Consiglio provinciale di data 9 aprile 2025, il Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali –** composto da un membro della Giunta provinciale e da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza[1].
Il Tavolo di coordinamento si è **insediato il 24 luglio 2025** provvedendo alla nomina del proprio Presidente e dando **avvio alla programmazione dei propri lavori** e, in particolare, al confronto per l'elaborazione della proposta di *"Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche della XVII legislatura*" da sottoporre alla approvazione del Presidente del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, d'intesa fra loro.
La proposta di "*Programma*" elaborata dal Tavolo di coordinamento si articola, in coerenza con le attività previste dalla legge provinciale 5 del 2013, nelle seguenti attività:

- ✔ *individuazione e selezione delle leggi provinciali per il controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni e la valutazione dei loro effetti*: rispetto a queste discipline viene realizzata la *valutazione ex post (VIR)* dell'applicazione e dell'attuazione, seguendo la metodologia che prevede l'elaborazione di 3 distinti documenti: "*Controllo sulla attuazione delle disposizioni*", "*Valutazione degli effetti*" e "*Relazione conclusiva*" elaborata sulla base degli elementi contenuti nei documenti precedentemente elaborati e tenendo conto degli esiti delle consultazioni dei principali soggetti coinvolti, in qualità di attuatori o destinatari della legge provinciale sottoposta a verifica;
- ✔ *controllo dello stato di attuazione delle leggi provinciali vigenti,* mediante:

1 Composizione del Tavolo di coordinamento: consiglieri provinciali Chiara Maule e Andrea de Bertolini, espressioni della minoranza consiliare; consiglieri provinciali Eleonora Angeli e Luca Guglielmi, espressioni della maggioranza consiliare; Assessore Mario Tonina in rappresentanza della Giunta provinciale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

a) la verifica dell'adozione dei *regolamenti di esecuzione* previsti dalle vigenti leggi provinciali;
b) la verifica dell'assolvimento da parte della Giunta provinciale *degli obblighi informativi* previsti a beneficio del Consiglio provinciale o delle commissioni permanenti da leggi provinciali vigenti che contengono clausole informative o valutative (disponibilità delle "relazioni di ritorno");

✔ *iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione* con la verifica della presenza nell'ordinamento provinciale di *disposizioni legislative e regolamentari desuete* o di *disposizioni inapplicate*, per una eventuale modifica o proposta di abrogazione. - è inserita nell'Odg della seduta convocata per il 26 febbraio 2026.

Con riguardo alle tempistiche stabilite dalla legge provinciale n. 5 del 2013 e con specifico riferimento alla citata proposta di *Programma*, si segnala, anche in considerazione della durata residua della legislatura in corso:

- che il lavoro di valutazione ex post (VIR) avviato nel corso della XVI legislatura (2024/2025) ed inerente alle *"Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino:* legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - *Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) sarà sospeso ed eventualmente ripreso in una fase successiva, entro il termine della legislatura;
- che il Tavolo di coordinamento ha individuato – quale legge provinciale da sottoporre al processo di controllo e valutazione, e confermando l'utilizzo della metodologia già in uso – la legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 recante la *"Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento"* considerando altresì la possibilità di estendere l'attività di controllo e valutazione anche alla legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4 – recante *"Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti"* in ragione della connessione tematica;
- che sarà portata a conclusione l'avviata ulteriore verifica dell'assolvimento da parte della Giunta provinciale degli *obblighi informativi* nei confronti del Consiglio provinciale, previsti dalle vigenti leggi provinciali contenenti clausole informative o valutative, con l'eventuale predisposizione di apposita proposta di legge provinciale di revisione o riformulazione di specifici obblighi informativi, o di abrogazione di previsioni in materia ritenute superate;
- che sarà effettuata una verifica sui *regolamenti di esecuzione* previsti dalle vigenti leggi provinciali che non sono ancora stati approvati, a distanza di molto tempo dalla relativa previsione, in continuità e a completamento del lavoro già svolto da Tavolo di coordinamento della precedente legislatura. In particolare si procederà a valutare i motivi della mancata adozione e le eventuali criticità, ad individuare in quali casi la previsione di un regolamento è divenuta superflua e in quali, invece, viene confermata la sua attualità e necessità, a formulare eventuali indicazioni per sollecitare l'approvazione dei regolamenti mancanti o per promuovere l'abrogazione (o la modificazione) delle disposizioni legislative che rinviano alla disciplina regolamentare della materia;
- che in merito alla presenza nell'ordinamento provinciale di disposizioni legislative e regolamentari desuete o inapplicate, si procederà a una verifica e a un'eventuale proposta di abrogazione, sulla scorta dell'esperienza maturata nelle scorse legislature, anche attuando l'articolo 26 della legge provinciale di contabilità. In maniera innovativa, questa verifica sarà accompagnata da un'indagine su leggi risalenti che hanno previsto abrogazioni (o modificazioni) sottoposte a condizioni poi non verificatesi (o simili); cosa che, fra l'altro, potrebbe indicare problemi attuativi, e che, comunque, potrà suggerire connessi, ulteriori interventi abrogativi o modificativi.

Si segnala, da ultimo, che nel 2025 non sono intervenute modifiche né sul versante normativo né in ordine agli aspetti metodologici e operativi che riguardano l'applicazione della VIR, le verifiche inerenti all'assolvimento degli obblighi informativi, il monitoraggio dell'approvazione dei regolamenti di esecuzione previsti, la verifica della presenza nell'ordinamento provinciale di norme desuete e/o inapplicate.

Con riferimento alle criticità rilevate in merito allo svolgimento dell'attività di controllo e valutazione (VIR) come disciplinate dalla legge provinciale n. 5 del 2013 – oltre al fatto che tali attività sono inevitabilmente legate alle dinamiche politico-istituzionali contingenti, con conseguenti ricadute soprattutto in ordine a tempi e modalità - si considerano, per una ulteriore valorizzazione della valutazione delle leggi, le seguenti necessità sul piano più strettamente operativo:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

- promuovere la cultura della valutazione, un metodo di lavoro e un linguaggio comune tra gli attori coinvolti, valorizzando l'importanza della valutazione e del controllo delle leggi vigenti in un sistema spesso più orientato all'introduzione di nuove fonti legislative;
- diffondere la consapevolezza che la verifica dello stato di attuazione e degli effetti prodotti dalle leggi provinciali costituisce un importante supporto per migliorare la qualità della legislazione e per favorire il confronto nel contesto sociale ed economico provinciale;
- ampliare il numero delle leggi provinciali da sottoporre a controllo e valutazione; le risorse dedicate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti sono attualmente esigue e dovrebbe essere dedicata maggiore, anche a livello organizzativo, potenziando professionalità e strutture incaricate di fornire l'indispensabile supporto tecnico;
- coinvolgere nelle attività di controllo e valutazione i cittadini, le loro espressioni associative e i rappresentanti dei diversi interessi sociali ed economici, per diffondere il riconoscimento della utilità di queste attività da parte di un'ampia platea di interlocutori.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Valeria Placidi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Regione Umbria
Giunta Regionale

Presidente della Giunta regionale
Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome
statoregioni@mailbox.governo.it

Oggetto: Stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2025. Elementi informativi riguardanti le attività realizzate.

In merito alla richiesta di informazioni in materia di AIR e VIR, pervenuta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'anno 2025, (nota prot. DAGL 0019175 -P- 29/12/2025) ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, si comunica che la Giunta regionale il 13 marzo 2024 ha approvato il Regolamento "Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale" (*DGR 202/2024*).

Con il presente regolamento, oltre a disciplinare il funzionamento del Comitato legislativo, è stata aggiornata la procedura di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale mediante l'inserimento della disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) (*artt. da 8 a 12*).

Le nuove disposizioni disciplinano i requisiti in presenza dei quali un DDL viene assoggettato alla procedura AIR, le varie fasi in cui concretamente si esplica l'analisi dell'impatto della regolamentazione, i casi di esclusione/esenzione dall'AIR e il contenuto della "SCHEDA AIR" che deve essere allegata al provvedimento normativo al momento della presentazione in Giunta per l'approvazione.

Ciò premesso, nell'anno 2025 non vi sono stati DDL sottoposti alla procedura AIR non sussistendo in essi i requisiti necessari, con riferimento invece alle Schede ATN si precisa quanto segue:

Dirigente Cristina Clementi
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 3504
Indirizzo PEC :regione.giunta@postacert.umbria.it

CRISTINA CLEMENTI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
17.02.2026 18:22:50 CET

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

nel periodo di riferimento 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025, la Sezione Attività legislativa e consulenza giuridica del Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale, ha redatto **n. 11 relazioni ATN** (analisi tecnico normativa).

Nelle suddette relazioni sono stati riportati i risultati della valutazione riguardante la compatibilità dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale con il quadro normativo comunitario, costituzionale, nazionale e regionale. È stata indicata la eventuale presenza nell'atto di strumenti di semplificazione procedimentale e/o di concertazione e di norma finanziaria, nonché l'eventuale acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

Le relazioni ATN hanno riguardato i seguenti DDL di iniziativa della Giunta regionale, successivamente approvati con legge regionale:

1. "Disposizioni in materia di tributi regionali" (**legge regionale 11 aprile 2025, n. 2**);
2. "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)" (**legge regionale 16 maggio 2025, n. 3**);
3. "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2024" (**legge regionale 29 luglio 2025, n. 4**);
4. "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali" (**legge regionale 29 luglio 2025, n. 5**);
5. "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)" (**legge regionale 26 settembre 2025, n. 6**);
6. "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" (**legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7**);
7. Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n.5 (**legge regionale 16 ottobre 2025, n. 8**);
8. "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)" **(legge regionale 30 dicembre 2025, n. 10**).

Sono state redatte, inoltre, le relazioni ATN relativamente ai seguenti DDL di iniziativa della Giunta regionale, i quali si trovano attualmente all'esame delle Commissioni consiliari in Assemblea legislativa:

1. "Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)";
2. "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali";
3. "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Regione Umbria

Giunta Regionale

Nell’elaborazione delle relazioni ATN non sono state riscontrate criticità.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Cristina Clementi

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 16/02/2026 Protocollo N° 118184 Class A.000.0724 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Stato di applicazione AIR e VIR.

Al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Segreteria della Conferenza Unificata

Al Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

affariregionali@pec.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
conferenza@pec.regioni.it
statoregioni@mailbox.governo.it

Con riferimento alla nota prot. n. DAR-0022687-P-30/12/2025 del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La Giunta regionale del Veneto ha continuato a operare per favorire i processi di verifica dell'impatto della normativa regionale sulla realtà socioeconomica del territorio: in particolare, nella passata Legislatura (XI, elezioni il 20/09/2020) sono state incluse nelle leggi regionali di nuova approvazione, ovvero inserite con leggi di novellazione nelle leggi regionali preesistenti, 28 clausole valutative (delle quali 8 nelle leggi approvate dall'Assemblea regionale nel corso dell'anno 2025), che prevedono che la Giunta regionale aggiorni il Consiglio regionale, con relazioni periodiche, circa lo stato di attuazione delle leggi, descrivendone e documentandone le iniziative e gli interventi applicativi, così come i soggetti coinvolti, e le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. In un caso, la legge regionale ha previsto anche il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle categorie produttive nel processo di valutazione, mediante consultazioni pubbliche.

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Affari Legislativi
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia – tel. 0412794923
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e-mail: afflegislativi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *codice univoco Ufficio FHG0A9* *P.IVA 02392630279*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

L'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 2025, n. 2 "Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto" prevede:

"*Art. 10 - Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l'attrazione degli investimenti nella Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive le azioni e gli interventi progressivamente attivati, relazionando sull'attuazione degli Accordi di cui alla presente legge e, in particolare, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i progetti approvati, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le risorse impegnate ed erogate, evidenziandone i risultati ottenuti anche in termini occupazionali, e le altre azioni di supporto realizzate.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo."

Sotto il profilo della disciplina contabile, ogni iniziativa legislativa licenziata dall'Esecutivo regionale - in conformità ai criteri dettati dall'articolo 6 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" - deve essere corredata da una specifica scheda tecnico-finanziaria. Tale documento viene redatto dall'ufficio proponente e successivamente sottoposto alla validazione della struttura competente in materia di bilancio.

Il documento deve obbligatoriamente delineare il quadro socio-economico d'intervento e le finalità della norma, garantendone la coerenza con gli strumenti di programmazione regionale; deve inoltre individuare i beneficiari della misura, operando una distinzione tra settore pubblico e privato.

La scheda fornisce altresì una dettagliata analisi dei costi, distinguendo tra spesa di parte corrente e spese in conto capitale, specificando i parametri di computo utilizzati e la compatibilità con il bilancio pluriennale. Vengono, inoltre, descritti i profili attuativi e organizzativi, con particolare riguardo al cronoprogramma delle attività e alle ricadute operative sulla dotazione organica e strutturale dell'Ente. Una volta intervenuta l'approvazione della proposta di legge da parte della Giunta, la suddetta documentazione finanziaria viene trasmessa all'Assemblea legislativa per l'iter di competenza.

Infine, con cadenza annuale, l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale predispone per l'approvazione da parte della Giunta regionale, in collaborazione con le Strutture regionali competenti per materia, disegni di legge di semplificazione e di adeguamento ordinamentale, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, mediante l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6

Nel corso dell'anno 2025 è stata promulgata una legge di questo tipo, previa approvazione da parte della Giunta regionale del relativo disegno di legge avvenuta nel corso dell'anno precedente (nello specifico la DGR 17/DDL del 6 agosto 2024). Si tratta della legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco."). Nel corso dell'anno 2025, tuttavia, la Giunta regionale non ha proceduto all'approvazione di disegni di legge di semplificazione e di adeguamento ordinamentale, in ragione della delicata fase di conclusione della legislatura che ha comportato i conseguenti adempimenti per la preparazione del procedimento elettorale.

In relazione all'anno 2025, ferma la verifica di legittimità sui disegni di legge, non sono state attivate specifiche procedure per l'applicazione dell'A.I.R. e della V.I.R.

Distinti saluti.

Il Segretario della Giunta
dott.ssa Stefania Zattarin

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Affari Legislativi
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia – tel. 0412794923
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e-mail: afflegislativi@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *codice univoco Ufficio FHG0A9* *P.IVA 02392630279*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 luglio 2026 Prot: 2026/0001135/TN - Doc. firmato digitalmente da: Gianpaolo Gaspari + 6